UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON IMPRESE E COMPETITIVITÀ 2014>20
Riaccendiamo lo sviluppo

Ministero dello Sviluppo Economico

Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020

Linee guida per l'emanazione di bandi per agevolazioni alle imprese

Dicembre 2018

(Primo aggiornamento - Maggio 2019)

LA DEFINIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO È STATA COORDINATA DAL DOTT. GIUSEPPE BRONZINO DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. HANNO CONTRIBUITO ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI TECNICI E ALLA STESURA DEL DOCUMENTO PER CONTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA: DANILA SANSONE, STEFANO MARIA DELLA CORTE, NICOLA BUONFIGLIO, SILVIA MATTARELLI (COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO), FRANCESCA CRAFA, ANTONIO FUSTOLO, ESTHER LOMONACO, PIETRO PARISELLA, LEONARDO PROCOPIO E VERONICA RONCA.

SOMMARIO

I. PREMESSA METODOLOGICA **7**

II. BANDO – TIPO **10**

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 10
2. DEFINIZIONI 12
3. RISORSE DISPONIBILI 12
4. DESTINATARI/REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 14
5. PROGRAMMI/PROGETTI AMMISSIBILI 18
6. SPESE AMMISSIBILI 21
7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 24
8. PROCEDURA DI ACCESSO 27
9. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 30
10. VARIAZIONI 37
11. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 38
12. CONTROLLI 44
13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 46
14. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 47
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49
16. DISPOSIZIONI FINALI 50

ALLEGATO A - CONDIZIONI E ADEMPIMENTI GENERALI **52**

1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI INCIDENTI SULLE RISORSE DISPONIBILI **52**
1.1 RISERVA A FAVORE DELLE MPMI E DELLE RETI D'IMPRESE 52
1.2 RATING DI LEGALITÀ 52
2. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI RILEVANTI IN FASE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI **53**
2.1 OBBLIGO DI RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 53
2.2 VERIFICA DELL'ASSENZA DI SANZIONI INTERDITTIVE DA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA 54
2.3 REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO 55
2.4 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL'UIF DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 56
3. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI **58**
3.1 VERIFICA DEL RISPETTO DELLA REGOLA DEGGENDORF 58
3.2 VERIFICA INADEMPIMENTI EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/1973 – ESCLUSIONE IN CASO DI INTERVENTI COFINANZIATI 59
3.3 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 59
3.4 INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI DURC IRREGOLARE 60
4. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI IN CASO DI VARIAZIONI O RESTITUZIONI DELLA CONCESSIONE **61**
4.1 REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO 61
5. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PARTICOLARI IN FUNZIONE DEI REGIMI DI AIUTI **62**
5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE O NOTIFICA E DI INFORMAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA 62
5.2 AIUTI *DE MINIMIS* - VINCOLI SOGGETTIVI: NON AMMISSIBILITÀ DELLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI ESCLUSI E SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI 65
5.3 AIUTI *DE MINIMIS* - VINCOLI ALL'AMMISSIBILITÀ DEI PROGRAMMI: ESPORTAZIONE 66
5.4 AIUTI *DE MINIMIS* - VINCOLI ALLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: RISPETTO DEL MASSIMALE DI AIUTO E DIVIETI DI CUMULO 66
5.5 REGIMI IN ESENZIONE - VINCOLI SOGGETTIVI: IMPRESE IN DIFFICOLTÀ E IMPRESE ESTERE 67
5.6 REGIMI IN ESENZIONE - VINCOLI ALL'AMMISSIBILITÀ DEI PROGRAMMI: SETTORI ESCLUSI, ESPORTAZIONE, EFFETTO DI INCENTIVAZIONE 68
5.7 REGIMI IN ESENZIONE - VINCOLI ALLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: RISPETTO DELLE SOGLIE DI NOTIFICA E DELLE INTENSITÀ DI AIUTO E DIVIETI DI CUMULO 69
6. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE **70**
6.1 PUBBLICITÀ LEGALE DEI BANDI - ESAURIMENTO RISORSE 71
6.2 PUBBLICITÀ LEGALE DEI BANDI – PUBBLICAZIONI IN GURI E NEI PORTALI 71
6.3 ONERI INFORMATIVI 73

6.4 INDICATORI E VALORI-OBIETTIVO 74
6.5 TRASPARENZA - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEI SITI ISTITUZIONALI 75
6.6 TRASPARENZA – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELL'IMPORTO DEI VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI 75
6.7 REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO E TRASPARENZA 78
6.8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 79
7. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA LEGALE DEL BANDO 81
7.1 TRASMISSIONE DEL BANDO AGLI ORGANI DI CONTROLLO 81

ALLEGATO B - CONDIZIONI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI RISORSE DEL PON IC 83
1. CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI 83
1.1 RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROGRAMMA 83
2. CONDIZIONI RILEVANTI IN FASE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 84
2.1 EQUIPARAZIONE TRA LAVORATORI AUTONOMI E PMI 84
2.2 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 85
3. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA 86
3.1 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA COFINANZIATA 86
3.2 DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO DELLA MEDESIMA SPESA 89
3.3 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI SOSTENUTI DAI BENEFICIARI 89
4. CONTROLLI SULLE INIZIATIVE COFINANZIATE 90
4.1 VERIFICHE DI GESTIONE E DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTROLLO 90
4.2 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI 92
4.3 DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI 94
5. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE 95
5.1 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO DEI FONDI SIE 95

ALLEGATO C – GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI DI USO CORRENTE 97

APPENDICE - PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO 103

I. PREMESSA METODOLOGICA

Il presente documento è stato elaborato nel contesto degli interventi previsti dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – II Fase relativo al Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 (di seguito anche Programma o PON IC) e al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa PMI" 2014-2020 e realizzato dalla Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, Autorità di gestione dei due programmi operativi, con il supporto della Business Unit (BU) Programmazione Comunitaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

Il PRA – II Fase definisce, infatti, per il biennio 2018-2020 una serie di obiettivi di rafforzamento oggetto di intervento, individuati alla luce dei fabbisogni emersi dal processo di autovalutazione del primo biennio di operatività del PRA, tra i quali è indicato come prioritario quello della "*Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo/Avvis*i".

L'obiettivo nasce dalla constatazione della complessità del sistema di vincoli applicabili agli interventi del Programma, riconducibile all'applicabilità di una pluralità di fonti concorrenti (regolazione dei fondi SIE, normativa sugli aiuti di Stato, normativa nazionale in materia di agevolazione alle imprese). Detta complessità ha evidenziato un fabbisogno di estensione della conoscenza del panorama normativo di riferimento e di standardizzazione di processi, prassi e soluzioni che sono andate maturando nell'Amministrazione, inducendo all'individuazione del richiamato intervento e alla sua articolazione in due azioni:

1. Analisi degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento in relazione al processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal Programma (mappatura degli obblighi);
2. Adozione e utilizzo di schemi di Bando tipo per gli interventi.

Le presenti "*Linee guida per l'emanazione di bandi per agevolazioni alle imprese*" costituiscono, quindi, attuazione dell'intervento e compimento delle relative azioni. In considerazione del predetto contesto, va, peraltro, evidenziato che le Linee guida corrispondono ad una scelta di metodo preliminare: le due azioni citate, potenzialmente attuabili con altrettanti "*output*", sono state, infatti, ricondotte ad unità, attraverso l'adozione di un unico documento. La scelta è motivata dall'osservazione che le due azioni non si pongono tanto in un rapporto di "complementarietà", quanto in un rapporto che vede l'una il riflesso dell'altra: lo stesso vincolo è, in altri termini, da esprimere dal punto di vista del beneficiario, da un lato, e dal punto di vista dell'Amministrazione, dall'altro.

La sistematica del documento riflette tale duplice ottica. Le Linee guida si compongono, infatti, di un corpo principale ("*Bando-tipo*") e di due allegati ad esso connessi ("*Allegato A"* e "*Allegato B"*), cui si aggiungono a completamento un Glossario allegato e, in appendice, un elenco dei riferimenti normativi fondamentali. In particolare:

- Il Bando-tipo è volto a individuare la disciplina delle condizioni di agevolazione e, quindi, gli obblighi a carico del beneficiario; dunque raccoglie il punto di vista di quest'ultimo, indicando i contenuti da esplicitare al beneficiario medesimo e i vincoli che devono essere tenuti presenti nella scrittura del bando;
- I due Allegati A e B, invece, individuano i rilessi dei medesimi obblighi e vincoli sul sistema di gestione e controllo del Programma; il punto di vista è qui quello dell'Amministrazione, tenuta ad improntare la propria attività al rispetto di specifiche condizioni e allo svolgimento di determinati adempimenti.

Le due sezioni sono strettamente correlate (tendenzialmente speculari, nel senso sopra chiarito) e la correlazione è anche materialmente tangibile, in virtù dei collegamenti ipertestuali interni al documento che collegano ai vincoli più significativi presenti nel Bando-tipo i punti pertinenti trattati in allegato, nonché, all'inverso, in virtù delle formulazioni-tipo contenute in allegato e di possibile inserimento nel bando, elaborate secondo quanto richiesto dal PRA.

Per quanto strettamente correlate, tra le due parti del documento non esiste, comunque, una corrispondenza "biunivoca". Non sempre, infatti, all'adempimento in capo all'Amministrazione o ad una condizione che essa è chiamata a rispettare corrisponde uno specifico obbligo per il beneficiario da esplicitare nel bando.

Carattere comune alle due parti del documento è la distinzione tra gli elementi applicabili in via generale (vale a dire a tutti gli interventi agevolativi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento) e quelli derivanti dall'utilizzo di risorse del Programma (che comporta la sottoposizione alle regole di utilizzo dei fondi SIE e alle norme collegate). Detta distinzione è evidenziata nel Bando-tipo attraverso la struttura delle tabelle presenti (che individuano separatamente i "*Vincoli di carattere generale*" e i "*Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC*") e, in allegato, attraverso la predisposizione di due distinti documenti (*Allegato A – Condizioni e adempimenti generali*; Allegato B - *Condizioni e adempimenti derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON IC).* Il fine è, in parte, quello di una maggiore chiarezza del quadro normativo di riferimento, in parte, quello di poter disporre di uno strumento di supporto agevolmente consultabile anche per gli interventi agevolativi che non ricorrono a risorse del Programma.

Un'ulteriore notazione merita il Bando-tipo: benché allo stesso sia stata assegnata struttura "tabellare", si è unita ad ogni argomento trattato una "*Descrizione*", volta a chiarire lo spirito, i contenuti e i diversi elementi rilevanti ai fini della corretta definizione della disciplina sul punto e a facilitare il raccordo con i profili di gestione e controllo presenti in allegato.

Quanto al "*Glossario delle definizioni di uso corrente*" (Allegato C), esso raccoglie le definizioni usuali nei bandi, ove necessario aggiornandole, ancorché, in linea con l'obiettivo del PRA di standardizzazione e sintesi delle esperienze già maturate presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, tutto il lavoro sia improntato ad una logica di "ricognizione" dell'esistente, fatti salvi alcuni necessari elementi propositivi in assenza di una precedente applicazione.

Dal punto vista terminologico, si rende opportuno precisare che all'interno del documento, il termine "bando" è utilizzato in un'accezione generica. Resta inteso che, nella concreta adozione delle misure agevolative, gli atti dovranno assumere forma e denominazione coerenti ai contenuti della disciplina e all'ordinamento di appartenenza dell'Amministrazione competente. Ad esempio, i bandi del Ministero dello sviluppo economico assumono normalmente

forma di decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti per la disciplina dell'intervento e l'individuazione dello stanziamento di risorse, cui si accompagnano atti anche direttoriali di attuazione e specificazione, quali, sempre in via esemplificativa, quelli adottati per la definizione della modulistica.

Si osserva, infine, che le presenti Linee guida sono concepite anche in un'ottica di esportabilità e trasferibilità ad altri programmi operativi, sia esistenti che futuri, prestandosi la struttura del documento ad aggiornamenti e adattamenti, che ne consentono l'utilizzo anche nel prossimo ciclo di programmazione e anche a prescindere da strumenti di intervento tipici della predetta Direzione del Ministero dello sviluppo economico (tra i quali, ad esempio, il Fondo per la crescita sostenibile).

II. BANDO – TIPO

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione dell'obiettivo del bando e dell'ambito di intervento; • Individuazione della base giuridica dell'intervento.	• Vincoli eventuali derivanti dalla fonte normativa di riferimento dell'intervento; • Nel caso di intervento attuato con bando del Fondo per la crescita sostenibile, riconduzione alle finalità del medesimo Fondo, come previste dall'art. 23, comma 2, del D.L. 83/2012 e s.m.i.	• Coerenza con la programmazione 2014-2020, in particolare con Assi e Azioni del PON IC; • Nel caso di intervento per ricerca, sviluppo e innovazione, riferibilità agli ambiti applicativi individuati dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente; • Limiti territoriali di applicazione (area di intervento del programma); • Tenuta rispetto ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma *[V. Allegato B – punto 1.1].*

Descrizione:

Il bando si apre solitamente con l'enunciazione delle finalità generali dell'intervento, che valgono a definirne l'ambito di applicazione. In tale contesto, richiamata la base giuridica dell'intervento, sono, quindi, fornite indicazioni di massima sui destinatari e sull'ambito (tematico o settoriale), cui il sostegno è diretto. E', inoltre, identificato il territorio (nazionale, regionale o locale) costituente zona eleggibile alle agevolazioni. Dette generali finalità troveranno poi declinazione nel prosieguo del bando con la disciplina dei requisiti soggettivi e oggettivi applicabili, nonché con l'indicazione del regime di aiuto utilizzato e l'esplicitazione delle regole pertinenti.

Il bando adottato nell'ambito del PON IC dovrà avere finalità coerenti, anche nella formulazione, con gli obiettivi della programmazione. In particolare, dovrà trovare riscontro negli obiettivi tematici dei fondi strutturali oggetto del PON, quindi negli Assi del programma dedicati ai predetti obiettivi e, nello specifico, nelle azioni previste in corrispondenza di ciascun Asse per le priorità d'investimento individuate. A tal fine, Il bando dovrà richiamare l'Asse di riferimento e l'azione o le azioni che esso è volto ad attuare.

Peraltro, nell'ambito della programmazione settennale delle risorse dei fondi strutturali, non sono escluse modifiche di elementi del programma operativo inizialmente approvato, che possono essere apportate dallo Stato membro nel quadro di specifiche procedure previste dall'articolo 96 del Reg. (UE) 1303/2013.

Conseguentemente, nel corso del periodo di programmazione, possono verificarsi nuove opportunità di intervento anche in ambiti già interessati dall'attuazione di azioni specifiche.

A titolo esemplificativo, sotto questo profilo, particolarmente rilevante è la Decisione C(2017)8390 del 7 dicembre 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato modifiche al PON IC volte a consentire la programmazione di nuove risorse assegnate al Programma (rivenienti dalla revisione delle allocazioni finanziarie delle risorse per le politiche di coesione 2014 – 2020) e l'estensione dell'area geografica del Programma. Quest'ultima, inizialmente limitata alle Regioni del Mezzogiorno (Regioni meno sviluppate –Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia - e Regioni in transizione – Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna -), è stata ampliata alle Regioni del Centro-Nord (Regioni più sviluppate), limitatamente, però, agli interventi dell'Asse I.

Nell'individuare l'ambito di applicazione dell'intervento, pertanto, il bando dovrà tenere conto dei limiti derivanti dall'ambito geografico di intervento del Programma e, per effetto della recente estensione, potrà contemplare l'intero territorio nazionale solamente per gli interventi riconducibili all'Asse I – Innovazione. Di contro, gli interventi dell'Asse III **–** Competitività PMI potranno essere rivolti a tutte le otto Regioni del Mezzogiorno, mentre gli interventi dell'Asse IV - Efficienza energetica alle sole Regioni meno sviluppate.

La richiesta di modifica alla Commissione europea dell'area di applicazione del Programma è stata principalmente motivata dall'esigenza di rafforzare il sostegno del Programma alla "Strategia nazionale di specializzazione intelligente" (SNSI).

Detta strategia costituisce, peraltro, un ulteriore elemento alla luce del quale valutare la coerenza dell'intervento da adottare con la programmazione 2014 – 2020 e che il bando potrà eventualmente richiamare anche nella individuazione delle finalità, per alcune tipologie di interventi. In particolare, la strategia nazionale, adottata in conformità con le disposizioni europee per la politica di coesione 2014 -2020 (che assegnano alle strategie nazionali di specializzazione intelligente o *Smart Specialization Strategies* - RIS3 natura di "condizionalità ex ante" per l'Obiettivo tematico 1 – "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" (cfr. art. 2, punto 3, art. 19 e Allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013), costituisce nel PON IC il quadro programmatico di riferimento per gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. Ciò si traduce nella dovuta conformità con le scelte di specializzazione assunte in sede SNSI per tutte le azioni dell'Asse I – Innovazione e per alcune azioni dell'Asse III – Competitività PMI, requisito che trova riscontro nei criteri di selezione delle operazioni approvate dal Comitato di sorveglianza del Programma, che per dette azioni esplicitano come criterio di ammissibilità delle operazioni la riferibilità dei progetti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

La predetta conformità dovrà, pertanto, essere assicurata con riferimento ai documenti relativi alla SNSI definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cui validità, ai fini del soddisfacimento della condizionalità ex ante precitata, è stata ufficializzata dalla Commissione europea con lettera ARES(2016)1730825 del 12 aprile 2016 e che individua cinque aree tematiche (1. Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; 2. Salute, alimentazione, qualità della vita; 3. Agenda Digitale, *Smart Communities*, Sistemi di mobilità intelligente; 4. Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività; 5. Aerospazio e difesa), con relative traiettorie di sviluppo. La conformità andrà valutata tenendo conto del sistema di *governance* della strategia, che prevede la definizione di piani attuativi delle aree tematiche predette da parte di una apposita Cabina di regia (art. 1, commi 703 e ss. della L. 190/2014).

Qualora, poi, l'intervento sia attuato con bando del Fondo per la crescita sostenibile, gli obiettivi del bando stesso troveranno collocazione anche in una o più delle finalità del Fondo predetto, come individuate dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 83/2012 e s.m.i. (ad esempio, "promozione di progetti di

ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica", "rafforzamento della struttura produttiva", ecc.), con conseguente applicazione delle specifiche dettate per ciascuna di dette finalità dalla disciplina attuativa di cui al D.M. 8 marzo 2013.

2. DEFINIZIONI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Elenco delle definizioni e delle espressioni ricorrenti nel testo del bando.	• Utilizzo delle formulazioni presenti in atti normativi o amministrativi generali, ove esistenti *[V. Allegato C - Glossario delle definizioni di uso corrente].*	-

Descrizione:
Si tratta di un contenuto opzionale del bando, volto a facilitarne la lettura. I bandi contengono sovente, in apertura o successivamente all'esplicitazione delle finalità dell'intervento, una sezione dedicata alle "definizioni", contenente un elenco di termini utilizzati nel bando, con l'esplicitazione del significato tecnico che essi assumono nell'ambito del bando stesso. Dette definizioni possono essere individuate in via convenzionale per le specificità del bando ovvero possono recepire nozioni poste da norme generali. Per agevolare l'individuazione di queste ultime, l'Allegato C riporta un elenco delle principali definizioni ricorrenti nella materia di interesse, con l'indicazione della fonte di provenienza.

3. RISORSE DISPONIBILI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione della dotazione finanziaria dell'intervento; • Eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative; • Indicazione dei profili contabili; • Previsione di eventuali riserve di risorse.	• Riserva a favore delle MPMI e delle reti di imprese (Legge 180/2011, Statuto delle imprese, art. 16, comma 1) *[V. Allegato A – punto 1.1];* • Rating di legalità (D.L. 1/2012, art. 5-ter, comma 1; DM 57/2014, art. 3 *[V. Allegato A – punto 1.2];*	• Per la gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi del PON IC, utilizzo della contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati all'Unione europea e dalle

	• Nel caso di interventi che prevedono regimi in esenzione dalla notifica con dotazione annuale media di aiuti superiore a 150 milioni di euro, redazione del piano di valutazione al fine di consentirne l'applicabilità per un periodo maggiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore *[V. Allegato A – punto 5.1].*	Regioni, salvo utilizzo di strumenti finanziari.

Descrizione:
La presente sezione individua le risorse destinate all'intervento, specificandone fonte finanziaria (PON IC) e consistenza.

La sezione darà anche conto, se del caso, delle integrazioni di risorse disposte a valere su ulteriori fonti di finanziamento. L'integrazione può indicarsi anche in via eventuale (come astratta "possibilità" di integrazione ad opera di altre fonti di finanziamento delle quali si prevedono future destinazioni) e, in tal caso, avrà valore programmatico.

L'integrazione delle risorse, che in via generale può avvenire a valere su una molteplicità di fonti finanziarie - anche a titolarità regionale - per gli interventi del PON IC trova sovente copertura nella programmazione "complementare" che (ricalcando l'esperienza del PAC – Piano Azione Coesione del ciclo 2007 – 2013) utilizza le risorse "liberate" del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 183/1987 (i.e. le risorse derivanti alla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei programmi che prevedono l'intervento dei fondi europei per la coesione) e le ulteriori risorse individuate secondo i criteri di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

In particolare, gli interventi del PON IC possono avvalersi dell'integrazione finanziaria del "Programma operativo complementare Imprese e competitività" (POC IC) approvato con delibera CIPE n. 10 del 1 maggio 2016. Il POC IC trova, però, applicazione nelle sole Regioni meno sviluppate (Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e prevede due principali categorie d'intervento: interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese e interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale dei territori di destinazione. Il POC IC costituisce sovente un bacino finanziario supplementare in caso di aumentato fabbisogno per gli interventi attivati ("*overbooking*").

A fianco della programmazione complementare, le risorse del PON IC possono avvalersi delle risorse "aggiuntive" nazionali della politica di coesione proprie del Fondo per lo sviluppo e la coesione (D.Lgs. n. 88/2011) e, in particolare, delle risorse del "Piano operativo FCS" di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico, elaborato in conformità con le indicazioni della delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016. Il piano può operare nell'intero territorio nazionale e, oltre a prevedere interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI del Mezzogiorno attraverso il cofinanziamento dell'Iniziativa PMI 2014-2020, finanzia interventi per il sostegno agli investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni e interventi nel campo della "*space economy*".

La prospettiva sopra illustrata è quella dell'emanazione di un bando a valere su risorse del PON IC, che possono essere integrate, come detto, da ulteriori fonti di finanziamento. Qualora, invece, si operi in un'ottica inversa, per cui le risorse del Programma intervengano nell'ambito di interventi già disposti, l'Amministrazione avrà cura di assicurare il rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite per la programmazione 2014-2020. Ad esempio, potranno ammettersi al cofinanziamento i soli programmi/progetti conformi all'art. 65, par. 6, del Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale l'operazione non deve essere stata portata

materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione. Analogamente, sempre a titolo esemplificativo, potranno ammettersi i soli programmi/progetti conformi ai requisiti temporali di ammissibilità della spesa di cui all'art. 65, par. 2, del Reg. (UE) 1303/2013, nonché alle altre disposizioni in tema di ammissibilità della spesa cofinanziata. L'Amministrazione dovrà poi assicurare, in via generale, la coerenza dei programmi/progetti cofinanziati con i criteri di selezione delle operazioni del Programma.

La sezione dedicata alle risorse può eventualmente fornire indicazioni anche sui profili contabili. Le risorse dei programmi operativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico vengono di norma appostate nella contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726 (relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni), già contabilità per "Interventi aree depresse", ereditata - unitamente alla contabilità speciale n. 1201 prevista per l'erogazione dei finanziamenti agevolati – dalle modalità dei gestione del Fondo per l'innovazione tecnologica – FIT di cui alla legge n. 46/82. Per il presente ciclo di programmazione, le modalità di gestione contabile, per talune tipologie di interventi, si sono avvalse della disciplina dettata per gli "strumenti finanziari" (Titolo IV, articoli da 37 a 46, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 480/2014). In particolare, con decreto direttoriale del 9 maggio 2017 della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato costituito lo strumento finanziario FCS – PON IC, dedicato all'attuazione degli interventi dell'Asse I – Innovazione del Programma, e all'uopo sono state istituite delle apposite sezioni contabili per l'erogazione del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa, rispettivamente, nelle contabilità speciali n. 1201 e n. 1726.

Nella presente sezione del bando possono essere, altresì, individuate delle riserve di risorse a favore di determinate categorie di beneficiari, selezionate in funzione dell'obiettivo perseguito dall'intervento. Alcune di dette categorie, peraltro, sono predeterminate dal Legislatore: è il caso delle imprese di micro, piccola e media dimensione e delle reti di imprese, a favore delle quali - qualora figurino tra i destinatari dell'intervento - il bando con procedura valutativa o automatica deve prevedere una quota di risorse dedicata. È, altresì, il caso delle imprese in possesso del "rating di legalità", attributo che è spesso valorizzato come riserva di risorse, ferme restando le alternative modalità di valorizzazione previste dalle norme di riferimento, che consentono di tenere conto del rating in questione al fine anche dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo o di una preferenza in graduatoria.

Per entrambe le citate tipologie di riserve, richiamate nella tabella soprastante, l'Allegato A fornisce delle possibili formulazioni da inserire nel bando.

4. DESTINATARI/REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione della tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento (natura giuridica, dimensioni dell'impresa, altri requisiti dipendenti dalle finalità specifiche del bando);	• Assenza di sanzioni interdittive *ex* D.Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d) o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione *[V. Allegato A – punto 2.2]*;	• Limiti all'accesso di grandi imprese e ulteriori indicazioni in tema di requisiti soggettivi stabiliti in via generale nel PON IC (in particolare nella sezione 2, paragrafi 2.A.6 del Programma, che descrivono le

• Specificazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità derivanti: - dal rispetto di norme a presidio della legalità dell'impresa; - da altre condizioni poste anche a garanzia della solidità economico – finanziaria del proponente, salvo bandi specificamente rivolti al sostegno di situazioni di fragilità economica; - dal regime di aiuti utilizzato.	• Assenza di cause ostative ai sensi della disciplina antimafia (D.Lgs. 159/2011, art. 67 e da 82 a 99-bis) *[V. Allegato A – punto 2.1];* • Vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato *[V. Allegato A – punto 5.2; Allegato A – punto 5.5]*; • Rispetto delle condizioni eventualmente previste dalla norma istitutiva dell'intervento; • Rispetto delle condizioni previste dalla disciplina del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012 e s.m.i. e, in particolare, dal D.M. 8 marzo 2013 (se l'intervento è attuato con bando del Fondo per la crescita sostenibile).	singole azioni per ciascun asse del Programma) e declinati tra i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma come "criteri di ammissibilità" riferiti al "soggetto proponente" *[V. Allegato B – punto 1.1]*; • Equiparazione tra lavoratori autonomi e PMI (articolo 12, comma 2, della legge 81/2017 *[V. Allegato B – punto 2.1];* • Regolarità contributiva (per tutti i casi di agevolazioni cofinanziate finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi) *[V. Allegato B –punto 2.2]*.

Descrizione:

La sezione individua i soggetti che possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, definendone i requisiti specifici. La disciplina dei predetti requisiti dovrà essere volta a garantire contemporaneamente:

a) la selezione dei "destinatari" in coerenza con le finalità dell'intervento. Al riguardo la sezione dovrà specificare:

- la natura giuridica e i connessi caratteri dei destinatari, tenendo conto, tra l'altro, della nozione ampia di impresa adottata in sede europea per consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE (v. tra le molte, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, ribadita più recentemente dalla Sentenza 27 giugno 2017, n. C-74/16), nozione fatta propria anche dalla Commissione europea (già nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, pubblicata nella GUUE L 124 del 20 maggio 2003. Da ultimo v. anche Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, pubblicata in GUUE C 262 del 19 luglio 2016), che considera "impresa" qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento. L'approccio "sostanzialistico" dell'Unione europea è all'origine, peraltro, dell'equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell'accesso ai programmi operativi cofinanziati, recepita nell'ordinamento nazionale con la legge di stabilità per il 2006 (art. 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e oggi prevista dall'articolo 12 della legge n. 81/2017, che ha abrogato la norma della predetta legge di stabilità ed esteso l'equiparazione a tutti i lavoratori autonomi (v. Allegato B, richiamato nella tabella soprastante).

  Per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile, rileveranno, altresì, le specifiche fornite per i soggetti beneficiari per ciascuna delle diverse finalità del Fondo stesso dal D.M. 8 marzo 2013.

- i requisiti dimensionali delle imprese beneficiarie, i.e. se si tratta di micro, piccole e medie imprese ovvero di grandi imprese ovvero ancora di una sola delle predette categorie (definite secondo i criteri dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di cui alle altre fonti conformi nazionali e europee – v. l'allegato "Glossario" -) tenendo conto, peraltro, dei limiti individuati dal Programma operativo, prevalentemente rivolto a imprese di ridotte dimensioni (v. criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza di cui all'Allegato B richiamato nella tabella soprastante).
- il settore o ambito in cui le imprese beneficiarie devono operare o, viceversa, i settori esclusi, tenuto conto, tra l'altro, dei limiti derivanti dal regime di aiuti utilizzato, dal quale possono derivare specifiche esclusioni settoriali (secondo quanto specificato nell'Allegato A, punto 5 richiamato nella tabella soprastante).

b) l'esclusione dai benefici dei soggetti non in regola con le norme nazionali poste a presidio della legalità dell'impresa (ad esempio, sotto i profili richiamati in tabella, della regolarità contributiva e dell'insussistenza di sanzioni interdittive, nonché dell'assenza di condizioni ostative ai sensi della normativa antimafia, così come in dipendenza di altre cause che limitano o escludono la capacità dell'impresa di contrarre con la P.A.).

c) l'esclusione di soggetti che *a priori* non garantiscono un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, secondo le norme sull'utilizzo dei fondi SIE (v. art. 125, par. 3, lettera d), del Reg. 1303/2013, art. 3, par. 3, lett. d,) del Reg. 1301/2013) e derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto questo profilo, rileveranno particolarmente le condizioni volte ad escludere dall'ammissione ai benefici le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

   Per quanto riguarda le tipologie di procedure concorsuali rilevanti ai fini dell'esclusione in parola, sebbene la formulazione della condizione, nel bando, possa assumere forma generica, si segnalano, anche ai fini delle verifiche operate dall'Amministrazione in sede di istruttoria, alcune evoluzioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria, che hanno chiarito l'appartenenza piena ed effettiva di alcuni istituti della Legge Fallimentare, considerati in passato degli ibridi, al campo delle procedure concorsuali.

   Si fa riferimento anzitutto al "concordato preventivo con continuità aziendale", in merito al quale, con sentenza del 06/07/2017, la Corte di Giustizia UE (CGUE) ha chiarito che la "*nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» (…) riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché dette procedure sono avviate d'ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell'impresa interessata*". Il rispetto del requisito, però, deve essere contestualizzato in relazione al momento del procedimento agevolativo in cui interviene: la sentenza ha specificato infatti che "*l'aiuto non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell'aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza*"; pertanto, nei bandi, il requisito sarà richiesto alla data di presentazione della domanda e verificato in sede di concessione, fermo restando che l'autorità concedente può prevedere condizioni di revoca delle agevolazioni laddove l'apertura della procedura concorsuale successivamente alla concessione delle agevolazioni comporti il venir meno di requisiti soggettivi (per esempio, capacità di rimborsare il finanziamento agevolato) o oggettivi (per esempio, capacità di terminare un investimento o di beneficiarne delle ricadute, vincolo di mantenimento dei beni incentivati, etc.) richiesti per il mantenimento delle agevolazioni in relazione al tipo di strumento.

   Sempre in merito al concordato preventivo con continuità aziendale, rileva un altrettanto recente giudizio sull'omologazione del concordato, previsto da tale procedura e che in passato ha fatto supporre l'avvenuta chiusura della stessa. Con sentenza del 10/04/2017, il TAR di Trento ha confermato al

contrario che "*è legittima l'esclusione di una impresa in concordato preventivo omologato dalla procedura finalizzata all'elargizione di agevolazioni pubbliche*" in quanto "*riconoscere il diritto alle agevolazioni significherebbe consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell'equilibrio dell'impresa con le sue forze, sia del beneficio economico richiesto*".

Con riferimento alle disposizioni in materia di "accordo di ristrutturazione dei debiti", si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione (18/01/2018), la quale ha stabilito che "*l'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della L.F. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore... L'appartenenza al diritto concorsuale può del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisioni nelle quali [la] Corte ha accostato l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento*".

d) il rispetto di ulteriori condizioni particolari derivanti dallo specifico regime di aiuti utilizzato (secondo quanto specificato nell' Allegato A, punto 5 richiamato nella tabella soprastante).

Declinando quanto sopra per facilitare la scrittura del bando, la presente sezione dovrà indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando:

- micro, piccole e medie imprese (e imprese di grandi dimensioni, se del caso e specificandone le condizioni) costituite in forma societaria (se del caso) organismi e centri di ricerca (se del caso);
- in forma singola o associata in consorzi, reti di imprese, altre associazioni (se del caso e specificandone le condizioni, ad esempio una composizione prestabilita. Per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile, nel caso di interventi per ricerca e sviluppo, sono fornite specifiche indicazioni circa la presentazione da parte di più soggetti in forma congiunta – v. art. 7, commi 2 e 3, del D.M. 8 marzo 2018);
- operanti in via prevalente in dati settori, eventualmente identificati da specifici codici ATECO (se del caso). In alcuni casi, il requisito potrà essere formulato, al contrario, con l'indicazione dell'esclusione delle imprese operanti in determinati settori;
- lavoratori autonomi (nei bandi rivolti alle MPMI, per effetto dell'equiparazione di cui alla legge n. 81/2017).

Alla data di presentazione della domanda i predetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese (o ad una determinata sezione dello stesso) (se del caso);
- essere costituiti da almeno o da non più di un dato periodo (se del caso);
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nell'area del Programma (o in quella più limitata dello specifico intervento). Per le imprese prive di sede o unità operativa nella predetta area al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso (risulterebbe in violazione con il diritto dell'Unione un requisito di stabilimento riferito alla data della domanda);

- non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente bando e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso (nel caso di aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del Reg. 651/2014).

Inoltre, disposizioni particolari saranno dettate:

- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti o in ragione della particolare natura giuridica dei soggetti (es. organismi di ricerca), cui, comunque, i requisiti previsti per le imprese si applicheranno in quanto compatibili;
- per il rispetto di altre condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile;
- per il rispetto di specifichi requisiti soggettivi richiesti dal Programma operativo individuati dal documento «*Criteri di selezione delle operazioni del PON "Imprese e competitività"»* approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti:

- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- privi di eventuali ulteriori requisiti di "moralità" che l'Amministrazione intenda prevedere, in analogia con la materia degli appalti pubblici (v. il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, recante "*Motivi di esclusione*");
- che si trovano in una delle condizioni di difficoltà, così come definite all'art. 2, punto 18, lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 (il requisito è definito dal Reg. 651/2014, tuttavia esso va stabilito in via generale, a prescindere dal regime di aiuti, per il sostegno delle risorse FESR, per effetto dell'art. 3, par. 3, lett. d,) del Reg. 1301/2013 - regolamento di Fondo FESR -).

Non possono, inoltre, beneficiare delle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tal fine la concessione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al decreto legislativo precitato.

La sezione riporterà anche una disposizione di carattere generale, per l'ipotesi di impresa estera, ad esempio stabilendo che il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa nel territorio dello Stato, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione, secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

5. PROGRAMMI/PROGETTI AMMISSIBILI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC

• Individuazione della tipologia di programma/progetto oggetto dell'intervento; • Richiamo dell'area geografica di intervento; • Eventuali soglie minime o massime di costi ammissibili, comprese soglie per singolo proponente in caso sia ammessa la possibilità di presentazione di programmi/progetti da parte di più soggetti congiuntamente; • Durata e termini di realizzazione dei programmi/progetti compatibili con il periodo di ammissibilità della spesa.	• Vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato *[V. Allegato A – punto 5.3; Allegato A - punto 5.6]* • Rispetto delle condizioni previste dalla disciplina del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012 e s.m.i. e, in particolare, dal D.M. 8 marzo 2013 (se l'intervento è attuato con bando del Fondo per la crescita sostenibile);	• Rispetto delle tipologie di intervento stabilite in via generale nel PON IC (in particolare nella sezione 2, paragrafi 2.A.6 del Programma, che descrivono le singole azioni per ciascun asse del Programma) e declinate tra i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma come "criteri di ammissibilità" riferiti alla "proposta progettuale" *[V. Allegato B – punto 1.1]*; • Rispetto del periodo di ammissibilità della spesa di cui all'art. 2, comma 2, punto c), del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 e all'art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1303/2013.

Descrizione:

La sezione individua i programmi/progetti ammissibili alle agevolazioni, definendone le caratteristiche specifiche. Queste dovranno essere coerenti con le finalità dell'intervento e rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e europee. A tal fine la disciplina contenuta nella sezione dovrà definire:

a) la tipologia dei programmi/progetti ammissibili, specificandone il settore ovvero l'ambito tematico e le relative caratteristiche (ad esempio, programmi di investimento innovativi relativi alla produzione di beni nei settori dell'industria, etc, che prevedono l'utilizzo di particolari tecnologie e processi produttivi; progetti di ricerca e sviluppo, realizzati in ambiti strategici predefiniti; etc.).
La definizione della tipologia dovrà avvenire in coerenza con i contenuti dell'azione del Programma alla quale è data attuazione e con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza, richiamati nella tabella soprastante. Questi ultimi, in particolare, prevedono in alcuni casi criteri di selezione generali applicabili per Asse del Programma (ad esempio, nell'Asse I –Innovazione, tutti i progetti devono essere riferibili agli ambiti applicativi individuati dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente) e criteri specifici per ciascuna azione, che includono diversi requisiti di ammissibilità della "proposta progettuale".
Per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile, rileveranno, altresì, le specifiche fornite per i programmi/progetti con riferimento a ciascuna finalità del Fondo stesso dal D.M. 8 marzo 2013 (ad esempio, tanto per i progetti in ricerca e sviluppo che per i programmi ascrivibili alla finalità di rafforzamento della struttura produttiva del Paese, è stabilito in diversi casi un legame con lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»).

b) le condizioni generali di ammissibilità dei predetti programmi/progetti. In tale contesto, la sezione specificherà che i predetti programmi/progetti devono:
   - essere realizzati nell'ambito dell'area geografica di intervento (definita nel rispetto dell'area d'intervento del Programma e, in particolare, di quella prevista per ciascun Asse del Programma stesso);

- possedere una determinata dimensione finanziaria: si tratta di un contenuto eventuale, da stabilire qualora la dimensione finanziaria risulti funzionale alle specificità dell'intervento. La sezione potrà, a tal fine, definire delle soglie minime e/o massime dei costi ammissibili del progetto/programma. Ove siano ammessi progetti/programmi presentati in forma congiunta da più soggetti, la sezione potrà, altresì, stabilire una soglia minima di costi a carico dei singoli partecipanti.
  Nel caso di bandi del Fondo per la crescita sostenibile, inoltre, la relativa disciplina attuativa fa espresso riferimento alla previsione di soglie minime (v. art. 4 del D.M. 8 marzo 2013, "*Requisiti generali*", che al comma 2 stabilisce che: *"[…] la dimensione finanziaria complessiva dei programmi o progetti non deve essere inferiore alle soglie minime, individuate dai bandi o direttive attuative […], in relazione sia al settore di attività sia alla tipologia dell'investimento*");
- essere realizzati entro un tempo predefinito: la durata (ad esempio, dodici, ventiquattro, trentasei mesi) decorrerà normalmente dall'atto di ammissione al beneficio. La sezione potrà anche individuare la possibilità di proroga dei termini di realizzazione e dettarne eventualmente le modalità di richiesta e autorizzazione.
  La durata dei programmi/progetti dovrà, in ogni caso, risultare compatibile con le disposizioni europee e nazionali in tema di ammissibilità della spesa: sebbene la disciplina delle spese e dei termini di rendicontazione formi oggetto di altre sezioni del bando, la definizione dei termini di realizzazione dei programmi o progetti dovrà assicurare la riferibilità dei costi di realizzazione al periodo di ammissibilità della spesa (1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023).

c) le ulteriori condizioni derivanti dal regime di aiuti utilizzato, secondo quanto precisato dall'Allegato A, punto 5, citato nella tabella soprastante.
   Tra queste, ferme restando le specifiche contenute in allegato, si menzionano le condizioni dirette ad assicurare il rispetto del principio dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, principio presente in diverse fonti europee (regolamenti, decisioni, orientamenti, etc.) in materia di aiuti di Stato (nel caso di aiuti in esenzione, v. art. 6 del regolamento (Ue) n. 651/2014), fatti salvi, comunque, gli aiuti in *de minimis*, cui detto principio non si applica. Il principio, peraltro, è coerente, sebbene ben più restrittivo, con previsioni dettate anche nel contesto della disciplina dell'ammissibilità della spesa contenuta nel regolamento generale dei fondi SIE (v. art. 65, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai sensi del quale "*Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario*"). L'effetto di incentivazione, tradizionalmente collegato al concetto di necessità dell'aiuto (l'aiuto deve essere necessario affinché l'impresa realizzi un'operazione, tale che essa, in assenza di aiuto, non l'avrebbe realizzata o l'avrebbe realizzata diversamente: l'aiuto, quindi, deve modificare il "comportamento" dell'impresa che lo riceve e non solo sovvenzionare attività che essa avrebbe intrapreso comunque), ha una disciplina diversificata in funzione del soggetto beneficiario (grande impresa o PMI) e della tipologia di aiuti e, sebbene possa esigere anche un'analisi controfattuale, volta a comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto, in molti casi si limita a determinare la necessità che l'impresa beneficiaria non abbia avviato la realizzazione del progetto prima della data di presentazione della domanda di aiuto. All'effetto di incentivazione si collegano, quindi, previsioni frequentemente presenti nei bandi in tema di "avvio dei lavori". La presente sezione, pertanto, per tutti gli interventi che prevedono aiuti cui sono applicabili norme in materia di effetto incentivante, dovrebbe prevedere una disposizione che specifichi, ai fini dell'ammissibilità del programma/progetto, che essi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Per la definizione di "avvio dei lavori" si rinvia all'allegato "*Glossario delle definizioni di uso corrente*".

6. SPESE AMMISSIBILI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione delle tipologie di spese ammesse; • Esplicitazione delle condizioni di ammissibilità delle stesse; • Indicazione delle spese limitate o escluse.	• Coerenza con le finalità dell'intervento; • Vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato (periodo di applicazione del regolamento e tipologia di costi).	- Rispetto delle norme europee e nazionali in tema di ammissibilità della spesa relativa a programmi cofinanziati da fondi SIE (v. Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare artt. da 65 a 71 e art. 131, Regolamento delegato (UE) 480/2014, D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, D.D. 6 marzo 2017) *[V. Allegato B – punto 3.1]*;

Descrizione:

La presente sezione del bando definisce quali delle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto/programma configurano "spese ammissibili" alle agevolazioni.

La definizione della disciplina terrà conto delle diverse condizioni applicabili. In particolare, una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato dall'amministrazione per l'attribuzione del beneficio, questo a prescindere dalla fonte finanziaria.

In caso di utilizzo di risorse afferenti al PON IC (quindi risorse FESR) è necessario, inoltre, che la spesa rispetti tutti i vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, al fine di consentire la rendicontazione delle spese alla Commissione europea. In questo caso l'ammissibilità di una determinata spesa dipenderà dal combinato disposto di diverse norme di riferimento:

- Normativa sugli aiuti di Stato;
- Regolamenti europei in materia di programmazione e utilizzo dei fondi SIE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 e Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- Normativa nazionale, attualmente dettata, in particolare, dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 ("*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*"). Lo stesso regolamento si applica, peraltro, anche alle spese a valere sui programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014 – 2020 (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 22/2018).

Ulteriori condizioni specifiche possono poi essere poste in funzione delle particolari finalità e caratteristiche dell'intervento.

Alle norme nazionali (la principale delle quali è data attualmente dal citato D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che nel presente ciclo di programmazione sostituisce il D.P.R. 196/2008) rinvia, in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale "*L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi*". Il rapporto tra le varie fonti è, poi, esplicitato dal medesimo D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, che all'art. 1, comma 3, dispone che "*le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti"* sui fondi SIE. Il medesimo D.P.R. fa salve, altresì, le condizioni "*più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti*" (art. 1, comma 6, del D.P.R. n. 22/2018).

Ne deriva che, nella scrittura del bando, si pone la necessità di comparare le diverse fonti nei casi in cui esse insistano sullo stesso oggetto, facendo propria e traducendo nella disciplina dell'intervento la norma più restrittiva.

Ciò premesso, i contenuti della disciplina delle spese ammissibili dovranno individuare:

a) la tipologia delle spese ammissibili (ad esempio, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, personale con determinate tipologie contrattuali, servizi di consulenze, brevetti, spese generali, ecc.).

b) le condizioni generali di ammissibilità delle spese. In tale contesto, le disposizioni previste dalla sezione dovranno essere volte a garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON IC. Tra i principali, a norma dell'articolo art. 2, comma 2, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - che opera una ricognizione delle generali condizioni poste dai regolamenti dei fondi SIE - è stabilito che la spesa deve essere:
   - pertinente e imputabile all'operazione (quindi al programma o progetto);
   - effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta. Sono fatte salve le previsioni che ammettono a determinate condizioni modalità di rimborso delle spese sulla base di costi semplificati (art. 2, comma 2, punto b), del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 e art. 131, paragrafo 2, del Regolamento (UE)1303/2013). Dette previsioni (per il cui approfondimento si rinvia alla sezione 9 del presente documento, che tratta le modalità di erogazione e rendicontazione), a seguito dell'intervento del c.d. regolamento Omnibus – Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 (che, peraltro, ha esteso le ipotesi di ricorso a detta semplificata modalità di rendicontazione) sono oggi recate dall'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad e), 68, 68 bis e 68 ter del Regolamento (UE)1303/2013).
   - sostenuta (e pagata) nel periodo di ammissibilità, vale a dire tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023 (art. 2 comma 2 punto c) del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 e art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE)1303/2013);
   - tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento (art. 2, comma 2, punto d), del D.P.R. 5 febbraio 2018);
   - contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione (art. 2, comma 2, punto e), del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22). Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE)

1303/2013, il beneficiario coinvolto nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti deve inoltre dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

Ai principi sopra richiamati, si aggiunge anche un altro aspetto da considerare, ovvero il divieto di doppio finanziamento, in base al quale un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma (art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013). A tal fine la disciplina della documentazione giustificativa delle spese dovrà recare delle specifiche previsioni atte a garantire il rispetto del divieto.

Per completezza, va rammentato che una conforme ricognizione dei vincoli generali, accompagnata da indicazioni operative per le strutture preposte al processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati a valere sul PON IC, è presente anche del decreto direttoriale 6 marzo 2017 della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, atto che ha, invero, contenuto più ampio rispetto ai profili di ammissibilità della spesa e che, in ogni caso, nelle more dell'adozione del citato D.P.R. nel 2018, ha facilitato l'individuazione delle diverse condizioni poste dalle norme europee anche nella materia oggetto della presente sezione ed è sovente richiamato nei bandi del PON IC.

c) le limitazioni o esclusioni specifiche per alcune tipologie di spese
Ferme restando le specifiche limitazioni o le condizioni ulteriori derivanti dal regime di aiuti utilizzato o indotte dalle scelte operate dall'Amministrazione in funzione della specificità del bando (ad esempio, per alcune voci di spesa, l'Amministrazione potrebbe voler limitare la relativa incidenza ad una percentuale del totale della spesa ovvero potrebbe volerle completamente escludere), la sezione indicherà o rinvierà ad una serie di condizioni e limiti specifici di ammissibilità, stabiliti dalle norme in tema di ammissibilità della spesa cofinanziata (cfr. D.P.R. n. 22/2018) con riferimento ad alcune forme di sostegno (ad esempio, credito d'imposta, esonero contributivo) e per particolari tipologie di spese (es. acquisto di materiale usato, locazione finanziaria, acquisto di terreni, IVA).

Tra queste si segnala l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati, non ammesso per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali precitate per operazioni a tutela dell'ambiente (art. 69, paragrafo 3, punto b) del Regolamento (UE)1303/2013, riportato nel D.P.R. n. 22/2018).

Quanto all'imposta sul valore aggiunto, questa non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA (Art. 69, paragrafo 3, punto c), del Regolamento (UE)1303/2013, riportato nel D.P.R. n. 22/2018);

La sezione individuerà, infine, le tipologie di spese comunque escluse dalle agevolazioni. Alcune esclusioni sono stabilite dalla normativa di riferimento. In particolare, non sono in ogni caso ammissibili ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 13 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, tra gli altri:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (art. 69 paragrafo 3 punto a) del Regolamento (UE)1303/2013);
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie (art. 13, comma 1, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22);

- i deprezzamenti e le passività, gli interessi di mora, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari (Art. 13 comma 2 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22).

In via generale, occorre poi tenere conto, nella disciplina delle spese, delle limitazioni esistenti rispetto alle "spese di funzionamento", ossia le spese correnti destinate a garantire il funzionamento dell'impresa (ad esempio, le spese di personale e le spese amministrative, comprese le spese generali). In particolare mentre gli aiuti al funzionamento (per tali intendendo gli aiuti privi di carattere innovativo o di sviluppo, che si limitano a coprire spese di ordinaria amministrazione e la gestione corrente di una impresa), salvo eccezioni, sono incompatibili con il mercato comune, le spese di funzionamento sono ammissibili entro certe condizioni nell'ambito di alcune categorie di aiuti (ad esempio, nel regolamento generale di esenzione, sono ammissibili nell'ambito degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo).
I regolamenti *de minimis* non contemplano, invece, particolari limitazioni di spese nei rispettivi settori di applicazione.

L'Allegato B, punto 3, richiamato nella tabella soprastante traduce i suddetti vincoli di ammissibilità, derivanti dall'utilizzo delle risorse FESR, in una possibile formulazione da inserire nel bando. I criteri di ammissibilità definiti dalla sezione troveranno, poi, riscontro e, in alcuni casi, declinazione nella disciplina delle erogazioni e delle correlate modalità di rendicontazione delle spese (sezione 9).

7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione del regime di aiuti utilizzato; • Individuazione della forma di aiuto prescelta; • Indicazione del limite di copertura delle spese ammissibili; • Eventuali disposizioni in tema di "mezzi propri" (necessità di una percentuale minima di copertura finanziaria del programma attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico);	• Limiti derivanti dai massimali di aiuto concedibili (in caso di aiuti *de minimis*) e dalle intensità massime di aiuto stabilite in funzione dell'inquadramento comunitario della misura di aiuto e altri vincoli in funzione del regime di aiuto *[V. Allegato A – punto 5.4 e Allegato A – punto 5.7]*. • Nel caso di finanziamento agevolato, riferimento alla metodologia di calcolo dell'aiuto di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02; • Nel caso di aiuti concessi sotto forma di garanzia a PMI e *mid-cap*, in funzione della	• Rispetto delle tipologie di intervento stabilite in via generale nel PON IC (in particolare nella sezione 2, paragrafi 2.A.6 del Programma, che descrivono le singole azioni per ciascun asse del Programma); • Divieto di doppio finanziamento della medesima spesa (art. 65, par. 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013; art. 3 del DD 7 marzo 2017; art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22/2018) *[V. Allegato B – punto 3.2]*.

• Disposizioni sul cumulo.	dimensione d'impresa, si fa riferimento alla decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "*metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*", notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 ovvero alla decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016, con la quale la Commissione europea ha approvato il "*metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese mid-cap*", notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 – 2015/N) in data 12 ottobre 2015.	

Descrizione:

La presente sezione del bando individua le agevolazioni concedibili, in particolare indicando:

a) il regime di aiuti di riferimento con la menzione della specifica base giuridica (regolamento europeo *de minimis* o di esenzione ovvero estremi dell'aiuto notificato);

b) la forma di aiuto prescelta. In proposito, all'interno delle due macrocategorie costituite dalle "sovvenzioni" e degli aiuti "rimborsabili", le forme di aiuto sono molteplici e individuate, con finalità diverse, da una pluralità di fonti. Oltre alle forme già censite dal D.Lgs. n. 123/98 (v. art.7), ulteriori forme (ad es. *venture capital*) sono individuate dalla disciplina del Fondo per la crescita sostenibile (D.M. 8 marzo 2013). Una declinazione delle diverse forme è, poi, contenuta all'interno dei regolamenti di esenzione e *de minimis*, che individuano, in funzione delle forma aiuto, le condizioni per ritenere un aiuto "trasparente", per tale intendendo l'aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) *ex ante* senza dover effettuare una valutazione dei rischi. In particolare, i predetti regolamenti individuano:
   - gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
   - gli aiuti concessi sotto forma di prestiti;
   - gli aiuti concessi sotto forma di garanzie;
   - gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali;
   - gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio;
   - gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili.

Dalla forma di aiuto prescelta deriverà, ovviamente, una diversa disciplina e diverse modalità di erogazione. In via generale, comunque, nel caso di aiuti erogabili in più rate, l'articolo 7 del Regolamento (UE) 651/2014 stabilisce che quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione ed il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

c) il limite di copertura delle spese ammissibili. L'importo di aiuto concedibile varia a seconda del regime di aiuti e del settore/categoria di aiuti prescelto (v. Allegato A richiamato nella tabella soprastante).
Nel caso di aiuti in forma di finanziamento agevolato, ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile (o del rispetto del massimale, nel caso di aiuti *de minimis*), per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento è definito a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale comunicazione prevede che il tasso di attualizzazione sia determinato prendendo il tasso base fissato dalla Commissione (calcolato sull'IBOR a 1 anno basato sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati) più 100 punti base. Nel caso del finanziamento agevolato l'aiuto è dato dalla differenza tra il tasso di mercato e il tasso agevolato. Al fine di quantificare il tasso di mercato la Commissione, all'interno della predetta Comunicazione, indica la metodologia per definire il tasso di riferimento; quest'ultimo è dato dal tasso base fissato dalla Commissione aggiungendo un margine, calcolato in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa. Per quanto attiene al rating, la predetta Comunicazione prevede che lo stesso possa provenire da specifiche agenzie ovvero da sistemi di rating nazionali o da quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento.
Nel caso di aiuti concessi sotto forma di garanzia, per stabilire l'elemento di aiuto si fa riferimento alla metodologia nazionale di calcolo delle garanzie a favore delle PMI di cui alla decisione della Commissione C(2010)4505 definitivo. Detta comunicazione approva il metodo di calcolo notificato dalle Autorità italiane (Ministero dello sviluppo economico) e elaborato sulla base di parametri (fattore di rischio e costi amministrativi) determinati sulla scorta dei dati storici del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, considerati rappresentativi dell'intero panorama delle PMI italiane potenzialmente beneficiarie dei regimi pubblici di garanzia, anche diversi dal predetto Fondo e gestiti ad esempio a livello locale dalle Regioni. Nel 2016, inoltre, la Commissione europea ha approvato, sempre su notifica predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, il metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese *mid-cap* (decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016).

d) eventuale previsione di una percentuale minima di copertura finanziaria del programma da parte del soggetto beneficiario. Si tratta di una previsione eventuale del bando, salvo particolari vincoli derivanti dal regime di aiuti. Ad esempio, con riferimento agli aiuti a finalità regionale di cui all'art. 14 del Regolamento n. 651/2014, tra i requisiti di ammissibilità, è stabilito che l'impresa proponente deve apportare un proprio contributo per una quota pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili.

Il contributo finanziario deve essere apportato o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Anche in assenza di vincolo normativo, l'Amministrazione può individuare una percentuale di copertura delle spese esente da aiuto come necessaria ovvero può disciplinarla quale elemento premiante (ad esempio, per una maggiorazione di punteggio).

La presente sezione indicherà, quindi, anche le modalità e i termini di dimostrazione dell'apporto di mezzi propri.

e) disposizioni sul cumulo degli aiuti, tenendo conto delle disposizioni specifiche dettate dal regime di aiuti e dei vincoli previsti dal Regolamento 1303/2013 in tema di ammissibilità della spesa e di divieto di doppio finanziamento della stessa.

8. PROCEDURA DI ACCESSO

Contenuto/opzioni	**Vincoli di carattere generale**	**Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC**
• Individuazione della procedura di accesso, selezionando uno dei moduli procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 123/1998, artt. 4, 5 e 6 (procedimento automatico, valutativo, negoziale); • Per le procedure valutative e negoziali, esplicitazione dei criteri di valutazione (con riferimento al soggetto proponente e alla qualità della proposta) e degli eventuali meccanismi di premialità; • Indicazione di modalità e termini per la presentazione dell'istanza di agevolazione, inclusa la documentazione da trasmettere a corredo dell'istanza medesima; • Indicazione dei termini di conclusione dell'istruttoria e delle modalità di comunicazioni degli esiti.	• Rispetto dei moduli procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 123/1998; • Preferenza per la procedura di tipo negoziale nei bandi del Fondo per la crescita sostenibile (art. 15, comma 4, D.M. 8 marzo 2013); • Obblighi di pubblicità legale, in modo particolare con riferimento alla disponibilità delle risorse (art. 2 del D.Lgs. 123/1998) [*V. Allegato A – punto 6.1*]; • Richiesta della documentazione c.d. antimafia (D.Lgs. 159/2011,art. 67 e da 82 a 99-*bis*) [*V. Allegato A – punto 2.1*]; • Registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 e s.m.i. [*V. Allegato A – punto 2.3*]; • Obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette [*V. Allegato A – punto 2.4*].	• Coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma [*V. Allegato B – punto 1.1*].
Descrizione:		

La presente sezione del bando definisce la procedura attraverso cui i destinatari dell'intervento possono accedere alle agevolazioni, delineando le modalità di presentazione dell'istanza e della selezione operata dall'amministrazione procedente. La principale fonte normativa di riferimento nella materia è costituita dal decreto legislativo n. 123/1998, che individua tre possibili moduli procedurali:
- la procedura "automatica" (art. 4);
- la procedura "valutativa" (art. 5), che può a sua volta svolgersi con procedimento "a graduatoria" (art. 5, comma 2) o "a sportello" " (art. 5, comma 3);
- la procedura "negoziale" (art. 6).

Indipendentemente dalla procedura adottata, l'iter per l'accesso ai benefici si configura tipicamente come procedimento amministrativo su istanza di parte, che si svolge nel quadro delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"). Dette garanzie (ad esempio, contraddittorio ai sensi dell'articolo 10-bis della predetta legge in caso di rigetto dell'istanza) possono essere menzionate o meno nell'ambito del bando ma devono in ogni caso essere rispettate dall'amministrazione procedente.
La scelta tra l'una o l'altra procedura dipende dalla complessità dell'intervento, in particolare dalla necessità, per il raggiungimento delle finalità perseguite, di svolgimento di un'istruttoria più o meno articolata o di coinvolgimento di un maggior numero di portatori d'interessi.

Sintetizzando i contenuti individuati dal decreto legislativo n. 123/1998 (e rinviando alla norma per i profili di maggior dettaglio), la procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. In detta procedura, a fronte della presentazione di una domanda/dichiarazione dell'interessato attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, unitamente alla documentazione necessaria per gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia, il soggetto competente si limita ad accertare esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. L'istruttoria è eseguita rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e deve concludersi, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, con una comunicazione formale all'impresa istante di concessione o di diniego. Detta procedura costituisce il modello di diversi incentivi di natura fiscale.

La procedura valutativa presuppone, invece, "*progetti o programmi organici e complessi*" e comporta, conseguentemente, un'istruttoria più articolata che include la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesta l'agevolazione. In via generale, la norma prevede che siano verificati:
- il perseguimento da parte del programma presentato degli obiettivi cui la normativa di riferimento si rivolge;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
-il corretto inquadramento dell'azione imprenditoriale tra le tipologie di programmi ammessi al beneficio;
- la congruità delle spese indicate.
L'istruttoria può, inoltre, essere diretta (e normalmente è così congegnata) alla verifica della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.
In questo caso, essa viene condotta con l'ausilio di modelli di indagine rivolti a verificare la reale redditività del programma proposto, le caratteristiche del mercato di riferimento, il piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale.
Nell'ambito della macrocategoria dei procedimenti valutativi, la norma distingue le due precitate sottocategorie dei procedimenti:
- "a graduatoria", in cui la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati (ne è un esempio tradizionale la procedura di accesso alle agevolazioni di cui alla L. 488/1992);

- “a sportello”, in cui l’istruttoria delle iniziative è condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, e sono definite soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria medesima (per citare un esempio recente, è il caso del bando Macchinari innovativi del Ministero dello sviluppo economico di cui al D.M. 9 marzo 2018).
La norma fissa infine un termine massimo per la conclusione dell’istruttoria, pari a sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

La procedura negoziale, infine, “*si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata*”. Sono, dunque, due le finalità di sviluppo in cui la predetta procedura trova applicazione: “territoriale” (la concertazione trova in tal caso fondamento nella possibilità di coinvolgimento, anche finanziario, di una pluralità di soggetti, inclusi gli enti territoriali interessati) e “settoriale” (qualora l’intervento sia rivolto a ben definiti obiettivi di sostegno pubblico, per esempio, allo sviluppo di aree tecnologiche di particolare rilievo per il Paese, che possono richiedere anche una platea articolata di destinatari). Nella prassi, la procedura negoziale è sovente utilizzata per il sostegno a progetti di rilevanti dimensioni e che presentano finalità di sviluppo strategico. Applicazioni recenti della procedura sono costituite, ad esempio, dai bandi del Ministero dello sviluppo economico Industria sostenibile e Agenda digitale di cui al DM 1° giugno 2016.
La concertazione avviene comunque sempre previa predeterminazione dei criteri di selezione in bandi e l'attività istruttoria è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

Infine, quale criterio invero prevalentemente programmatico, che non preclude una diversa scelta “*qualora strettamente necessario in relazione alla finalità e agli obiettivi degli interventi da attuare*,” per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile è stabilito che il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui al citato art. 6 del precitato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (cfr. art. 15, comma 4, D.M. 8 marzo 2013).

Nel caso di utilizzo delle procedure valutative e negoziali, il bando espliciterà i criteri di selezione e potrà eventualmente individuare criteri di premialità (ad esempio, punteggio aggiuntivo in funzione della capacità di autofinanziamento dell’impresa ovvero attribuito alle imprese in possesso del rating di legalità, ove questo non sia valorizzato per la costituzione di una riserva di risorse - cfr. sezione 2 del presente documento).

Il bando indicherà poi tempi e modalità di conclusione dell’istruttoria, tenendo conto dei termini previsti dalle sopra richiamate norme di cui al decreto legislativo 123/1998, nonché la forma e i contenuti dell’atto che determina l’ammissione ai benefici. Quest’ultimo, negli interventi che prevedono un’ampia platea di beneficiari, potrà assumere anche le vesti di provvedimento cumulativo, recante l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, come previsto in recenti interventi del Ministero dello sviluppo economico che prevedono aiuti sotto forma di “voucher”. Quale che sia la procedura prescelta, il bando avrà cura di esplicitare taluni vincoli esistenti nell’ambito della procedura di accesso, i principali dei quali sono richiamati nella tabella soprastante, che rinvia alle formulazioni-tipo di possibile inserimento nel bando stesso. Tra i predetti vincoli, rinviando agli allegati citati in tabella per un maggiore dettaglio, si segnala la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e s.m.i. e l’obbligo di riportare negli atti di concessione lo specifico codice rilasciato dal Registro, a pena di inefficacia dell’atto di concessione medesimo.

Sebbene ciò non impatti sulla scrittura del bando, si segnala da ultimo che dalla scelta della procedura selezionata conseguirà l’applicazione di una diversa disciplina in tema di pubblicità legale dei bandi. Rinviando sull’argomento alla Sezione 5 dell’Allegato A – “*Obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione*”, si precisa già in questa sede che nelle procedure valutative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, il soggetto competente è tenuto alla

comunicazione dei requisiti, delle modalità e delle condizioni concernenti i procedimenti, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande.

9. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione delle modalità di erogazione delle agevolazioni; • Individuazione delle modalità di erogazione dell'eventuale anticipo e delle garanzie che il beneficiario è tenuto a presentare; • Individuazione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario; • Individuazione delle verifiche propedeutiche all'erogazione svolte dall'Amministrazione e dei termini per l'erogazione delle agevolazioni.	• Rispetto della regola Deggendorf (eccetto aiuti in *de minimis*) *[V. Allegato A – punto 3.1]*; • Verifica della regolarità contributiva nel caso di agevolazioni per la realizzazione di investimenti *[V. Allegato A – punto 3.3]*; • Intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare *[V. Allegato A – punto 3.4];* • Verifica inadempimenti ex art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 – Esclusione in caso di interventi cofinanziati *[V. Allegato A – punto 3.2];* • Obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette *[V. Allegato A – punto 2.4]*.	• Nel caso sia prevista l'erogazione di un anticipo, rispetto delle disposizioni previste dall'art. 131, comma 4, del Reg. (UE) 1303/2013; • Rispetto del termine di 90 giorni per l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari previsto dall'art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013; • Divieto di doppio finanziamento della medesima spesa (art. 65, par. 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 3 del DD 7 marzo 2017, art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22/2018) *[V. Allegato B – punto 3.2];* • Obbligo di tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari *[V. Allegato B – punto 3.3];*

Descrizione:
La sezione definisce le procedure e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Le procedure di erogazione dipendono, in generale, dalla forma di aiuto utilizzata. Sotto questo profilo, i tratti generali delle procedure sono a tutt'oggi definiti, per le forme di aiuto ivi previste, dai principi di cui al D.Lgs. 123/1998 (art. 7), affiancato dalle diverse norme dell'ordinamento in materia di controlli e di condizioni di erogabilità. Per le forme di aiuto maggiormente in uso (contributo "in conto capitale" e finanziamento agevolato), che prevedono erogazioni attraverso "pagamenti" in senso stretto, detti principi prevedono che le erogazioni a favore dei beneficiari siano effettuate dal soggetto responsabile "*per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa*" e che "*le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare*". Inoltre, è previsto che dall'ultima quota

venga trattenuto un importo, non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, da erogarsi successivamente alle verifiche finali sulla realizzazione dell'iniziativa.
A dette norme, nel caso di interventi finanziati dai fondi SIE, si aggiungono le numerose disposizioni in materia di ammissibilità della spesa, che impattano sulle modalità di erogazione e rendicontazione dei costi anche da parte del beneficiario.

Tenuto conto del complesso di norme precitate, la presente sezione del bando indicherà principalmente:

a) le modalità e gli eventuali termini per la presentazione di ciascuna istanza di erogazione da parte del beneficiario;

b) che l'erogazione avviene in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL) ed eventualmente una percentuale minima, ai fini di ciascuna erogazione, di realizzazione del programma/progetto e/o un numero massimo di erogazioni, nonché la citata trattenuta dall'ultima quota;

c) le modalità di ottenimento e l'importo massimo (espresso in genere in quota percentuale sul totale dell'agevolazione) della prima erogazione a titolo di anticipazione, ove essa sia ammessa.

Come accennato, qualora il bando ammetta la possibilità di erogare degli anticipi, è richiesta la previa presentazione da parte del beneficiario di apposita richiesta corredata da fidejussione bancaria o polizza fideiussoria (di norma irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta), d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma anticipata più interessi e spese. A tal riguardo il bando può prevedere uno schema di fidejussione tipo da utilizzare.
Per gli interventi attivati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, il bando può, inoltre, fare riferimento a uno specifico strumento di garanzia. In particolare, con DD del 6 Agosto 2015 è stato istituito lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito degli interventi per la ricerca e lo sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile. Lo strumento opera tramite un unico fondo costituito da un accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione di agevolazioni, alimentato da:

- una quota pari al 2% delle risorse finanziarie stanziate per ciascun bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita sostenibile;
- una quota dell'importo dell'anticipazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria, nella misura stabilita, per ciascun intervento agevolativo attivato a valere sul Fondo crescita sostenibile, da appositi decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico tenuto conto del livello di rischiosità connesso all'insieme dei potenziali finanziamenti da garantire (tali risorse sono poi detratte dal Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione al beneficiario).

La garanzia dello strumento, che, in ragione delle predette modalità di funzionamento, non costituisce tecnicamente un aiuto di Stato, è concessa in favore delle imprese beneficiarie che ne fanno richiesta e copre il 100 % dell'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipazione.

La quota di anticipazione rispetto all'importo complessivo dell'aiuto assume rilevanza e dovrà essere valutata nella scrittura del bando ai fini della rendicontazione delle spese alla Commissione europea. In base a quanto previsto dall'art. 131, paragrafo 4, del Reg. UE 1303/2013, nel caso di aiuti di Stato, è infatti possibile includere nella domanda di pagamento alla Commissione gli anticipi erogati ai beneficiari alle seguenti condizioni cumulative:

- tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

- tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto, il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;
- tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto, dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Dalla disposizione deriva anche che la spesa, giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, deve essere sostenuta e documentata al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

d) l'eventuale previsione di un conto corrente "vincolato" ai fini delle erogazioni.

La modalità più frequente e tradizionale per le erogazioni è costituita dall'utilizzo di un conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma/progetto. Oltre all'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, l'Amministrazione può prevedere anche che l'impresa opti per l'utilizzo di un conto corrente "vincolato", il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (ABI). In tempi recenti, detta modalità è stata prevista, ad esempio, nel bando "Macchinari innovativi" di cui al D.M. 9 marzo 2018. Il conto corrente vincolato consente alle imprese di richiedere l'erogazione a fronte di fatture "non quietanzate" e si risolve, pertanto, in "anticipazioni" delle erogazioni che consentono il pagamento dei fornitori in tempi celeri e correlati al versamento da parte del Ministero, sul suddetto conto corrente, delle agevolazioni spettanti e, da parte del beneficiario, della quota di risorse a suo carico.

e) la documentazione che il beneficiario deve presentare ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, in funzione delle modalità di "rendicontazione" delle spese, per tale intendendo il processo attraverso il quale il soggetto beneficiario computa e attesta le spese sostenute per la realizzazione del programma/progetto.

In questa sezione del bando, o eventualmente in un documento successivo o allegato, devono essere delineate le modalità di rendicontazione previste e tutti i documenti che il beneficiario è tenuto a fornire.
In base a quanto previsto dalle norme di riferimento, la rendicontazione delle spese può avvenire a costi reali e/o a costi semplificati. La rendicontazione a costi semplificati è ammessa a determinate condizioni e in casi specifici e si affianca alla rendicontazione a costi reali. Peraltro, le recenti modifiche apportate al regolamento generale sui fondi SIE ad opera del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 vanno nel senso di un ampliamento del ricorso ai costi semplificati, palesando il favore dell'Unione europea per dette modalità di rendicontazione.

I costi semplificati di cui ai successivi punti b), c), d) ed e), rappresentano, in particolare, un'evoluzione dei sistemi tradizionali di rendicontazione a costi reali: i costi ammissibili sono infatti calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi, senza che sia necessaria la tracciatura di ogni euro di spesa cofinanziata e l'analisi dei relativi documenti di spesa.

Nello specifico, l'articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per i fondi SIE possano assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
b) tabelle standard di costi unitari;
c) somme forfettarie;
d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5-*bis* dello stesso articolo 67.
Con riferimento a ciascuna delle predette forme, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

(a) Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

Si tratta della modalità di rendicontazione a costi reali in base alla quale il beneficiario è tenuto a fornire tutta la documentazione attestante il complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: documentazione contrattuale giustificativa dell'impegno che ha generato la spesa, documentazione giustificativa della spesa (fattura o altro titolo avente valore probatorio equivalente), documentazione giustificativa del pagamento (ovvero l'evidenza documentale dell'avvenuto esborso finanziario) oltre ad eventuali ulteriori documenti di tipo tecnico (es. relazioni, report, ecc.). A tale riguardo il bando, oltre all'indicazione puntuale di tutti i documenti che il beneficiario è tenuto a fornire per ogni categoria di costo ammissibile, può prevedere uno schema tipo di rendicontazione da utilizzare. Fatture e pagamenti devono, in ogni caso, rispondere alle condizioni di carattere generale sull'ammissibilità della spesa richiamate nella precedente sezione 6 "Spese Ammissibili". Fermo restando il dettaglio, come detto, da fornirsi per la rendicontazione delle singole spese, alcune delle predette condizioni in questa sede possono essere declinate in più espliciti adempimenti a carico del beneficiario.

(b) Tabelle standard di costi unitari

Il costo standard rappresenta il valore, o l'insieme di valori, la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto dal beneficiario per attuare l'operazione/attività finanziata. Utilizzando i costi standard unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di costi unitari. Tipico esempio è quello di individuare un costo unitario standard per un'ora di lavoro.
Le tabelle standard di costi unitari possono essere basate:
- sul processo: l'unità standard individuata andrà a remunerare le attività effettivamente realizzate (p.es. viene individuata un'unità di costo standard per un'ora di lavoro);
- sui risultati: il riconoscimento del costo standard è condizionato all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo previsto;
- in modo misto: ovvero definite in base al processo ed al risultato.

In applicazione delle regole predette, con il decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2018) le AdG del PON Ricerca e Innovazione e del PON Imprese e Competitività 2014-2020 hanno adottato delle tabelle standard di costi unitari da utilizzare con riferimento ai costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati nell'ambito dei due PON.

(c) Somme forfettarie

Nel caso di somme forfettarie, tutti i costi ammissibili, o parte dei costi ammissibili di un'operazione, sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato. La sovvenzione è riconosciuta interamente al beneficiario solo se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output previsti sono stati interamente rispettati. Nel caso di raggiungimento di un risultato parziale, non è invece riconosciuto alcun finanziamento.

(d) Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite

Nel caso di finanziamento a tasso forfettario, determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati *ex ante* sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili. L'obiettivo dell'utilizzo di tale modalità di semplificazione dei costi dovrebbe consistere nella semplificazione e riduzione del tasso di errore. Pertanto, i tassi forfettari sono più adatti a costi che sono relativamente bassi, per cui le verifiche sono onerose e soprattutto su quelle componenti di costo che incidono in maniera marginale al raggiungimento dei risultati e per la qualità dell'operazione.

Per quanto riguarda il finanziamento a tasso forfettario, il Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede le seguenti opzioni:

Costi indiretti

Come previsto dall'art. 68 del Reg. UE 1303/2013, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Per quanto riguarda le previsioni di cui alla lettera c), un'applicazione è prevista dalle norme europee nell'ambito degli interventi in ricerca e innovazione, in ragione anche dell'opportunità di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione in detta materia (v. 30° considerando del Reg. (UE) 1303/2013). In particolare, il regolamento delegato (UE) n. 480/2014, all'art. 20, prevede, per alcune tipologie di operazioni o progetti anche a valere sul FESR, che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1290/2013, regolamento recante le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020. Il citato art. 29, in particolare, prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili. Esempi di utilizzo del predetto tasso forfettario del 25% per le spese generali sono dati dal bando *Horizon 2020* di cui al decreto 1° giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico e dal bando "Fabbrica intelligente, *Agrifood* e Scienze della vita" di cui al decreto 5 marzo 2018 dello stesso Ministro, come disciplinato dalle disposizioni di attuazione.

Costi diretti per il personale (Nuova opzione di costo semplificato introdotta dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018)
Come previsto dall'art.68-*bis* del Reg. UE 1303/2013, i costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % degli altri costi diretti. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

Costi diretti diversi dai costi per il personale (Nuova opzione di costo semplificato introdotta dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018)
Come previsto dall'art.68-*ter* del Reg. UE 1303/2013, un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Tale tasso forfettario non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

(e) Finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti

Questa fattispecie è stata introdotta dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 e si sostanzia nella possibilità di prevedere l'ammissibilità di somme forfetarie a fronte del conseguimento di risultati specifici e/o condizioni definite ex ante. L'attivazione di tale fattispecie è comunque subordinata all'adozione da parte della Commissione europea di uno specifico atto delegato.

Un importante novità, sempre introdotta dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, è data dalla previsione per cui i costi semplificati di cui ai precedenti punti b), c), e d) devono essere obbligatoriamente utilizzati nel caso di operazioni aventi ad oggetto aiuti *de minimis*, realizzate senza ricorso esclusivo agli appalti pubblici, il cui sostegno pubblico non superi 100.000 euro a valere su FESR/FSE (art. 67, comma 2-*bis*, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 152, paragrafo 7 danno la possibilità alle Autorità di gestione di differire l'applicazione della previsione di dodici mesi rispetto al termine ordinario del 2 agosto 2018.

Come previsto dall'art. 67, comma 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli importi per ciascuna opzione semplificata di costo di cui ai precedenti punti b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;

- un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 euro;
- conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

- conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

Tutte le opzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione (art. 67, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Le opzioni di cui ai precedenti punti a) ed e) devono invece essere utilizzate quando l'operazione o il progetto è attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi (art. 67, comma 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Alla Commissione è tuttavia conferito il potere di adottare atti delegati per integrare le citate norme per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario, i relativi metodi di calcolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione (art. 67, comma 5-*bis*, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

f) i controlli e gli adempimenti propedeutici all'erogazione svolti dall'Amministrazione nonché i termini entro i quali l'Amministrazione provvede all'erogazione

La sezione darà conto delle verifiche effettuate dall'Amministrazione sulla documentazione giustificativa delle spese e sul soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione, indicando che essa provvede a verificare, tra l'altro:
- regolarità, completezza della documentazione e relativa pertinenza al programma/progetto, unitamente alle altre condizioni di ammissibilità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento;
- regolarità contributiva del beneficiario;
- attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, se il beneficiario rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

In merito a taluni dei predetti adempimenti, l'Allegato A - punto 3 richiamato della tabella soprastante fornisce ulteriori specifiche e delle possibili formulazioni. Si precisa che, tra tali adempimenti, in caso di mandati di pagamento superiori a 5.000 euro, rientra in via generale anche la verifica da operarsi ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, concernente eventuali inadempienze del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. Tuttavia, secondo le indicazioni fornite dalla Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato , detto adempimento non si applica in caso di interventi cofinanziati.

La sezione fisserà, infine, i termini per la conclusione delle attività di verifica e per l'erogazione delle agevolazioni. Detti termini non potranno, in ogni caso essere superiori a 90 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario, nel rispetto del limite temporale fissato dalle norme europee (v. art.132 del Reg. UE 1303/2013).

Da ultimo, una novità degna di nota apportata dal precitato Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 è data da un'integrazione della definizione di "beneficiario". In particolare, l'art. 2, punto 10), del Reg. (UE) n. 1303/2013, come sostituito dal citato regolamento del 2018, stabilisce, tra l'altro, che nell'ambito degli aiuti di Stato il beneficiario è "*l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato*

può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto". Da tale previsione, nel caso di misure che prevedano aiuti di importo inferiore alla soglia dei 200 mila euro, deriva che l'Amministrazione concedente può assumere la veste di "beneficiario", con conseguenti semplificazioni nel processo di gestione e controllo. Detta opzione è stata, ad esempio, utilizzata nella misura del Voucher per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

10. VARIAZIONI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Indicazione delle modalità di comunicazione relativa all'intervenuta variazione da parte dell'interessato e della documentazione da presentare a corredo; • Definizione dei tempi per l'istruttoria e per il rilascio dell'autorizzazione o per l'approvazione comunque denominata da parte dell'Amministrazione.	• Disciplina delle operazioni di fusione, acquisizione e scissione di cui all'art. 3, par. 8 e 9, del Reg. (UE) 1407/2013 *[Allegato A - punto 5.4]*; • Aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato *[V. Allegato A – punto 4.1]*; • Nel caso di intervento per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo attuato con bando del Fondo per la crescita sostenibile, rispetto della circolare 14 maggio 2018 n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.	• Compatibilità della variazione rispetto ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma *[V. Allegato B – punto 1.1]*.

Descrizione:

I bandi contengono solitamente una disciplina delle "variazioni", volta a disciplinare i casi di modifica degli elementi originari della concessione, sotto il profilo soggettivo o oggettivo, diversi dalla mera rideterminazione delle spese che può verificarsi a consuntivo.

Nel corso dell'iter agevolativo, soprattutto quando questo si dispiega in più annualità, possono, infatti, intervenire variazioni in capo all'impresa beneficiaria, delle quali l'Amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità con il mantenimento delle agevolazioni. Al di là delle variazioni che non comportano modifiche sostanziali nella titolarità o nelle caratteristiche del programma/progetto (ad esempio, una mera modifica della denominazione sociale), che spesso si risolvono in una presa d'atto formale o derivante dal silenzio e la non contestazione da parte dell'Amministrazione, la disciplina rileverà le variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile,

dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico, ovvero variazioni del programma/del progetto relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, nonché, nel caso di programmi di investimento, alla localizzazione delle attività o dei beni.

L'Amministrazione ha in tale contesto un ampio margine nella definizione della disciplina: le norme nazionali in materia di agevolazioni non contemplano il caso specifico delle variazioni in questione, così come quelle europee, fatti salvi pochi casi di variazione disciplinati dalla normativa sugli aiuti di Stato (ad esempio, al fine di fornire criteri per l'imputazione dell'aiuto per il calcolo del massimale nell'ambito della disciplina degli aiuti *de minimis*), ovvero limiti indiretti derivanti da altri obblighi del beneficiario (ad esempio, obblighi di mantenimento dei beni). Normalmente si tratterà, quindi, di disciplinare le procedure per la comunicazione da parte dell'interessato dell'intervenuta variazione, indicando la documentazione da produrre a supporto, nonché i tempi e i modi del riscontro da parte dell'Amministrazione. In questo senso i bandi della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico prevedono di frequente una procedura di "autorizzazione" alla variazione da parte dell'Amministrazione, con sospensione delle erogazioni nelle more dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione alla variazione medesima. Una specifica procedura in tal senso è prevista nell'ambito degli interventi per progetti di ricerca e sviluppo attivati con bando del Fondo per la crescita sostenibile ed è individuata, in particolare, con circolare 14 maggio 2018 n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle variazioni conseguenti a operazioni straordinarie che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti.

La variazione, in ogni caso, risulterà esclusa qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all'interevento (ad esempio, localizzazione al di fuori dell'area geografica d'intervento, non ammissibilità o inidoneità del soggetto subentrante) e la variazione potrà, in tal caso, integrare una fattispecie di revoca. Al riguardo, sotto il profilo della localizzazione, i programmi/progetti a valere sul PON IC dovranno restare ubicati nel territorio del Programma, ma circoscritti casi di deroga sono ammessi nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 70, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per tutti i casi di variazione o modifica dell'originaria concessione, ivi incluse quelle derivanti da riduzione dell'importo dell'agevolazione, troverà, poi, applicazione il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*" e, in particolare, l'art. 9, commi 6 e ss. del regolamento, che impone la registrazione di tutte le variazioni dei dati esposti in sede di concessione e l'indicazione, nell'eventuale atto di variazione, del codice di variazione (COVAR) rilasciato dal Registro, pena l'inefficacia dell'atto di variazione medesimo. Al riguardo, il Registro consentirà anche di supportare le verifiche dell'Amministrazione in termini di rischio di cumulo e di massimale e, conseguentemente, il positivo esito della consultazione del Registro potrebbe essere indicato nel bando come una della condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione. L'Allegato A, punto 4.1 richiamato in tabella fornisce al riguardo una possibile formulazione-tipo.

11. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione delle fattispecie di revoca;	• Rispetto dei principi in tema revoca di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998;	• Rispetto della principio di stabilità delle operazioni *[V. Allegato B – punto 4.2]*.

• Eventuale disciplina dei casi di procedura concorsuale; • Specificazione dei casi di revoca totale e parziale; • Effetti della revoca totale e parziale, previsione di maggiorazioni e di eventuali sanzioni.	• Vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato; • Coordinamento con fattispecie "sanzionatorie" previste da disposizioni normative particolari: a) dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; b) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) delocalizzazione e riduzione dell'occupazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del DL 87/2018 (c.d Decreto Dignità); d) sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d) *[V. Allegato A – punto 2.2]*; e) violazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017 e s.m.i. *[V. Allegato A – punto 6.6]*; • Aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato *[V. Allegato A – punto 4.1]*.	

Descrizione:

La disciplina della "revoca" delle agevolazioni fa riferimento alle condizioni di esercizio da parte dell'Amministrazione concedente del proprio potere di adottare un atto di ritiro (atto c.d. di secondo grado) del precedente atto di concessione.

Tale potere non corrisponde alla revoca definita dall'art. 21-*quinquies* della L. 241/90 e s.m.i., che disciplina una specifica forma di autotutela, volta a rimuovere con efficacia *ex nunc* gli effetti di un atto ad efficacia durevole divenuto "inopportuno" (per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Né, nella maggior parte dei casi, la revoca delle agevolazioni si connette ad un vizio di "legittimità" dell'atto di concessione, rispetto al quale l'autotutela assumerebbe la forma dell'atto di "annullamento" (artt. 21-*octies* e 21-*nonies*, L. 241/90 e s.m.i.).

La "revoca" cui i bandi per agevolazioni alle imprese fanno generalmente riferimento ha, infatti, una propria autonoma e distinta disciplina, che trova la sua fonte normativa fondamentale nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998. Detta norma reca un'individuazione tanto delle "cause" o "circostanze" che sono all'origine dello speciale potere di ritiro (che ha un carattere prevalentemente "sanzionatorio"), quanto dei suoi effetti.

L'irrilevanza del *nomen iuris*, pacifica in giurisprudenza, spiega perché il fitto contenzioso che comprensibilmente si annida sulla materia si soffermi spesso sulla qualificazione della situazione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo) e perché l'atto di ritiro denominato "di revoca" costituisca sovente, nel contesto delle agevolazioni alle imprese, la veste formale che assume ogni atto di ritiro dell'originaria concessione, a prescindere dal carattere vincolato o discrezionale dell'attività ablatoria e dalla natura dell'atto di ritiro medesimo nel caso concreto (revoca o annullamento ai sensi della L. 241/90, ovvero, più spesso, decadenza per il venir meno dei requisiti di idoneità del beneficiario o per l'inadempimento degli obblighi a suo carico).
La specialità della disciplina non comporta, in ogni caso, il venir meno delle regole e della scansione procedimentale prevista dalla L. 241/90, cosicché l'atto di revoca, che deve indicare "*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"* e recare gli ulteriori contenuti di cui all'articolo 3 della predetta legge, è sempre preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento funzionale all'instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge, fatti salvi limitati e specifici casi di impedimento, in modo particolare derivanti da particolari esigenze di celerità. Sotto tale ultimo aspetto, con riferimento alle agevolazioni gestite dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, un'individuazione di alcune cause specifiche di esclusione dal contraddittorio, operata sulla base di una casistica giurisprudenziale consolidata, è avvenuta con circolare direttoriale (circolare n. 17599/2012), che ha ritenuto non sussistere la necessità della previa comunicazione ex articolo 7 della L. 241/90 nei casi di fallimento, di documentazione antimafia interdittiva nonché di rinuncia delle imprese alle agevolazioni, sulla considerazione che, per tali ipotesi, da un lato, le garanzie procedimentali non produrrebbero alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta dell'Amministrazione e, dall'altro, soprattutto in caso di procedure concorsuali, i tempi del contraddittorio metterebbero a repentaglio la possibilità di recupero delle somme erogate.

Tenuto conto del predetto inquadramento, la disciplina contenuta nella presente sezione recherà il contenuto minimo previsto dal citato articolo 9 del D.Lgs. n. 123/1998, integrato delle ulteriori previsioni applicabili, derivanti dall'ordinamento nazionale ed europeo e richiamate nella tabella soprastante, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di introdurre condizioni più restrittive o circostanze di revoca aggiuntive in funzione delle specificità del bando.

La sezione indicherà quindi, in primo luogo, le fattispecie che determinano la revoca delle agevolazioni. Oltre alle cause di revoca espressamente previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, indicate con le lettere a) e d), di seguito si riportano alcune delle casistiche più diffuse:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili (art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/1998);

b) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti o mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

c) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria.

   La fattispecie troverà applicazione nelle diverse procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e, secondo il prevalente orientamento, accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 186-bis, R.D. 16 marzo 1942, n.267, c.d. Legge Fallimentare). A queste la legge 3 aprile 1979, n. 95, riformata dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ha aggiunto l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. A seguito della L. 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, si deve tener conto anche delle tipologie di procedure concorsuali delle "crisi da sovraindebitamento".

Il bando può, in ogni caso, prevedere in tale sede una riserva in capo all'Amministrazione di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura con il mantenimento delle agevolazioni, stabilendo le modalità atte a consentire la valutazione in questione;

d) alienazione, cessione o distrazione dei beni nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 123/1998).

La norma, essenzialmente destinata a bandi per investimenti produttivi, evidenzia un carattere suppletivo, tale che il vincolo dei cinque anni troverà applicazione in assenza della previsione di condizioni di mantenimento diverse ad opera dei singoli interventi. Al riguardo dovrà tenersi conto dei vincoli eventualmente posti dallo specifico regime di aiuti utilizzato, salva la previsione di condizioni più restrittive che l'Amministrazione intenda porre;

e) cessazione o rilocalizzazione dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, nonché modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari prima che sia decorso un determinato lasso temporale. Si tratta di una fattispecie, relativa ad interventi per il sostegno agli investimenti produttivi, presente in più fonti, che dettano una disciplina analoga perseguendo tutte un medesimo fine (semplificando, non vanificare la finalità di sviluppo, incluse quelle occupazionali, cui il sostegno era diretto), ma ciascuna con proprie specificità; il che comporta la necessità di una valutazione caso per caso della norma più pertinente.

La formulazione riportata è quella presente nel Regolamento (UE) 1303/2013, che ne detta la disciplina all'art. 71 ("*Stabilità dell'operazione*"). Detta disciplina è ripresa, con riferimento agli interventi del PON IC, nel D.D. 6 marzo 2017 (art. 7). Quest'ultimo, oltre a ribadire che il termine del vincolo di destinazione è pari a cinque anni per le grandi imprese (come già nell'art. 71 precitato), riduce il vincolo a tre anni nel caso in cui l'operazione sia realizzata da MPMI, esercitando in tal modo l'opzione prevista al comma 1 del medesimo art. 71 ("*Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI*"). Entrambe le fonti ammettono l'applicazione dei diversi termini eventualmente previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, un vincolo analogo è posto per gli "aiuti a finalità regionale agli investimenti", sebbene la decorrenza dei termini differisca dalla previsione del regolamento europeo: mentre ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i termini decorrono dal "pagamento finale" al beneficiario, l'art. 14, paragrafo 5, del Reg. (UE) 651/2014 stabilisce un obbligo di mantenimento per un periodo (minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dall'avvenuta "realizzazione" dell'investimento ("*Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI […]*"). Il vincolo presenta, peraltro, differenze sotto il profilo territoriale (il mantenimento deve aversi all'interno della zona beneficiaria) e sotto il profilo oggettivo (è un vincolo più ampio, riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, anche qualora detto distoglimento non integri una cessazione o rilocalizzazione/delocalizzazione. In questo senso il vincolo è comprensivo dei casi di distrazione di cui alla lettera d) sopraindicata).

Da ultimo, con specifico riferimento ai casi di delocalizzazione, in sede di scrittura della presente sezione andrà valutata anche l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità). Anche detta norma pone vincoli alla delocalizzazione in caso di imprese beneficiarie di aiuti per investimenti produttivi, che si applicheranno ai nuovi bandi per una durata pari a cinque anni dalla realizzazione dell'iniziativa per imprese di qualunque dimensione. La durata quinquennale del vincolo è, peraltro, applicabile anche per le delocalizzazioni che si verificano al di fuori del territorio dell'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo

Spazio economico europeo, laddove l'art. 71, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede, per tali ipotesi, un periodo di dieci anni "*dal pagamento finale al beneficiario […] salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI*", ferma restando la scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato. L'applicazione della norma nazionale comporta anche la comminatoria di specifiche sanzioni e maggiorazioni ulteriori rispetto a quelle normalmente stabilite in caso di revoca;

f) riduzione superiore al 10 per cento dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, fatti salvi i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo.
Anche in tal caso si tratta di un vincolo introdotto dal Decreto Dignità (art. 6 del decreto-legge n. 87/2018). La norma è applicabile alle sole misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale e "sanziona" la riduzione dell'occupazione con la decadenza dai benefici. La decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. La norma, sulla falsariga delle disposizioni di cui all'art. 5 del medesimo decreto in materia di delocalizzazione, stabilisce anche che i tempi e le modalità per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni (tenendo conto delle norme stabilite dal regime di aiuti utilizzato e dalle regole in tema di ammissibilità della spesa cofinanziata, in particolare del divieto del doppio finanziamento della medesima spesa);

h) mancata restituzione protratta per oltre un tempo determinato (ad esempio, un anno) degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato (nel caso di interventi che prevedono aiuti nella forma del finanziamento agevolato);

i) inadempimento di specifici obblighi previsti dal bando, salvo giustificato motivo, quali la trasmissione di relazioni sulla realizzazione del programma/progetto o la trasmissione di informazioni e dati necessari al monitoraggio, ovvero il mancato rispetto di obblighi di pubblicità o relativi a profili particolari anche connessi all'utilizzo dei fondi SIE. Al riguardo, qualora predisposta una norma riepilogava degli obblighi a carico del beneficiario del tenore di quella proposta alla sezione 14, nel presente contesto potrebbe essere operato un rinvio a quest'ultima.

Ulteriori cause di revoca o decadenza sono previste da disposizioni anche inserite in contesti non dedicati in via esclusiva alla materia delle agevolazioni alle imprese. Dette norme potranno essere menzionate o meno nella presente sezione, ma risulteranno comunque applicabili. Tra esse si evidenziano:

- le norme contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare in materia di falsità della dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario (v. artt.75 e 76 del citato D.P.R.), che prevedono la decadenza dai benefici, ferma restando l'eventuale responsabilità penale. La falsità documentale è ricondotta di norma alla fattispecie sopracitata alla lettera a) (assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili) ma comporta ulteriori adempimenti per l'Amministrazioni e conseguenze per il beneficiario, come detto, anche sotto il profilo penale;
- la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, vale a dire il sopraggiungere di una documentazione antimafia che evidenzi una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice antimafia);

- l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", stabilendo che, in caso di illecito amministrativo dipendente da reato, siano applicate sanzioni interdittive comportanti anche la revoca delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già concessi. Si tratta di una fattispecie che sovente è richiamata solamente in sede di accesso alle agevolazioni, ma che assume rilievo nel corso di tutto l'iter agevolativo, non diversamente, del resto, dalle altre che hanno riguardo per profili di ammissibilità, soprattutto ove connessi alla legalità del beneficiario;
- le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza posti a carico del beneficiario previsti dall'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017, concernenti la pubblicazione degli importi ricevuti nell'anno precedente (se pari o superiori a 10.000 euro nel periodo considerato) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, ovvero in mancanza, nei siti web.

Individuate le fattispecie di revoca, la sezione specificherà quando la revoca delle agevolazioni è totale e quando può essere solo parziale. In particolare, al di là di fattispecie particolari (ad esempio, la graduazione della "sanzione" prevista dalle norme del Decreto Dignità in tema di tutela dell'occupazione), la revoca può riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse per tutti i vincoli temporali di mantenimento e destinazione (in tal caso sarà commisurata al periodo di mancato rispetto del vincolo), nonché per le ipotesi di mancata realizzazione nei termini del programma/progetto, purché l'investimento realizzato sia organico e funzionale, ovvero, nei casi di progetti non legati ad un investimento (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo), purché si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali comunque significativi (in tal caso è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate).

Le conseguenze della revoca totale o parziale, in termini di restituzioni, detrazioni e maggiorazioni, verranno quindi esplicitate e terranno conto dei principi contenuti all'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998.

Questo, per i casi più gravi di cui alla lettera a) precitata (assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili), prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del beneficio indebitamente fruito.

Inoltre, nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza di azioni o fatti "addebitati" all'impresa beneficiaria, l'impresa è tenuta a versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR, che ha sostituito il tasso ufficiale di sconto richiamato dall'art. 9), calcolato alla data dell'erogazione e maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR, senza maggiorazioni, fatti salvi gli interessi legali.

Si rammenta, peraltro, che il credito vantato dall'Amministrazione ha carattere privilegiato. Il comma 5 dell'art. 9 prevede, infine, che *"...i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi".* A questo si aggiunge che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

Disposta la revoca, come in tutti i casi di variazione, sotto il profilo soggettivo o oggettivo, dell'originaria concessione, l'Amministrazione è tenuta ad aggiornare il Registro nazionale degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*", richiamato nella tabella soprastante.

12. CONTROLLI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione delle attività di controllo sulle iniziative agevolate; • Eventuale previsione dell'avvalimento, per le attività di controllo, di soggetti terzi, ivi incluso il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza.	• Previsioni in tema di ispezioni e controlli di cui all'art. 8 del D.lgs. 123/98; • Divieto di richiedere ai beneficiari atti già in possesso dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/00; • Obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette *[V. Allegato A – punto 2.4]*.	• Previsioni in tema di controlli per i programmi/progetti cofinanziati di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 *[V. Allegato B – punto 4.1];* • Obblighi di conservazione della documentazione giustificativa delle spese di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al DD 6 marzo 2017 art. 2, c. 3 e art 6, c. 1 *[V. Allegato B – punto 4.3]*.

Descrizione:

La presente sezione del bando fornisce indicazioni in ordine alle attività di controllo svolte dall'Amministrazione, individuandone, più che i contenuti specifici, le modalità di svolgimento e i soggetti coinvolti.

Dette indicazioni terranno conto delle previsioni fornite in materia dalle norme nazionali (tra queste, in particolare, l'art. 8 del D.Lgs. 123/1998 e il D.P.R. 445/2000) e dalle norme dettate per l'utilizzo dei fondi SIE (prioritariamente, ma non esclusivamente, l'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013), fermo restando che la disciplina recata dalla sezione in commento sarà completata dalle ulteriori disposizioni, che possono trovare collocazione in altre sezioni del bando, relative a specifici profili oggetto dei controlli o comunque ad essi pertinenti (ad es., previsioni circa gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari, previsione, in generale, di obblighi a carico del beneficiario, anche in ordine alla relativa disponibilità alla sottoposizione ai controlli).

Sulla base delle norme precitate, le verifiche cui sono sottoposte le iniziative agevolate possono essere distinte in due macro categorie:

- verifiche amministrative;
- verifiche sul posto.

La scrittura dei bandi recepisce sovente, integrandole, le norme previste in via generale dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 123/1998, che, invero, si limita alla disciplina delle attività di controllo mediante "ispezioni". L'art. 8 in questione consente, infatti, al soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, di disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare:
- lo stato di attuazione;
- il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria;
- l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

In tema di controlli documentali, invece, possono trovare applicazione, ancorché solitamente non richiamate dai bandi, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, in particolare dall'art. Art. 71 (Modalità dei controlli), relativo alle verifiche sulle autodichiarazioni dei beneficiari e dall'art. 43 (Accertamenti d'ufficio), ai sensi del quale, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, non possono richiedere atti o certificati che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. A tal fine, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Alla previsione di tali attività di controllo possono, inoltre accompagnarsi, disposizioni su controlli specifici previsti in ragione delle caratteristiche dell'intervento (ad esempio verifiche sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti al fine dell'erogazione del saldo).

Rispetto alle predette norme generalmente applicabili alla materia degli incentivi alle imprese, l'utilizzo dei fondi SIE comporta l'assoggettamento a previsioni ulteriori in materia di procedure di controllo, che coinvolgono una molteplicità di attori. Per citare le principali norme, con riferimento alle procedure per i controlli di primo livello rimessi alla responsabilità dell'Autorità di Gestione, troveranno applicazione le previsioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che impongono, tra l'altro, che i controlli su base documentale siano svolti sul 100% delle domande di rimborso e dei relativi giustificativi che accompagnano ciascuna domanda, laddove i controlli sul posto possono avvenire su base campionaria. I controlli c.d. di secondo livello sono, poi, affidati dal medesimo regolamento all'Autorità di Audit (art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), che nel PON IC è identificata nel Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) dell'Agenzia per la coesione territoriale. Al più alto livello si pongono, infine, i controlli ad opera della Commissione europea e della Corte dei conti europea, che possono anche risolversi in verifiche a campione sulle operazioni per testare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.
La scrittura del bando dovrà, dunque, contemplare la possibilità di intervento, in modo più o meno diretto, da parte dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo.

La medesima sezione del bando potrà, infine, prevedere l'intervento, per lo svolgimento dei controlli, di soggetti terzi incaricati dalla stessa Amministrazione. Al riguardo, in applicazione dell'articolo 25 del decreto legge n. 83/2012, il Ministero dello sviluppo economico – sulla base di uno specifico protocollo d'intesa - può anche avvalersi dell'intervento del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale, anche su sua iniziativa, può effettuare analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. Benché la norma sia dettata nel contesto della disciplina legislativa degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, la sua applicazione, sulla base del protocollo esistente, si estende a molteplici tipologie di interventi di competenza del Ministero, ivi inclusi i programmi/progetti oggetto di cofinanziamento dei fondi strutturali europei.

Le specifiche derivanti dalle norme citate, con particolare riguardo per le verifiche imposte dalle disposizioni europee, sono fornite nell'Allegato B richiamato nella tabella soprastante, che fornisce anche delle possibili formulazioni da inserire nel bando. Gli obblighi correlati a carico del soggetto beneficiario possono essere disciplinati, almeno in parte, nella presente sezione (ad esempio, l'obbligo di conservazione della documentazione giustificativa delle spese funzionale ai controlli dell'Amministrazione), ovvero possono essere tutti oggetto di una sezione di chiusura che individua i diversi obblighi a carico del beneficiario derivanti dalle varie disposizioni del bando, così come suggerito nella sezione 14 del presente documento, alla quale si rinvia.

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione delle attività di monitoraggio svolte dall'Amministrazione e indicazione in ordine alla predeterminazione degli indicatori e valori-obiettivo funzionali alle predette attività; • Esplicitazione degli obblighi a carico dei beneficiari correlati alle predette attività.	• Previsioni in tema di monitoraggio di cui al D. Lgs. n. 123/1998, articolo 11; • Ulteriori adempimenti a carico del beneficiario e dell'Amministrazione per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile, ivi inclusa la predeterminazione e pubblicazione degli indicatori e valori-obiettivo dell'intervento (art. 25, commi 4 e 5, D.L. n. 83/2012, D.M. 8 marzo 2013*) [V. Allegato A – punto 6.4];* • Vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato (in particolare, relazioni annuali alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, lett. b) del Reg. (UE) n. 651/2914) *[V. Allegato A – punto 5.1]*.	• Obbligo alla predisposizione di relazioni annuali di attuazione del Programma da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Descrizione:
La presente sezione del bando fornisce indicazioni in ordine alle attività di monitoraggio svolte dall'Amministrazione.

Per le pubbliche amministrazioni, la necessità di effettuare un'attività di monitoraggio è prevista in via generale dall'art. 11 del decreto legislativo n. 123/1998, che impone al soggetto competente di monitorare gli interventi agevolati al fine di verificarne lo stato di attuazione (anche finanziario) e la capacità di perseguire gli obiettivi previsti.

Per gli interventi adottati dal Ministero dello sviluppo economico, l'opera di riforma e riordino degli incentivi operata dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha determinato, tra l'altro, l'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile come principale strumento del Ministero precitato per l'attuazione degli interventi di sostegno alle attività d'impresa, comporta il frequente riferimento, nei bandi, alle modalità di monitoraggio previste per il Fondo medesimo (prevista, in particolare, dall'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 nonché dall'articolo 15, comma 7, del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013). Dette attività comportano, tra l'altro, la necessità per l'Amministrazione di predeterminare e pubblicare, prima dell'avvio dell'intervento, gli indicatori e i valori-obiettivo che consentano la valutazione di efficacia degli interventi, da formulare sulla base delle specifiche finalità e della conformazione dell'intervento. Va, peraltro, tenuto presente che, nel caso di interventi oggetto di cofinanziamento, il Programma operativo prevede già specifici indicatori e target.

Ulteriori adempimenti in tema di monitoraggio e valutazione possono derivare dal regime di aiuti utilizzato (ad esempio, oltre all'obbligo di redazione del piano di valutazione già illustrato alla sezione 3 del presente documento e all'Allegato A – punto 5.1 per regimi di aiuto in esenzione con dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di euro, v. anche la relazione annuale richiesta dall'art. 11, lett. b) dello stesso Reg. (UE) n. 651/2014). Inoltre, per i bandi a valere sulle risorse del PON IC troveranno applicazione, tra l'altro, le previsioni in tema di relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che comporteranno anche la necessità di garantire la messa a disposizione da parte dei beneficiari delle informazioni utili all'elaborazione degli elementi relativi all'attuazione del Programma.

Per consentire al soggetto competente le diverse predette attività di monitoraggio, il bando potrà richiamare i citati indicatori e valori-obiettivo, sovente declinandoli in allegato al bando, e stabilire, in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, l'onere di trasmettere le informazioni e la documentazione utile all'Amministrazione per le diverse attività, secondo le modalità e i termini da quest'ultima dettati. Sotto tale aspetto, il bando può prevedere anche l'obbligo di specifiche relazioni periodiche in capo al beneficiario.

L'Allegato A richiamato in tabella fornisce una possibile formulazione delle previsioni in tema di indicatori e valori-obiettivo, che possono essere oggetto della presente sezione, mentre, al fine di consentire lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione, anche nei confronti della Commissione europea, tra gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari (v. sezione 14) può individuarsi anche quello di consentire lo svolgimento delle predette attività .

14. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Individuazione degli obblighi di informazione comunicazione a carico del soggetto beneficiario;	• Obblighi di pubblicazione in capo ad associazioni, fondazioni, onlus (nei siti web e portali digitali) e imprese (nella nota integrativa al bilancio o nei siti web e	• Obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dalle risorse PON (All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg.(Ue) 821/2014, D.D. 06/03/2017, Linee guida e

• Ricognizione degli ulteriori obblighi a carico del soggetto beneficiario.	portali digitali) beneficiarie di agevolazioni di importo complessivo superiore ai 10.0000 euro (art. 1, comma 125 e ss, L. n. 124/2017) *[V. Allegato A – punto 6.6]*.	manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari del PON Imprese e Competitività 2014-2020) *[V. Allegato B – punto 5.1]*.

Descrizione:
Una sezione del bando può essere dedicata all'individuazione degli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario.

Tra essi, nel presente ciclo di programmazione, che assegna un ruolo di rilievo alla dimensione informativa e comunicativa, un'evidenza particolare dovrà essere data agli obblighi di informazione a carico del beneficiario nel sostegno fornito dalle risorse del Programma. Sotto questo profilo, il bando dovrà riportare indicazioni coerenti con le previsioni di cui all'articolo 115 e all'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013 nonché con il Regolamento di esecuzione (Ue) 821/2014 (norme anche riportate nel D.D. 6 marzo 2017 e declinate nelle "*Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON Imprese e Competitività 2014-2020"),* che dettano una serie di obblighi in capo al soggetto beneficiario sia in fase di attuazione che di completamento del progetto/programma agevolato. A tal fine, qualora il bando non intenda rinviare alla predetta normativa, una possibile formulazione degli obblighi è contenuta al punto 5.1 dell'Allegato B richiamato nella tabella soprastante.

La medesima sezione del bando potrà, inoltre, indicare ulteriori obblighi a carico del beneficiario, richiamando vincoli posti dall'ordinamento nazionale (ad es. gli obblighi di pubblicazione ex art. 1, comma 125 e ss, della L n. 124/2017 menzionati in tabella) ovvero derivanti dall'utilizzo di risorse dei fondi strutturali europei (ad es. gli adempimenti previsti dal DD 6 marzo 2017), ovvero ancora connessi alla corretta attuazione del bando (ad esempio, in tema di effettuazione dei controlli ad opera dell'Amministrazione) o correlati agli obiettivi specifici del bando, formulando in tal modo una norma di riepilogo e chiusura del sistema. Tale norma potrà, ad esempio, prevedere che il soggetto beneficiario, oltre ai suddetti obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito sulle risorse del Programma operativo, è tenuto a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;
d) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;
e) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese;
f) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013;
g) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

h) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC
• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.	• Rispetto dei contenuti minimi dell'informativa derivanti dalla normativa di riferimento *[V. Allegato A – punto 6.8];*	-

Descrizione:

Una sezione del bando, anche da inserire in allegato allo stesso, dovrebbe essere destinata all'informativa sul trattamento dei dati personali, necessaria in quanto l'Amministrazione, nel corso delle attività propedeutiche all'assegnazione di agevolazioni finanziarie, gestisce un pacchetto di informazioni anche di carattere personale, la cui protezione è riconosciuta quale "diritto fondamentale".

L'informativa dovrà essere resa in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il predetto regolamento, noto come "*General Data Protection Regulation*" (di seguito brevemente "GDPR"), è entrato in vigore il 24 maggio 2016, trovando, tuttavia, applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018. L'adeguamento della normativa nazionale al GDPR è avvenuta con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il D.lgs. 196/2003 (c.d. "Codice della privacy").

Le norme predette e l'informativa da rendere in attuazione delle stesse, pertanto, sono volte alla tutela dei "dati personali" definiti come "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*". È identificabile la persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o tramite uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Il trattamento dei dati personali consiste, invece, in "*qualsiasi operazione compiuta anche con l'ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione*".

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel quadro dei principi previsti dalle norme predette e secondo le modalità dalle stesse definite. Nel rispetto di detti principi, i dati personali richiesti già in fase di domanda devono essere, tra l'atro, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); devono essere esatti e, qualora necessario, aggiornati (su richiesta è possibile anche cancellare o rettificare i dati inesatti); trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza e protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Il trattamento dei dati

personali deve, poi, essere lecito, corretto, trasparente e deve avvenire per le finalità esplicitate nell'informativa e la conservazione è consentita per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.

Fermo restando il quadro dei descritti principi, l'informativa da rendere sul trattamento dovrà essere conforme ai contenuti minimi e alle altre specifiche prescritte dalle norme precitate.
In particolare, nel caso di adozione di un bando per aiuti alle imprese, la base giuridica del trattamento che ne legittima la sua liceità può individuarsi nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare; conseguentemente il consenso al trattamento non è una condizione necessaria.
L'informativa è un obbligo generale che va adempiuto al momento di dare avvio alla raccolta per il trattamento di dati personali. Nel caso di dati non raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere data entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta. L'informativa riguarda solo i dati personali di persone fisiche e deve avere il seguente contenuto minimo:

- dati del titolare del trattamento: Identità e dati di contatto;
- dati del Responsabile della protezione dei dati (DPO): non è necessaria l'identità ma è sufficiente un requisito di conoscibilità esterna con i relativi dati di contatto;
- destinatari dei dati;
- base giuridica del trattamento;
- se il trattamento è necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare;
- se l'interessato possa o meno rifiutare di fornire i dati e quali siano le conseguenze dell'eventuale rifiuto;
- eventuale intenzione di trasferire i dati fuori dall'UE e con quali strumenti;
- periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
- diritti degli interessati.

L'informativa deve avere forma concisa, essere trasparente, intelligibile per l´interessato e facilmente accessibile. Deve utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. L´informativa è data, in linea di principio, per iscritto preferibilmente in formato elettronico, anche se sono ammessi "altri mezzi". È ammesso l´utilizzo di icone standardizzate per tutti gli Stati membri dell'Ue per presentare i contenuti dell´informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l´informativa estesa.
L'Allegato A richiamato nella tabella soprastante riporta una possibile formulazione dell'informativa in questione, che tiene conto delle peculiarità della materia di riferimento.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Contenuto/opzioni	Vincoli di carattere generale	Vincoli particolari derivanti dall'utilizzo di risorse PON IC

• Indicazioni sugli oneri informativi a carico delle imprese; • Eventuali indicazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza europea tramite RNA; • Disposizioni in merito alla pubblicazione del bando; • Disposizioni in merito alla trasmissione del bando agli organi di controllo.	• Pubblicazione in allegato al bando dell'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese *[V. Allegato A – punto 6.3];* • Eventuali obblighi di trasparenza europea in funzione del regime di aiuti *[V. Allegato A – punto 6.7];* • Obblighi di pubblicità legale dei bandi (artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 123/1998, art. 32 della L. 69/2009) *[V. Allegato A – punto 6.2];* • Obblighi di trasparenza nazionale (art. 12 della legge 241/1990, art. 26, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013) *[V. Allegato A – punto 6.5];* • Obbligo di trasmissione del bando alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e all'Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile *[V. Allegato A –punto 7.1 e formulazione di cui all'Allegato A – punto 6.2].*	• Pubblicazione nel portale del Programma (www.ponic.gov.it)
Descrizione: Il bando reca in genere una norma di chiusura che dà conto degli adempimenti prodromici all'attivazione dell'intervento. In particolare, viene in questa sede inserita una formula di rito, relativa alla pubblicazione dell'atto (tenuto conto delle norme vigenti in tema di pubblicità e trasparenza, nazionali e europee, richiamate nella tabella soprastante) e all'invio dello stesso agli organi di controllo (Corte dei Conti e Ufficio centrale del bilancio), adempimento che apre la fase c.d. integrativa dell'efficacia dell'atto. In questa sede possono poi trovare collocazione ulteriori previsioni, ove non altrove disciplinate nel bando, concernenti adempimenti specifici, ad esempio in tema di individuazione, in allegato al bando medesimo, dell'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Gli allegati richiamati in tabella contengono delle possibili formulazioni relative ai contenuti in questione.		

1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI INCIDENTI SULLE RISORSE DISPONIBILI

1.1 Riserva a favore delle MPMI e delle reti d'imprese	
Riferimento normativo	Legge 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), art. 16, comma 1
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta al rispetto della specifica riserva a favore delle imprese di piccola dimensione e delle reti d'imprese per interventi di incentivazione di natura automatica o valutativa.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili è riservata annualmente ai programmi proposti da piccole e medie imprese e dalle reti di imprese. Nell'ambito della predetta riserva è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese".	La norma non include le procedure di tipo negoziale.

1.2 Rating di legalità	
Riferimento normativo	D.L. 1/2012, art. 5-ter, comma 1; DM 57/2014, art. 3 (Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a tenere conto della premialità riconosciuta alle imprese iscritte nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità". La fattispecie è applicabile alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza. Del rating si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle PP.AA. nonché in sede di accesso al credito bancario. I bandi, in particolare, prevedono specifici meccanismi di premialità (preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo, riserva di risorse).

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"A favore delle imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una riserva pari al XXX per cento delle risorse annualmente disponibili." [se del rating di legalità si tiene conto come riserva di risorse]	Nella prassi, del rating si tiene conto sovente con la previsione di una riserva di risorse (es. 5% o 10% delle risorse annualmente disponibili) in tutte le tipologie di procedure. La lettera dell'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al DM n. 57/2014, tuttavia, non include nell'ambito di operatività delle norme in materia di rating di legalità le procedure valutative a sportello: tra le procedure di cui al D.Lgs. 123/1998, infatti, sono richiamate le procedure "automatica" (art. 4, co. 2), "valutativa a graduatoria" (art. 5, co. 2) e "negoziale" (art. 6, comma 2), ma non quella "valutativa a sportello" (art. 5, comma 3). Su tale aspetto un parere del Consiglio di Stato (reso in sede di adozione del regolamento attuativo della misura per l'autoimprenditorialità di cui al Titolo I del

	D.Lgs. 185/00) conferma l'esclusione delle procedure a sportello dall'applicazione delle norme in materia di rating.

2. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI RILEVANTI IN FASE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

2.1 Obbligo di richiesta della documentazione antimafia

Riferimento normativo	D.Lgs. n. 159/2011, art. 67 e da 82 a 99-bis (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
Sintesi dei contenuti	L'ammissione alle agevolazioni è subordinata alla richiesta da parte dell'Amministrazione procedente della documentazione antimafia, formulata tramite l'apposita "Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia" istituita dall'articolo 96 del codice precitato e operativa dal 7 gennaio 2016. I dati necessari alla richiesta, da inserire nel sistema, sono acquisiti presso i soggetti interessati tramite autodichiarazione degli stessi. Qualora, sulla base dei dati immessi nel sistema, il rilascio della documentazione non sia "immediato", vale a dire non avvenga in tempo reale (ipotesi che si verifica, secondo le previsioni della normativa di riferimento, quando la richiesta riguardi imprese non censite nella Banca dati ovvero quando risultino elementi a carico degli interessati), l'amministrazione dispone la concessione sotto condizione risolutiva, una volta decorso il termine previsto per il rilascio della documentazione in assenza di riscontro. Il versamento delle erogazioni può, tuttavia, essere sospeso fino alla ricezione della documentazione antimafia liberatoria. Il successivo rilascio di una documentazione antimafia di contenuto interdittivo comporta l'avveramento della condizione risolutiva, cui è dato seguito con l'adozione da parte dell'amministrazione concedente di un atto di revoca delle agevolazioni.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le imprese nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tal fine la concessione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al decreto legislativo precitato.". [Da inserire nell'ambito delle disciplina dei requisiti soggettivi di ammissibilità] *"Per le domande istruite positivamente, l'amministrazione procede agli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".* [Da inserire nell'ambito della disciplina della procedura di accesso] [4. Destinatari/requisiti di ammissibilità] [8. Procedura di accesso]	Il vigente sistema previsto dal c.d. codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 concepisce come condizione necessaria e sufficiente all'insaturazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'impresa istante l'avvenuta "richiesta" da parte dell'amministrazione procedente del rilascio della documentazione, mentre, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, non è indispensabile l'effettivo svolgimento delle verifiche antimafia (i.e. la concreta acquisizione della documentazione), che può avvenire (e spesso avviene) successivamente alla concessione - sia pure condizionata - delle agevolazioni. Nell'ambito della disciplina dei requisiti soggettivi di ammissibilità delle imprese, pertanto, la condizione sostanziale dell'assenza di cause ostative ai sensi della legislazione antimafia potrà essere formulata con una disposizione del tenore di quella proposta, che evita un'assimilazione della condizione in parola con altri requisiti che devono sussistere alla data di presentazione della domanda e che sono "autodichiarabili" da parte delle imprese o comunque verificabili prima della concessione (la documentazione antimafia, in particolare nella forma delle informazioni antimafia, non può essere sostituita da un'autodichiarazione

	dell'impresa, comportando verifiche sull'esistenza anche di tentativi di infiltrazione mafiosa che comportano un apprezzamento da parte del prefetto competente) Inoltre, nell'ambito della disciplina procedurale della fase di ammissione ai benefici, andrà specificato, ai sensi delle norme sopra richiamate, che l'amministrazione procede alla mera "richiesta" della documentazione antimafia, vale a dire, operativamente, alla consultazione della banca dati dedicata. Per altri aspetti, si segnala che è in corso di approfondimento l'impatto prodotto dalle modiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.

2.2 Verifica dell'assenza di sanzioni interdittive da responsabilità amministrativa dell'impresa	
Riferimento normativo	D.Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettere c) e d)
Sintesi dei contenuti	Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Non possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese […] *nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* *[…]"* [Le diverse esclusioni, sotto il profilo soggettivo, all'accesso alle agevolazioni possono essere accorpate in un'unica disposizione] [4. Destinatari/requisiti di ammissibilità] [11. Revoca delle agevolazioni]	Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive sono:* *(…)* *c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;* *d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;* *(…)*". La lettera d) sopra riportata prevede, quale possibile sanzione per l'accertata responsabilità amministrativa della persona giuridica, un'esclusione specifica da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, comportante anche la revoca di quelli eventualmente già concessi. Nella formulazione-tipo proposta, pertanto, si ipotizza la menzione della causa di esclusione in parola, che può inserirsi tra le altre circostanze interdittive all'ammissione previste dal bando. Degna di nota è, tuttavia, anche la causa di esclusione di cui alla lettera c), comportante un generale "*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*", che potrebbe valutarsi come di possibile inserimento accanto alla lettera d) comunemente richiamata nei bandi. A tale proposito si segnala che altre norme nell'ordinamento prevedono sanzioni che determinano un'incapacità temporanea o definitiva a contrattare con la P.A. (v., ad esempio, i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008) e anche per dette fattispecie potrebbe valutarsi un espresso inserimento tra le cause di esclusione soggettiva dal bando.

	Sotto il profilo operativo, la mancata applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'imprese è normalmente oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa in sede di domanda di accesso e verificata dall'amministrazione procedente attraverso acquisizione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato istituita dal medesimo D.Lgs. 231/2001.

2.3 Registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato	
Riferimento normativo	L. 234/2012, art. 52; D.M. 115/2017, D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato le misure di aiuto (regimi di aiuto e aiuti ad hoc) e gli aiuti individuali.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Per le domande istruite positivamente, il Ministero dello sviluppo economico procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni". [i diversi adempimenti propedeutici alla concessione – es. v. punto 2.1 – possono essere accorpati in un'unica disposizione]	Il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della L. 234/2012, come modificato dalla legge 115/2015, e disciplinato dal regolamento adottato con D.M. 115/2017, assolve a funzioni di controllo sul cumulo degli aiuti e sul rispetto dei massimali *de minimis* nonché a funzioni di trasparenza (in particolare, consente di adempiere agli obblighi di trasparenza europea). Sono escluse dal Registro le informazioni relative agli aiuti nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca e acquacoltura, settori rispetto ai quali sono operativi i registri SIAN e SIPA di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è, altresì, depositario della c.d. "lista Deggendorf" per gli aiuti illegali di tutti i settori, inclusi quelli agricoli e della pesca predetti. Le PP.AA. e i soggetti anche privati che gestiscono aiuti alle imprese sono tenuti a registrare una serie di informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e operativo dal 12 agosto 2017, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (www.rna.gov.it), nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti da D.M. 115/2017. Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto le misure di aiuto (regimi di aiuto e aiuti *ad hoc*), gli aiuti oggetto di concessione alle singole imprese beneficiarie (aiuti individuali) e gli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea. Il Registro è congegnato anche per offrire servizi aggiuntivi, tramite criteri di interoperabilità. In particolare, si segnala l'interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consente, per il tramite del Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto (CUP), previsto per ogni progetto di

	investimento pubblico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Resta ferma la possibilità per le Amministrazioni competenti di richiedere il CUP in via autonoma rispetto al Registro, con le ordinarie modalità telematiche previste dal CIPE. In relazione al tema dell'ammissibilità di cui alla presente sezione, il Registro deve essere sempre utilizzato ai fini della concessione dell'aiuto all'impresa e gli atti di concessione devono riportare lo specifico codice rilasciato dal Registro. Detti adempimenti costituiscono condizione legale di efficacia dell'atto medesimo. Disposizioni particolari sono stabilite per gli aiuti fruiti dall'impresa in assenza di un atto di concessione, disciplinati dall'articolo 10 del predetto D.M. 115/2017. L'adempimento può essere espressamente menzionato nel bando.

2.4 Obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette	
Riferimento normativo	D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.; Istruzioni UIF adottate in data 23 aprile 2018, e pubblicate nella GURI, Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a segnalare all' UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) della Banca d'Italia eventuali operazioni sospette individuate sulla base degli indicatori di anomalia forniti in allegato alle istruzioni dell'UIF medesima.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
Non pertinente [8. Procedura di accesso] [9. Erogazione e rendicontazione delle spese] [12. Controlli]	L'amministrazione procedente, nel corso delle verifiche effettuate in sede di accesso al beneficio e nelle fasi successive (come ad esempio in quelle di erogazione o di controllo), deve tener conto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Il testo originario di detto decreto è stato, successivamente, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) per il recepimento delle nuove direttive e dei regolamenti adottati in materia dalla Commissione europea nel corso del 2015. Il D.Lgs. 231/2007, come modificato, è diretto a far emergere, nel corso di analisi finanziarie mirate, fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di risorse economiche e finanziarie di provenienza da attività criminosa. Tale finalità viene perseguita prevedendo specifici obblighi in capo a determinati soggetti, c.d. soggetti obbligati, principalmente costituiti, ai sensi dell'art. 3, da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari. Detti obblighi si estrinsecano nell'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo e nella segnalazione delle operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) della Banca d'Italia.

	Tale segnalazione deve esser inviata allorquando i soggetti obbligati "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa*". La UIF individua una serie di indicatori di anomalia al fine di rendere più agevole per i soggetti obbligati l'individuazione delle operazioni sospette, che procede ad aggiornare periodicamente. Sebbene tra i soggetti obbligati individuati dal citato art. 3 non compaia la pubblica amministrazione, essa viene invece richiamata all'art. 10, il quale prevede che le disposizioni del decreto trovino applicazione anche per le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle attività di amministrazione attiva e di controllo e con riguardo ad una serie di procedimenti, costituiti, in particolare, da: a) i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) <u>i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati</u>. Nell'esercizio della propria attività istituzionale e nell'ambito di tali procedimenti, qualora l'amministrazione rilevi indici di operazioni sospette, sarà quindi tenuta a rendere la segnalazione all'UIF comunicando dati e informazioni concernenti le operazioni sospette. Per effetto del richiamo contenuto alla predetta lett. c), in particolare, le norme in questione troveranno applicazione anche nell'attività di gestione dei bandi per agevolazioni alle imprese. Con riferimento alla nozione di pubbliche amministrazioni, lo stesso D.Lgs. 231/2007, all'art. 1, comma 2, lett hh), ne fornisce una definizione, indicando "*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica*". I dati e le informazioni da trasmettere da parte delle amministrazioni, le modalità della comunicazione, nonché gli indicatori per la rilevazione delle operazioni sospette, ai sensi del comma 4 dell'art. 10, sono individuati dalla UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), in apposite istruzioni. Le predette istruzioni sono state adottate in data 23 aprile 2018 dalla UIF, e pubblicate successivamente nella GURI,

	Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018 ("*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*"). Le amministrazioni sono tenute ad inoltrare le segnalazioni a seguito di una valutazione effettuata grazie agli indicatori di anomalia previsti negli allegati alle istruzioni stesse. L'art. 10, comma 5, del D.Lgs. del 231/2007 prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, nel quadro dei programmi di formazione del personale, adottino misure idonee a formare il personale in maniera tale da consentire il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di segnalazione. L'inosservanza degli obblighi di segnalazione e formazione predetti integra la responsabilità di cui all'art. 21, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale, al dirigente nei cui confronti sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici, la retribuzione di risultato è decurtata in proporzione alla gravità della violazione.

3. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

3.1 Verifica del rispetto della regola Deggendorf	
Riferimento normativo	L. 234/2012, art. 46; DM 115/2017, artt. 15 e 17, comma 1; D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a verificare che l'impresa non rientri fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
L'Amministrazione, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: *[…] verificare, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Gli estremi della Visura Deggendorf rilasciata dal Registro a seguito di tale verifica sono menzionati negli atti che dispongono l'erogazione dell'aiuto.*	Il rispetto della regola Deggendorf non è richiesto in caso di aiuti *de minimis*, salvo diverse previsioni della specifica misura di aiuto. Analogamente, il rispetto della regola non è richiesto, salvo diverse previsioni della specifica misura, in sede di accesso ai benefici, in quanto la restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea è ostativa rispetto al pagamento dell'aiuto e non alla concessione. Sotto il profilo operativo, la verifica deve essere effettuata tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L. 234/2012 e s.m.i., utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (www.rna.gov.it). L'avvenuta consultazione del Registro dovrà risultare dagli atti di erogazione dell'aiuto: a tal fine, il Registro rilascia apposita "Visura Deggendorf", documento che consente di

[i diversi adempimenti propedeutici all'erogazione – es. v. punto 3.1 – possono essere accorpati in un'unica disposizione]	accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea. Gli estremi della visura acquisita devono essere menzionati negli atti che dispongono l'erogazione degli aiuti, pena l'inefficacia degli stessi (v. in particolare, art. 15 e 17, comma 1, del D.M. 115/2017). Si precisa che, in sede di registrazione dell'aiuto ai fini della concessione, il sistema genera automaticamente la suddetta Visura Deggendorf. Per quanto illustrato, in tale sede l'eventuale presenza dell'impresa istante nell'elenco non comporterà di per sé (in assenza di una specifica previsione nel bando di riferimento) l'inammissibilità al beneficio.

3.2 Verifica inadempimenti ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 – Esclusione in caso di interventi cofinanziati	
Riferimento normativo	D.P.R. 602/1973, art. 48-bis; decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40; Circolare 22/RGS del 29 luglio 2008; Circolare 27/RGS del 2011; nota MEF-RGS prot. 3590 del 18 gennaio 2016; Circolare RGS 13/2018
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione, in via propedeutica all'erogazione, con esclusione delle erogazioni oggetto di cofinanziamento europeo, verifica le eventuali inadempienze del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali. La verifica è effettuata dall'Amministrazione per via telematica in caso di mandati di pagamento superiori a 5.000 euro.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
Non pertinente a bandi PON	L'adempimento si riporta in questa sede per completezza, al fine anche di sgombrare il campo da dubbi in ordine alla sua applicabilità ad operazioni a valere su risorse del Programma operativo. Le citate circolari della RGS hanno chiarito che l'articolo 48-*bis* non trova applicazione in caso di erogazioni oggetto di cofinanziamento da parte dell'UE. Detto orientamento è stato più recentemente ribadito dalla RGS (nota MEF-RGS prot. 3590 del 18 gennaio 2016) in risposta ad uno specifico quesito posto dal Ministero dello sviluppo economico – DGIAI, formulato anche tenuto conto della diversa soluzione individuata per il caso di DURC irregolare.

3.3 Regolarità contributiva	
Riferimento normativo	L. 266/2005, articolo 1, comma 553; D.L. 69/2013, art. 31, comma 8-bis; decreto ministeriale 30 gennaio 2015
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per via telematica (DURC on line).
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
L'Amministrazione, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: *[…] verificare la regolarità contributiva;*	Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553, della L. 266/2005 e dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 69/2013, prima di procedere all'erogazione dell'aiuto il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

[i diversi adempimenti propedeutici all'erogazione – es. v. punto 3.1 – possono essere accorpati in un'unica disposizione]	A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

3.4 Intervento sostitutivo in caso di DURC irregolare	
Riferimento normativo	D.L. 69/2013, articolo 31, commi 3 e 8-bis
Sintesi dei contenuti	In presenza di Durc irregolare, l'amministrazione trattiene l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc, al fine del relativo versamento all'ente previdenziale o assicurativo creditore.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
In caso di ottenimento, nell'ambito delle attività di verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva a carico del soggetto beneficiario, l'Amministrazione provvede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza e all'erogazione al soggetto beneficiario del residuo secondo le procedure previste per l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.	All'indomani dell'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 31 del D.L. 69/2013, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (oggi Agenzia per la coesione territoriale), in riscontro a quesiti formulati dalle amministrazioni, con nota prot. 648 del 23/01/2014 si è espresso in tema di compatibilità del meccanismo compensativo in commento con le norme europee e, in particolare, con il principio di integrità dei pagamenti al beneficiario oggi sancito dall'art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013. Tenuto conto del parere espresso dalla predetta Agenzia, il meccanismo di sostituzione nel pagamento previsto dall'articolo 31, comma 3, del D.L. 69/2013 si ritiene applicabile in tutti i casi di agevolazioni per gli investimenti (oggetto o meno di cofinanziamento europeo) in cui l'Amministrazione abbia acquisito in sede di erogazione un DURC che segnali un'inadempienza contributiva. Conferma indirettamente detta previsione anche la nuova disposizione di cui all'art. 11 "*Spese connesse all'operazione*" del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, la quale prevede che:*"Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti."* Tale norma introduce la possibilità di includere nel perimetro di ammissibilità della spesa anche gli eventuali importi liquidati dalla PA per sostenere inottemperanze contributive di un beneficiario. Il seguito della disposizione di fatto limita tale possibilità alla sola "parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al

	sostegno finanziario del programma"; ne consegue che a tale possibilità la PA sembra poter ricorrere solo in presenza di interventi sostitutivi legati ai costi del personale dichiarati per l'attuazione dell'operazione assistita.

4. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI IN CASO DI VARIAZIONI O RESTITUZIONI DELLA CONCESSIONE

4.1 Registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato	
Riferimento normativo	L. 234/2012, art. 52; D.M. 115/2017, art. 9, co. 6 e ss., D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni relative ad ogni variazione (dell'importo dell'aiuto, di progetto ovvero soggettiva) successiva alla registrazione della concessione. In caso di revoca la registrazione è subordinata alla previa restituzione dell'agevolazione.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"*In caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione alla variazione è subordinata anche al positivo esito delle verifiche operate per il tramite del predetto Registro*" [ove ricorra una procedura di autorizzazione. La previsione va adattata alla procedura individuata per i casi di variazione] [10. Variazioni] [11. Revoca delle agevolazioni]	La disciplina attuativa del Registro nazionale degli aiuti di Stato (decreto 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato*"), già menzionata con riferimento agli adempimenti relativi alla fase di accesso, alla verifica della clausola Deggendorf e alla trasparenza (cfr. punti 2.3, 3.1 e 6.7 del presente Allegato), interviene anche in materia di revoche e variazioni. In particolare, l'articolo 9, comma 6, dispone che, successivamente alla registrazione operata in sede di concessione dell'aiuto, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso. Il comma 7 prevede che per le variazioni sopra indicate il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste per gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG e per gli aiuti *de minimis*. Detti adempimenti, ai sensi dell'articolo

	17 del medesimo regolamento, costituiscono condizione legale di efficacia degli atti di variazione. Il successivo comma 8 dispone che nel caso in cui intervengano revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, a seguito delle quali il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione. Con riferimento alla lettera c) sopra menzionata, una specifica FAQ pubblicata sul portale del Registro ha chiarito l'obbligo di registrazione in fase di conclusione del progetto. In particolare, tenuto conto che "*Il perimetro di applicazione dell'articolo 9, comma 6, del regolamento sono le eventuali variazioni che potrebbero impattare su quanto inizialmente registrato in relazione ad un dato aiuto*" è specificato che "*laddove a conclusione del progetto si determini una variazione delle informazioni precedentemente inserite nel Registro, il soggetto concedente dovrà tempestivamente comunicare le variazioni inerenti all'aiuto concesso in via definitiva (…). Viceversa, in assenza di variazioni, non occorrerà svolgere ulteriori attività nell'ambito del Registro*".

5. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PARTICOLARI IN FUNZIONE DEI REGIMI DI AIUTI

5.1 Obblighi di comunicazione o notifica e di informazione alla Commissione europea	
Riferimento normativo	- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; - Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; - Regolamento (UE) del Consiglio n. 1588/2015 del 13 luglio 2015; - DPCM 24 gennaio 2017
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta alla "comunicazione" alla Commissione europea degli aiuti in esenzione e alla "notifica" degli aiuti che non soddisfano le condizioni di esenzione. Nel caso di aiuti in esenzione, l'Amministrazione è tenuta, ulteriormente, al rispetto di specifici obblighi di informativa (relazione annuale) e, per i regimi con dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di euro, di valutazione e approvazione da parte della Commissione europea.

	Nel caso di aiuti oggetto di notifica, la decisione di autorizzazione della Commissione europea specifica gli obblighi applicabili all'aiuto *ad hoc* o al regime di aiuti notificato. Gli aiuti *de minimis* non sono soggetti ad obblighi di comunicazione, informativa o verifica da parte della Commissione europea.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"L'Amministrazione presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente bando, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" [la disposizione può essere inserita, ad esempio, nell'ambito della disciplina delle attività di monitoraggio] [3. Risorse disponibili] [13. Monitoraggio e valutazione]	In funzione delle modalità del controllo operato dalla Commissione europea, si distinguono tre principali tipologie di aiuti di Stato: - aiuti "notificati"; - aiuti "esenti" dall'obbligo di notifica; - aiuti "*de minimis*". In particolare, il controllo europeo degli aiuti di Stato si basa, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su un sistema di autorizzazione ex ante, che impone agli Stati membri di informare la Commissione europea di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato e di non darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione" o "*stand still*"). Il TFUE stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del TFUE. Tuttavia, secondo quanto disciplinato dall'art. 109 del TFUE, il Consiglio dell'Unione europea può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. Con il Regolamento (UE) del Consiglio n. 1588/2015 del 13 luglio 2015 ("Regolamento di abilitazione", che ha sostituito il precedente Reg. (CE) n. 994/98), il Consiglio, conformemente all'art. 109 del TFUE, ha abilitato la Commissione a dichiarare mediante Regolamenti che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono dispensate dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L'esenzione dall'obbligo di notifica si fonda sulla presunzione che, a certe condizioni individuate puntualmente dai Regolamenti, determinate tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno e il TFUE, in quanto i loro effetti positivi – sotto il profilo del perseguimento dell'interesse pubblico a livello europeo – superano gli effetti negativi sulla concorrenza. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, che rispettano le condizioni previste nei Regolamenti di esenzione, possono, dunque, essere attuati dagli Stati membri, senza che vi sia alcun obbligo di previa autorizzazione della Commissione. E' però previsto un obbligo di "comunicazione" nonché un obbligo di informazione periodica. Limitando

	l'esame al regolamento generale di esenzione (Reg. (UE) 651/2014 o GBER), in capo agli Stati membri è posto, in particolare, un obbligo procedurale di trasmettere: 1) informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata ai sensi del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II al predetto regolamento insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore; 2) una relazione annuale in formato elettronico sull'applicazione del regolamento (art. 11, GBER). Quest'ultima potrebbe essere richiamata nel bando secondo la formulazione proposta. Tra le condizioni di applicazione previste dal medesimo GBER è, inoltre, stabilito che, salvo limitate eccezioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica non si applica se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per regime supera 150 milioni di euro, a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che, tuttavia, il regolamento di esenzione può continuare ad applicarsi per un periodo più lungo su decisione della Commissione, la quale esamina uno specifico piano di valutazione inerente la misura trasmesso dallo Stato membro alla Commissione medesima entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura (art. 1, par. 2, GBER). In concreto, quindi, qualora la dotazione di una misura in esenzione abbia una dotazione annuale superiore ai 150 milioni euro, l'Amministrazione provvederà normalmente alla redazione e trasmissione del predetto piano di valutazione. Nel caso in cui una misura di aiuto non soddisfi integralmente le condizioni regolamentari, tale misura non potrà beneficiare dell'esenzione e l'aiuto, prima di essere concesso, dovrà essere autorizzato, sulla base della procedura di notifica prevista dalla Commissione europea, che ne valuterà la compatibilità con il TFUE, ossia la riconducibilità a una delle ipotesi di deroga di cui all'art. 107, paragrafi 2 o 3, dello stesso TFUE. Il medesimo Regolamento (UE) del Consiglio n. 1588/2015 del 13 luglio 2015 sopra citato autorizza la Commissione ad adottare Regolamenti relativi ad aiuti dispensati dalla procedura di notifica a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito ("*de minimis*"). Si tratta in tal caso di aiuti che, per la loro modesta entità, godono di una presunzione di inidoneità a provocare significative distorsioni della concorrenza e che, pertanto, non sono soggetti a procedure di autorizzazione preventiva o comunicazione. Sotto il profilo operativo, per le notifiche e le comunicazioni degli aiuti alla Commissione europea, è utilizzato il sistema SANI (*State Aid Notification Interactive*),

	recentemente modificato (cosiddetto "SANI2"). Inoltre, la notificazione è soggetta ad una procedura di pre-validazione, definita da apposito decreto (DPCM 24 gennaio 2017), nella quale il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera un esame preliminare della completezza della notifica che precede la validazione della stessa da parte della Rappresentanza permanente presso l'UE ed il successivo invio in Commissione. Per quanto riguarda la relazione annuale di cui all'articolo 11 del GBER, essa è presentata attraverso il sistema di reportistica SARI. Al riguardo, l'autorità concedente è tenuta a fornire i dati, a livello aggregato per regime, inerenti alle concessioni e alle erogazioni effettuate per anno, anche in termine di equivalente sovvenzione lordo. L'esercizio di reportistica si apre solitamente il 30 marzo e ha scadenza al 30 giugno.

5.2 Aiuti *de minimis* - Vincoli soggettivi: non ammissibilità delle imprese operanti nei settori esclusi e sottoposti a procedure concorsuali	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 1407/2013, articoli 1 e 5
Sintesi dei contenuti	Non rientrano nel campo si applicazione del «*de minimis*» generale gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (settori esclusi). In caso di aiuti concessi sotto forma di prestiti o garanzie, sono ammissibili unicamente i soggetti che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di qualsiasi settore, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013 riguardanti le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli o della pesca e dell'acquacoltura, come definiti dal presente bando [è opportuna una individuazione dei settori agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, in linea con le definizioni fornite dai regolamenti europei, richiamate nel "Glossario" allegato]. *Nel caso di imprese operanti nei settori esclusi predetti, le stesse sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando solo a condizione che per le attività richieste alle agevolazioni l'impresa disponga di una contabilità separata*." "*Alla data di presentazione della domanda le imprese devono: (…)* *essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali*" [Le diverse condizioni, sotto il profilo soggettivo, per l'accesso alle agevolazioni possono essere accorpate in un'unica disposizione]	Sotto il profilo dei settori esclusi, qualora l'Amministrazione intenda ammettere alle agevolazioni anche imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, dovrà fare ricorso ai regolamenti specifici di settore (Reg. (UE) 1408/2013 e Reg. (UE) 717/2014), che dovranno essere espressamente menzionati nella disciplina delle agevolazioni concedibili, con conseguente applicazione delle limitazioni relative. L'esclusione, peraltro, non è assoluta. Il regolamento (UE) 1407/2013 disciplina, infatti, i casi, molto frequenti in ambito agroalimentare, di imprese che operino sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento, che in altri settori o attività (non esclusi). In particolare, a norma dell'art. 1, par. 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori esclusi "*opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento*." Pertanto, l'Amministrazione concedente sarà tenuta ad inserire opportune disposizioni applicative volte a garantire

	il rispetto delle predette condizioni, ad esempio tramite la previsione di una contabilità separata delle spese agevolate. Quanto alla condizione di assenza di procedure concorsuali, sebbene la previsione sia richiesta solamente per la trasparenza dell'aiuto in caso di prestito o garanzia, viene solitamente prevista in tutte le procedure agevolative a salvaguardia del beneficiario.

5.3 Aiuti *de minimis* - Vincoli all'ammissibilità dei programmi: esportazione	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 1407/2013, articolo 1
Sintesi dei contenuti	Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento «*de minimis*» gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. Gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri consistono a norma del regolamento in aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Le agevolazioni di cui al presente bando non possono in ogni caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. "	Si tratta di una condizione solitamente riportata nei bandi che prevedono aiuti *de minimis*, in aderenza con la lettera dei relativi regolamenti, e che qui si indica per completezza. Tuttavia, va rilevato che si tratta di una condizione diretta agli Stati membri: qualora il bando non concepisca e strutturi aiuti secondo i profili sopra evidenziati, la specificazione nel bando potrebbe essere superflua.

5.4 Aiuti *de minimis* - Vincoli alle agevolazioni concedibili: rispetto del massimale di aiuto e divieti di cumulo	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 1407/2013, articoli 3 e 5
Sintesi dei contenuti	Gli aiuti in «*de minimis*» generale sono concedibili fino a concorrenza di un importo massimale calcolato nell'arco di tre esercizi finanziari (determinati facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) pari a 200.000 EUR per impresa unica, salvo disposizioni particolari per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Il cumulo con altre agevolazioni è ammesso solo a determinate condizioni.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 3 del Reg. (UE) 1407/2013, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può in alcun caso superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, il predetto massimale è pari a euro l00.000,00, salvo quanto previsto	Per quanto attiene alla verifica del massimale, il profilo caratteristico e di maggiore complessità dettato dalla normativa in materia di aiuti *de minimis*, è dato dal riferimento dell'importo degli aiuti ricevuti non alla singola impresa istante, ma all'"impresa unica", individuata dai rapporti di collegamento e controllo indicati dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento e mutuati, sia pure con semplificazioni, dai criteri per l'individuazione della dimensione d'impresa.

dall'articolo 3, comma 3, del predetto regolamento qualora l'impresa eserciti anche attività in contabilità separata soggette al massimale di euro 200.000" *"Le agevolazioni concesse a norma del presente bando possono essere cumulate con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Esse possono essere cumulate con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis», a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013.* [La previsione riguarda la possibilità di cumulo con altri aiuti *de minimis*] *Le agevolazioni concesse a norma del presente bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, a seconda del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.* [La previsione riguarda la possibilità di cumulo con altri aiuti in caso di misura che preveda una determinazione dei costi] *Le agevolazioni concesse a norma del presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione"* [La previsione riguarda la possibilità di cumulo con altri aiuti in caso di misura che non preveda una determinazione dei costi] [7. Agevolazioni concedibili] [10 Variazioni]	Precise condizioni sono, inoltre, poste per il calcolo del massimale concedibile in presenza di variazioni del perimetro dell'impresa unica. Nel caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione; gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In presenza di scissioni, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*; qualora tale attribuzione non sia possibile, il regolamento specifica che l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Sotto il profilo operativo, ai fini della verifica del massimale, l'impresa beneficiaria, in sede di istanza di accesso alle agevolazioni, è tenuta a presentare specifica dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso alla data della domanda. In sede di verifica propedeutica alla concessione, l'Amministrazione provvederà alle verifiche sul rispetto del massimale avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 e s.m.i. In merito ai vincoli derivanti dai divieti di cumulo, le formulazioni proposte riprendono direttamente le previsioni dell'articolo 5 del regolamento. Nei bandi a valere sul PON IC, le regole di cumulo possono essere più restrittive al fine di soddisfare il vincolo del divieto di doppio finanziamento della stessa spesa di cui all'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione procedente porre condizioni più restrittive in considerazione di specifiche finalità o caratteristiche dell'intervento.

5.5 Regimi in esenzione - Vincoli soggettivi: imprese in difficoltà e imprese estere	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 651/2014, articolo 2, punto 18 e articolo 1, paragrafo 5
Sintesi dei contenuti	Il bando deve prevedere una specifica esclusione dall'ammissione ai benefici per le imprese che risultano in difficoltà. E' fatto, invece, divieto di stabilire un requisito di sede nel territorio nazionale alla data di presentazione della domanda.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Alla data di presentazione della domanda i predetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti: (…) *essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.".*	L'esclusione delle imprese in difficoltà non si applica ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce all'art. 2, punto 18, le circostanze che determinano lo stato di "difficoltà. Tra queste rientra il caso in cui "*l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale*

"Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti: (…) *che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all'articolo 2, punto 18, del Reg. 651/2014.".* [Le diverse condizioni, sotto il profilo soggettivo, per l'accesso alle agevolazioni possono essere accorpate in una o più disposizioni] *"Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento."* 	*procedura su richiesta dei suoi creditori*". La causa di esclusione relativa alle procedure concorsuali è, dunque, contenuta nella nozione di impresa in difficoltà. Tuttavia, essa viene di norma esplicitata. La condizione negativa relativa alla sede trae, invece, origine dalle previsioni di cui all'art. 1, par. 5, Reg. (UE) 651/2104, per cui l'esenzione non si applicherebbe "*alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea*". Tra i casi di violazione, rileva per espressa previsione del regolamento quello in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. Il regolamento tuttavia ammette esplicitamente che è possibile richiedere ai beneficiari di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto. Pertanto, nell'ambito del bando dovrà essere adottata una espressa previsione, che contempli il caso delle imprese estere, ad esempio tra i requisiti soggettivi. Rimane in ogni caso il vincolo di richiedere il possesso dell'unità produttiva laddove questo costituisca un requisito specifico della categoria di aiuti.

5.6 Regimi in esenzione - Vincoli all'ammissibilità dei programmi: settori esclusi, esportazione, effetto di incentivazione	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 651/2014, articolo 1, paragrafi 3 e 5 e articolo 6
Sintesi dei contenuti	Non sono ammissibili all'esenzione per categoria: - gli aiuti ai settori della pesca e acquacoltura; - gli aiuti al settore della produzione primaria di prodotti agricoli; - gli aiuti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari); - gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. Valgono, inoltre, le medesime esclusioni, indicate nei regolamenti *de minimis*, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e per gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. L'esenzione per categoria si applica, infine, unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, vale a dire quelli per cui, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti le attività economiche relative ai settori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Reg. (UE) 651/2014.	In relazione ai settori esclusi, fanno eccezione, e possono essere pertanto esentati:

Nel caso di imprese operanti nei settori esclusi predetti, le stesse sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando solo a condizione che per le attività richieste alle agevolazioni l'impresa disponga di una contabilità separata." *"Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi devono essere: (…) avviati successivamente alla presentazione della domanda. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."* [la data di avvio dei lavori è così definita dall'articolo 2, punto 23, del Reg. (UE) 651/2014. La formulazione potrà essere adattata in caso di interventi per l'agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo, tenuto conto anche delle definizioni fornite in proposito dagli specifici orientamenti della Commissione cfr. "Glossario"] 	- per la pesca e acquacoltura gli aiuti alla formazione, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità; - per la produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, gli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Se un'impresa opera nei settori esclusi (ad eccezione della chiusura di miniere di carbone non competitive) ma anche in quelli che rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione per categoria, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi in esenzione per categoria. In relazione alle limitazioni connesse all'esportazione e alle condizioni di impiego dei prodotti nazionali, si rinvia alle osservazioni e formulazioni di cui al precedente punto 5.3. Circa l'effetto di incentivazione, il bando definisce, in genere nell'ambito della disciplina dei programmi/progetti ammissibili, la data di avvio dei lavori conformemente alle espresse formulazioni regolamentari. Si precisa, che la necessità di verificare l'effetto di incentivazione impatterà anche sulla modulistica da allegare al bando: le disposizioni di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 654/2014 individuano, infatti, gli elementi minimi che deve riportare la domanda di agevolazioni. In caso di aiuto *ad hoc* concesso a grandi imprese, in particolare, deve essere verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesti che l'aiuto consentirà di raggiungere i risultati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento. Pertanto, nella documentazione di domanda dovrà essere previsto un modulo o una sezione della modulistica, che contempli gli elementi utili per la verifica documentale richiesta dal regolamento.

5.7 Regimi in esenzione - Vincoli alle agevolazioni concedibili: rispetto delle soglie di notifica e delle intensità di aiuto e divieti di cumulo	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 651/2014, articoli 4, 7 e 8
Sintesi dei contenuti	Possono essere concesse agevolazioni in esenzione solo entro le soglie di notifica e nei limiti delle intensità di aiuto previste per ciascuna categoria. Il cumulo con altre agevolazioni è ammesso solo a determinate condizioni.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***

"Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica stabilite, rispettivamente, dall'articolo #xx# e dall'articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014. *Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente bando non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.* *Non sono computati a tal fine i finanziamenti dell'Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'UE".* 	L' articolo 4 individua le soglie di notifica per ciascuna categoria di aiuti, stabilendo anche il divieto di frazionamento artificioso dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto volto all'elusione del predetto vincolo. Le intensità massime sono definite per ciascuna specifica categoria di aiuti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 7, che prevede, tra l'altro, che: - ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; -in caso di aiuti diversi da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'ESL; - gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto. In materia di cumulo, la norma di riferimento è data dall'articolo 8 del regolamento di esenzione, ai sensi del quale gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato: - solo se le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; - solo se, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — il cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (per categoria). Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti per categoria. Ai fini del cumulo non sono computati i finanziamenti dell'Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri (a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'UE). L'Amministrazione concedente andrà a determinare le condizioni di cumulo anche rispetto all'intensità agevolativa di riferimento (se la misura prevede già la saturazione delle intensità massime concedibili in esenzione, allora si porrà un generale divieto di cumulo).

6. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

6.1 Pubblicità legale dei bandi - Esaurimento risorse		
Riferimento normativo	D.Lgs. n. 123/1998, art. 2, comma 3	
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a pubblicazione in GURI specifici avvisi relativi all'esaurimento delle risorse e alla riapertura del bando in caso di nuove disponibilità finanziarie.	
Possibile formulazione da inserire nel bando		***Note***
"*Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al presente bando. Il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese* [la previsione della restituzione "a loro spese", che ricalca la scrittura dell'art. 2 del D.Lgs. 123/1998 precitato, potrebbe risultare superflua qualora la presentazione dell'istanza avvenga su piattaforma elettronica, come nei più recenti interventi]. *Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il medesimo Ministero comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.* *Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste nell'istanza, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.*". In alternativa: *In caso di insufficienza delle risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse* [in tal caso vanno, però, individuati i criteri della graduatoria speciale in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi del bando].	Nella prassi del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, questa previsione è stata talvolta oggetto di mitigazione (v., ad esempio, la misura per l'autoimprenditorialità di cui al D.Lgs. 185/2000, Tit. I, ove pure si richiama l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 123/98. Con circolare direttoriale è stato, infatti, previsto che "*Ferma restando la chiusura dello sportello disposta ai sensi del punto 7.3 nel caso in cui gli impegni derivanti dalle iniziative ammesse alle agevolazioni esauriscano le risorse disponibili, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il Soggetto gestore provvederà a sospendere l'avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall'eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l'ordine cronologico di presentazione.".* Pertanto, l'avvenuto esaurimento delle risorse che determina la necessaria chiusura dello sportello è stato correlato agli impegni assunti, mentre il potenziale esaurimento delle risorse sulla base delle domande pervenute, pur determinando la sospensione delle istruttorie, non ha comportato la chiusura dello sportello e la restituzione delle domande agli istanti. Disposizione analoga si trova nella circolare direttoriale in materia di contratti di sviluppo n. 39257 del 25 giugno 2015, fine punto 4.

6.2 Pubblicità legale dei bandi – Pubblicazioni in GURI e nei portali	
Riferimento normativo	D.Lgs. 123/1998, art. 4, comma 3, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 2; L. 69/2009, art. 32, comma 1
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme precitate, diversificati in funzione del modulo procedimentale: -obbligo di pubblicazione in GURI degli schemi di autodichiarazione degli interessati per l'accesso agli interventi con procedura automatica; - obbligo di pubblicazione in GURI di avvisi relativi a requisiti, modalità e condizioni in caso di procedura valutativa, a graduatoria o a sportello;

	- idonei strumenti di pubblicità dei criteri di selezione dei contraenti in caso di procedura negoziale.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso ai competenti organi di controllo. *Il bando sarà, altresì, pubblicato nel sito www.sviluppoeconimico.gov.it e nel sito www.ponic.gov.it.", unitamente al modello di domanda e alla modulistica allegata.* In alternativa: "*Con successivo provvedimento pubblicato nel sito www.sviluppoeconimico.gov.it il Ministero definisce il modello di domanda e la modulistica allegata, dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.* *Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso ai competenti organi di controllo. Il bando sarà, altresì, pubblicato nel sito www.sviluppoeconimico.gov.it e nel sito www.ponic.gov.it.".*	L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 123/1998, prevede che, per l'accesso agli interventi con procedura automatica, l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Nelle procedure valutative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande. Nella scrittura del bandi con procedura valutativa, si pone, pertanto, la necessità di porre attenzione, nel fissare il *dies a quo* della presentazione delle istanze, al periodo "libero" decorrente dalla pubblicazione richiesto dalla legge. L'art. 6, comma 2 del medesimo decreto, infine, nel richiamare le modalità di svolgimento della procedura negoziale, stabilisce che la pubblicità dei criteri di selezione e quindi dei bandi deve avvenire con idonei strumenti, senza specificare quali questi siano. Quanto alle modalità della pubblicazione, l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 ha riconosciuto l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle amministrazioni nei propri siti informatici, stabilendo che "*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.*". Nella prassi del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ferma restando la pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la documentazione inerente al bando, gli atti che disciplinano le misure di aiuto continuano ad essere pubblicati in G.U.; relativamente ai decreti ovvero alle circolari che stabiliscono le modalità operative e individuano la modulistica, invece, si procede

	alla pubblicazione in G.U. di "avvisi" relativi all'avvenuta adozione degli atti da consultare nel sito. Nella scrittura del bando potrebbe darsi conto delle modalità di pubblicazione nell'ambito delle disposizioni finali.

6.3 Oneri informativi	
Riferimento normativo	Legge 180/2011 (Statuto delle imprese), art. 7, commi 1 e 2, D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a pubblicare in allegato al bando l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sulle imprese.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'Allegato n XXX. riporta l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente bando".	Le norme precitate prevedono che, allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. L'"onere informativo" è definito come "*qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*.". I regolamenti e atti amministrativi predetti, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252. Sulla base delle norme predette, il Ministero dello sviluppo economico, utilizzando uno specifico format che adatta alle specificità della materia di competenza le indicazioni contenute nel D.P.C.M. sopra richiamato, allega ai bandi di competenza un elenco degli oneri informativi a carico dei beneficiari delle agevolazioni, che riepiloga le indicazioni contenute nel corpo del bando. Si segnala, peraltro, che le norme di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dalle quali è originato l'obbligo di pubblicazione in questione, erano state recepite dalla legge nazionale generale sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) che riportava identica previsione nell'ambito dell'articolo 34, successivamente abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. A detta abrogazione ha fatto seguito l'introduzione, nel medesimo decreto legislativo 33/2013, del comma 1-bis dell'articolo 12 (aggiunto dall'art. 29, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69), norma che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, ad

	opera del responsabile della trasparenza di ciascuna amministrazione, di uno "scadenzario" contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Detta successione normativa pone il tema dell'attuale vigenza o meno delle norme in tema di pubblicazione degli oneri informativi. Nella prassi, in assenza di un'espressa abrogazione delle previsioni già contenute nello Statuto delle imprese (che, peraltro, si pongono in un diverso contesto di controllo e responsabilizzazione delle amministrazioni sugli oneri introdotti a carico di cittadini ed imprese, oggetto anche di specifiche relazioni e di un periodico bilancio complessivo), i bandi del Ministero dello sviluppo economico continuano, ad oggi, a recare in allegato l'elenco degli oneri in commento, adempimento che, in ogni caso, può anche prescindere dalle indicazioni da pubblicare nella sezione trasparenza del portale istituzionale.

6.4 Indicatori e valori-obiettivo	
Riferimento normativo	Art. 11, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii – Art. 25 del decreto-legge n. 83/ 2012
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a predeterminare, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo, dei quali è data pubblicità nel sito istituzionale.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti/programmi agevolati e dell'efficacia degli interventi di cui al presente bando, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. *L'Allegato XXX, determina gli indicatori e i valori-obiettivo dell'intervento [ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013] nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi e le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni medesime.* *I predetti indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati".*	Le disposizioni in tema di monitoraggio degli interventi contenute nel D.Lgs. 123/1998 (art. 11) e, per gli interventi del fondo per la crescita sostenibile, nel D.L. 83/2012 (art. 25), nonché nella relativa disciplina attuativa (art. 3, comma 3, del D.M. 8 marzo 2013) comportano l'obbligo per l'amministrazione di predeterminare specifici indicatori sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento volti a consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi medesimi. L'art. 25 precitato, peraltro, contiene una più articolata disciplina e, sebbene norma inserita nel contesto delle disposizioni istitutive del fondo per la crescita sostenibile, costituisce il paradigma delle previsioni solitamente inserite nei bandi adottati dal ministero dello sviluppo economico, ponendo anche una specifica finalizzazione degli adempimenti in tema di monitoraggio rispetto alla "*relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive*" prevista dalla L. 266/1997, relazione che, per effetto della L. 115/2015, a decorrere dal 2015 è predisposta dal ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle camere entro il 30 settembre di ciascun anno. ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 83/2012, infatti: "*per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. di tale*

	determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono." Al di là del richiamo generico proposto nella formulazione-tipo che si riporta, gli indicatori d'impatto saranno formulati sulla base delle specificità dell'intervento e, conseguentemente, anche gli obblighi correlati a carico dei soggetti beneficiari.

6.5 Trasparenza - obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali	
Riferimento normativo	D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 1
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a pubblicare nei propri siti istituzionali gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
Non è necessario un riferimento nel bando alla precitata normativa. Appare sufficiente un'indicazione del tenore di quella di cui al precedente punto 6.2 circa la pubblicazione nel sito istituzionale, da inserire tra le disposizioni finali.	La norma si lega all'articolo 12 della L. 241/1990, che pone il generale principio della predeterminazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ("*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi (…)*" La "pubblicazione" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è definita dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto e si sostanzia nella pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti ("*Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione*.").

6.6 Trasparenza – obblighi di pubblicazione nelle note integrative al bilancio dell'importo dei vantaggi economici ricevuti	
Riferimento normativo	L 124/2017, art. 1, commi 125-129; decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. decreto-legge
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a verificare il rispetto dell'obbligo per le imprese di pubblicare gli importi ricevuti nell'anno precedente (se pari o superiori a 10.000 euro nel periodo considerato) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, pena la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.
Possibile formulazione da inserire nel bando	**Note**

"I soggetti beneficiari sono tenuti a: *- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni".* [la previsione può essere inserita tra gli obblighi a carico dei beneficiari di cui alla sezione 14 del bando-tipo] [11. Revoca delle agevolazioni] [14. Informazione, comunicazione e ulteriori obblighi a carico del soggetto beneficiario]	L'art. 1, comma 125, della L. 125/2017 ha introdotto due tipologie di obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere" ricevuti da PP.AA. e da società dalle stesse controllate e aventi, ai sensi del comma 127 dello stesso articolo, importo non inferiore a 10 mila euro annui: 1. un obbligo di pubblicazione nei propri siti istituzionali, a carico di soggetti operanti nel Terzo Settore; 2. un obbligo di pubblicazione nelle note integrative al bilancio o nel bilancio consolidato, a carico della generalità delle imprese (comma 125, secondo periodo). Successivamente, l'art. 3-quater, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che, per gli aiuti di Stato e in *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema tiene luogo degli obblighi di pubblicazione nelle note integrative al bilancio, a condizione che venga dichiarata nella medesima nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel registro. Da ultimo la normativa è stata oggetto di revisione ad opera del decreto-legge c.d. crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, pubblicato in GU n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, non ancora convertito in legge alla data del presente commento). L'art. 35 del predetto decreto ha riformulato le citate previsioni e abrogato al contempo le disposizioni di cui all'art. 3-*quater* sopra menzionato, che vengono riportate nel contesto della legge 125/2017 e adeguate alle disposizioni riformulate. Sulla base della formulazione vigente delle norme in questione, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti del Terzo settore individuati sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti assimilati. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione posti a carico della generalità delle imprese, il nuovo comma 125-bis dell'art. 1, legge 125/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione degli importi e delle informazioni relativi ai pedetti vantaggi nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Le imprese non tenute alla redazione della nota

	integrativa al bilancio assolvono all'obbligo predetto mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, in assenza di nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Tenuto conto delle predette previsioni e delle conseguenze previste in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, nel bando appare opportuno richiamare, tra gli obblighi a carico del beneficiario, anche quello scaturente dalle nuove disposizioni in commento. Si ipotizza a tal fine una possibile formulazione, che è, tuttavia, da verificare e integrare (anche nell'ambito della disciplina delle revoche delle agevolazioni), alla luce dell'evoluzione in corso della normativa di riferimento e della necessaria previa definizione, ad opera dell'Amministrazione procedente, delle più idonee modalità dei controlli sul rispetto degli obblighi in commento.

6.7 Registro nazionale degli aiuti di Stato e trasparenza	
Riferimento normativo	L. 234/2012, art. 52; D.M. 115/2017, .D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione adempie agli obblighi di trasparenza europei attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Il Ministero dello sviluppo economico adempie agli obblighi di pubblicità e informazione applicabili ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato [ovvero, più specificamente, nel caso di utilizzo di aiuti in esenzione, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014] attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".	Tra i compiti assegnati al Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla legge istitutiva (art. 52 della L. 234/2012, come modificato dalla legge 115/2015) vi è quello di assolvere agli obblighi di trasparenza previsti alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il regolamento attuativo dell'art. 52 precitato, adottato con D.M. 115/2017, in particolare, all'art. 16 ("*Funzionalità del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza*") prevede che: "*Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti*" e che "*Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti*". Il Registro consente, pertanto, di soddisfare gli obblighi di pubblicazione e informazione stabiliti dall'articolo 9 del regolamento generale di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014), che richiede un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale come sede di pubblicazione di una serie di informazioni sulle misure di aiuto e sugli aiuti individuali di importo superiore a 500 mila euro. E, più in generale, consente di soddisfare gli obblighi di trasparenza che la Commissione europea, nell'ambito del processo di "Modernizzazione degli aiuti di Stato", ha sostanzialmente esteso a tutti gli aiuti individuali di importo superiore a 500 mila euro (v. Comunicazione (2014/C 198/02), pubblicata il 27 giugno 2014). Dal punto di vista operativo, la registrazione delle misure di aiuto (regimi di aiuto e aiuti *ad hoc*) e degli aiuti oggetto di concessione alle singole imprese beneficiarie (aiuti individuali), operata dalle Amministrazioni in via propedeutica alla concessione degli aiuti (cfr. punto 2.3), comporta l'automatica pubblicazione delle informazioni relative nella sezione Trasparenza del Registro.

	Il bando potrà, pertanto, richiamare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza in questione attraverso il Registro, con una formulazione sintetica del tenore di quella proposta.

6.8 Informativa sul trattamento dei dati personali	
Riferimento normativo	Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, c.d. "GDPR"), D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta ad informare i beneficiari del trattamento dei beni personali acquisiti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

Possibile formulazione da inserire nel bando	**Note**
"Informativa sul trattamento dei dati personali *Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito "Regolamento" o "GDPR", recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel rispetto delle norme recate dal decreto legislativo D.lgs. 196/2003, così modificato dal D.lgs. 101/2018, valgono le seguenti informazioni.* *Il Titolare del trattamento dei Dati Personali, come definiti ai sensi dell'art. 4, punto 1, del GDPR, è XXX.* *Delegato al trattamento è XXX.* *I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono XXX.* *Il Responsabile della protezione dati è XXX.* *Il Responsabile del trattamento è XXX.[Da inserire quando il bando prevede che una parte di istruttoria venga svolta da Enti diversi dal Titolare]* *I Dati Personali vengono trattati per le seguenti finalità:* *a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di concessione del contributo, comprese le attività procedimentali, endoprocedimentali e istruttorie;* *b) assolvere a eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.* *In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del GDPR, la base giuridica del trattamento per la finalità indicata al predetto punto a) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, mentre per il punto b) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.*	Per la verifica dei requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni, il soggetto istruttore, attraverso l'utilizzo di sistemi dedicati, effettua accertamenti di natura amministrativa, finanziaria, contributiva, fiscale e giudiziaria (es. antimafia) sull'impresa, sui soggetti che ricoprono cariche risultanti dal Registro Imprese e su taluni altri titolari di incarichi nella stessa impresa, nonché sui relativi familiari. Le risultanze di tali interrogazioni vengono poi allegate al fascicolo della pratica. Dette attività comportano il trattamento di dati personali relativi alle persone fisiche sottoposte alle verifiche, oggetto delle norme di protezione recate dal recente Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, c.d. "GDPR") e delle norme nazionali di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018. Poiché l'acquisizione di dati personali avviene di norma già in sede di presentazione, da parte del potenziale beneficiario, dell'istanza di ammissione alle agevolazioni, il bando dovrebbe fornire, anche in apposita sezione o articolo ovvero in allegato, un'informativa recante i contenuti informativi prescritti dalle norme precitate. Presso la Direzione per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è in corso l'attività di adeguamento alle previsioni dettate dalle nuove predette norme, che incidono su diversi profili del processo di gestione dei dati personali. Detta attività di adeguamento include l'adozione di format di informativa sul trattamento dei dati personali, la cui definizione dovrà accompagnarsi all'individuazione ad opera del Ministero dei soggetti chiamati a rivestire i diversi ruoli previsti dalla normativa in questione. Nelle more del più ampio processo di adeguamento, si fornisce un possibile modello di informativa, da verificare ed aggiornare alla luce delle determinazioni assunte dal Ministero e dell'individuazione delle diverse figure ivi indicate.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo e volontario, ma in difetto non sarà possibile procedere all'istanza né eventualmente proseguire il procedimento nei confronti dell'interessato e dar corso all'erogazione delle agevolazioni. *Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.* *I Dati Personali potranno essere condivisi con:* • *soggetti o enti autorizzati dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;* • *consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;* • *soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.* *È previsto il trasferimento dei dati agli enti e agli organi nazionali e dell'Unione Europea deputati ad effettuare i controlli ai sensi delle disposizioni normative applicabili all'intervento.* *I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione del presente intervento e comunque per un periodo non superiore a XXX decorrenti da XXX* *I soggetti partecipanti possono richiedere al Titolare, in qualunque momento a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, la conferma dell'esistenza dei Dati Personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'accesso ai propri Dati Personali al fine di verificarne l'esattezza, la finalità o le modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, l'opposizione o la limitazione del trattamento per motivi legittimi o giustificati nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo mail: XXX.* *E' possibile proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.".* 	

7. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA LEGALE DEL BANDO

7.1 Trasmissione del bando agli organi di controllo	
Riferimento normativo	Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3; D.lgs. 123/2011 s.m.i., art. 5, comma 2; Circolare MEF-RGS n. 25/2011; Circolare MEF-RGS n. 5/2014; Circolare MEF-RGS n. 8/2016
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta a trasmettere il bando al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB).

Possibile formulazione da inserire nel bando	**Note**
[L'indicazione sulla sottoposizione dell'atto agli organi di controllo costituisce in genere formula di chiusura del bando, che segue il riferimento alla pubblicazione del bando stesso. V. formulazione di cui al punto 6.2]	La legge n. 20 del 14 gennaio 1994 all'articolo 3, comma 1, individua tra gli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte di Conti gli "*atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie*" (lett. c). I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti sono anche assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'UCB ai sensi dell''art. 5, comma 2, del D.lgs. 123/2011. La lettera g-bis) introdotta nel precitato art. 5, comma 2, dalla legge 147/2013, contempla poi, specificamente, il controllo dell'UCB su contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il bando è di norma trasmesso dall'amministrazione contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli

	Uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del citato D.lgs. 123/2011.

1. CONDIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

1.1 Rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del Programma	
Riferimento normativo	Criteri di selezione delle operazioni del PON "Imprese e competitività" approvati dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura scritta avviata con nota del 25 novembre 2015, prot. n. 91131, e conclusa con nota del 16 dicembre 2015, prot. n. 97781 e s.m.i.
Sintesi dei contenuti	I criteri predetti devono essere considerati dall'Amministrazione ai fini della definizione dell'ambito di intervento e della formulazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al finanziamento del Programma.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
Non pertinente. [1. Finalità e ambio di applicazione] [4. Destinatari/requisiti di ammissibilità] [5. Programmi/progetti ammissibili] [8. Procedura di accesso] [10. Variazioni]	Il documento "Criteri di selezione delle operazioni", elaborato dall'Autorità di Gestione e approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 (artt. 110, paragrafo 2, lett. a) e 125, paragrafo 2) definisce i criteri per selezionare le operazioni da finanziare nell'ambito del Programma, in conformità con i "Principi guida per la selezione delle operazioni" previsti nei paragrafi 2.A.6.2 del PON. Il documento chiarisce che i criteri, volti ad indirizzare la selezione verso le operazioni maggiormente rispondenti agli obiettivi specifici perseguiti dal Programma, sono improntati a un principio di flessibilità, cosicché in fase di attuazione "*da una parte sarà possibile utilizzare un livello di specificazione diverso o maggiore, dall'altra non tutti i criteri dovranno essere sempre e necessariamente presenti in tutte le procedure selettive, ma, per ciascun intervento attivato, sarà valutata, caso per caso, l'effettiva pertinenza e «importanza» dei criteri potenzialmente disponibili*". I criteri sono articolati in tre tipologie : Criteri di ammissibilità, volti a verificare il possesso dei requisiti "preliminari" di accesso (relativi, tra l'altro, al soggetto proponente, alla proposta progettuale, all'ambito di intervento e alla localizzazione); Criteri di valutazione, volti a verificare la qualità del soggetto proponente e della proposta progettuale (relativi alle caratteristiche che deve possedere il soggetto proponente, alla qualità del progetto e all'impatto del progetto); Criteri di premialità, componente eventuale e facoltativa, volta ad attribuire maggiorazioni di contributo, riserve o priorità nella concessione in presenza di specifici elementi (ad esempio, rating di legalità, collaborazioni previste).

	Si tratta, quindi, di criteri stabiliti in linea con le fasi in cui si sviluppa l'intervento, la cui considerazione deve attraversare trasversalmente tutta la scrittura del bando. Rinviando al documento per l'individuazione dei criteri individuati per ciascuna azione, si segnalano in questa sede i più importanti criteri generali validi a livello di asse. In particolare: Nell'Asse I – Innovazione: Tutti i progetti devono essere riferibili agli ambiti applicativi individuati dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Le grandi imprese sono finanziabili nella fase di industrializzazione laddove questa sia riferibile allo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nelle formule organizzative; Ulteriori criteri sono previsti in fase di industrializzazione per la riconducibilità dei programmi di sviluppo industriale agli ambiti applicativi individuati dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Nell'Asse III - Competitività PMI: Il Programma può intervenire esclusivamente a sostegno di PMI; Il Programma può intervenire in tutti i settori produttivi, incluso quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato purché, in tal caso, gli interventi siano inseriti in una logica di filiera sovra regionale. Nell'Asse IV sono presenti esclusivamente criteri per azione e non generali applicabili per asse. Così come il programma operativo può essere in parte modificato nel corso del periodo di attuazione, anche i criteri di selezione, che del programma sono espressione, possono essere aggiornati e adeguati alle eventuali novità intervenute.

2. CONDIZIONI RILEVANTI IN FASE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

2.1 Equiparazione tra lavoratori autonomi e PMI	
Riferimento normativo	Legge n. 81/2017, art. 12, comma 2; circolare prot. 8321 del 10 ottobre 2016 dell'Agenzia per la coesione territoriale
Sintesi dei contenuti	Ai fini dell'accesso ai bandi del PON IC, i lavoratori autonomi sono equiparati alle PMI. Risulterebbe illegittima l'esclusione, comunque perseguita, degli stessi dalle misure di accesso ai bandi così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai bandi medesimi.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Possono accedere alle agevolazioni anche i lavoratori autonomi, ivi inclusi i liberi professionisti, come definiti dal presente bando".	La Legge n. 81/2017 contenente "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei*

	luoghi del lavoro subordinato", c.d. "*Jobs act del lavoro autonomo*", entrata in vigore il 14 giugno 2017, all'art. 12, comma 2, ha disposto che, ai fini dell'accesso ai POR e PON a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle PMI. Il "*Jobs act del lavoro autonomo*" ha abrogato quanto previsto precedentemente dall'art. 1, comma 821, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) circa l'equiparazione alle PMI, fino al 2020, dei soli liberi professionisti per favorire l'accesso ai programmi comunitari finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Con la nuova disposizione, pertanto, l'ambito soggettivo dell'equiparazione è stato esteso a tutti i lavoratori autonomi. Inoltre, l'equiparazione diviene strutturale, non figurando più l'arco temporale di riferimento, prima limitato al ciclo di programmazione 2014/2020. Per tale ragione, qualora l'azione di riferimento e i relativi dispositivi di attuazione, individuino le PMI tra i soggetti beneficiari, l'elenco dei proponenti deve richiamare e includere anche i lavoratori autonomi, comprensivi dei liberi professionisti Inoltre, risulterebbe in violazione della norma di equiparazione qualunque vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai bandi (a titolo esemplificativo, per i soggetti esercenti professioni per le quali non sia richiesta l'iscrizione in appositi ordini o albi, non costituiti in società iscritte al Registro delle imprese, la richiesta alla necessaria iscrizione ad associazioni professionali presenti nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e al possesso dell'attestazione rilasciata dalle associazioni professionali ai sensi dell'art. 7, comma l della medesima legge). In questo senso, sebbene sotto il vigore della norma della legge di stabilità 2016, si è espressa anche l'Agenzia per la coesione territoriale con specifica circolare (prot. 8321 del 10 ottobre 2016). Va da sé che le maggiori complessità collegate all'equiparazione derivano dall'applicabilità in concreto, da valutare caso per caso, ai lavoratori autonomi dei criteri di ammissibilità alle agevolazioni, così come degli obblighi posti a carico del beneficiario anche nel corso dell'iter agevolativo.

2.2 Regolarità contributiva	
Riferimento normativo	D.L. 69/2013, art. 31, commi 8-quater e 8-quinquies; decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, art. 4; decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 125 del 1 giugno 2015 e s.m.i., circolare Direzione Generale per l'Attività Ispettiva n. 19/2015, circolare dell'INAIL n. 61 del 26.6.2015; circolare dell'INPS n. 126 del 26.6.2015; D.L. n. 52/2012, art. 13 bis, comma 5, D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on line in caso di agevolazioni oggetto di cofinanziamento. La concessione di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo può essere disposta solo in presenza di un DURC regolare rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono: *[…]* *essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori".* [I diversi requisiti soggettivi di accesso alle agevolazione possono essere accorpati in un'unica disposizione]	Ai sensi dell'art. 31, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, l'obbligo di acquisizione del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni in sede di accesso alle agevolazioni è stabilito nel solo caso di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo e sempre che "*finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi*". La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. Si osserva che l'obbligo di acquisizione del DURC per agevolazioni non oggetto di cofinanziamento europeo resta circoscritta alla fase di "fruizione" degli aiuti, costituendo, pertanto, un adempimento propedeutico all'erogazione. Nei bandi a valere sul PON IC, pertanto, qualora diretti a favorire investimenti produttivi, tra i requisiti soggettivi previsti per l'accesso ai benefici dovrà figurare anche la regolarità contributiva dell'impresa, che sarà verificata mediante acquisizione del DURC (oggi "DURC On Line"). La formulazione suggerita recepisce le indicazioni solitamente fornite nei bandi adottati dal Ministero dello sviluppo economico. Sotto il profilo operativo, a decorrere dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Documento denominato "Durc On Line".

3. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

3.1. Condizioni generali di ammissibilità della spesa cofinanziata	
Riferimento normativo	Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, Regolamento delegato (UE) 480/2014, D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione assicura che le spesse agevolabili dal bando rispettino le condizioni generali di ammissibilità poste dai regolamenti sui fondi SIE e dalle norme nazionali in materia di spese cofinanziate, ferma restando la facoltà di previsione di condizioni più restrittive.

Possibile formulazione da inserire nel bando	

Ai fini della relativa ammissibilità, le spese previste dal punto XXX devono essere: - *pertinenti e imputabili al programma/progetto;* - *effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, aventi le caratteristiche individuate dalla sezione XXX* [specifiche indicazioni sulla documentazione giustificativa delle spese possono essere fornite in sede di disciplina delle erogazioni]*, fatto salvo quanto previsto per le spese generali e per le spese per il personale* [se del caso. L'indicazione e le relative specificazioni formulate nel prosieguo sono poste a titolo esemplificativo di casi di rendicontazione a costi semplificati]; - *sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità, vale a dire tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023* [All'interno di questo lasso temporale il bando può prevedere delle condizioni più restrittive, anche alla luce dei vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato, ad esempio al fine di rispettare l'effetto di incentivazione e le previsioni relative al momento di avvio dei lavori. Nel caso in cui gli interventi prevedono, invece, la concessione di aiuti *de minimis*, le spese possono essere ammesse anche qualora sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda ma comunque nel periodo di ammissibilità delle spese, fermo restando che le iniziative agevolate non possono essere completate prima della presentazione della domanda stessa. Le condizioni più restrittive potrebbero derivare anche da altre scadenze previste dal bando, ad esempio in tema di termini di ultimazione del programma e rendicontazione della spesa. In tal caso il vincolo può essere formulato anche *per relationem* rispetto ad altre sezioni del bando o con clausola di salvezza delle altre scadenze previste]; - *tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 480/2014. Ai predetti fini, i pagamenti devono avvenire secondo le modalità individuate dalla sezione XXX* [specifiche indicazioni sulla modalità di pagamento e la connessa documentazione possono essere fornite in sede di disciplina delle erogazioni]*;* - *contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. A tal fine, il beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma/progetto agevolato.*	In caso di utilizzo di risorse afferenti al PON IC (quindi risorse FESR) è necessario che la spesa rispetti tutti i vincoli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli da 65 a 71 e articolo 131, D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22). La formulazione proposta può essere utilizzata nell'ambito della disciplina generale delle "spese ammissibili". Individuate le tipologie di spese ammesse, il bando potrà, infatti, definirne le condizioni generali di ammissibilità. Alcune delle condizioni in questione possono poi trovare riscontro ed essere tradotte in più specifici adempimenti per il beneficiario nell'ambito della disciplina delle erogazioni e delle correlate modalità di rendicontazione delle spese.

Le spese generali sono calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera a) [se del caso. L'art.68 del Reg.1303/2013 prevede 3 diverse possibilità di applicazione: - riconoscere in via forfettaria una quota pari al 15% dei costi diretti del personale quale ristoro dei costi indiretti sostenuti per la realizzazione del progetto/programma, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'AdG. - riconoscere in via forfettaria una quota pari al 25% dei costi diretti ammissibili quale ristoro dei costi indiretti sostenuti per la realizzazione del progetto/programma, previa adozione di un metodo giusto, equo e verificabile autorizzato dall'AdG. - riconoscere un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario]. *Le spese per il personale sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari di cui al decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106* [se del caso. Le citate tabelle standard di costi unitari possono essere utilizzate per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati a valere sul PON IC 2014-2020]. *Non sono in ogni caso ammissibili ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 13 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22:* - *imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;* - *costi relativi a multe, penali, ammende e sanzioni pecuniarie[….].* *Sono fatte salve le ulteriori eventuali limitazioni derivanti dall'applicazione delle norme nazionali e europee vigenti tempo per tempo in materia di ammissibilità della spesa ovvero in materia contabile.*	

3.2. Divieto di doppio finanziamento della medesima spesa	
Riferimento normativo	Art.65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013); DD 6 marzo 2017, art. 3, D.P.R. 82/2018, art 2, comma 5
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta ad assicurare e verificare il rispetto del divieto di doppio finanziamento attraverso specifici riferimenti al Programma operativo apposti alla documentazione giustificativa delle spese.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Al fine di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dall' articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014 - 2020, al codice unico di progetto (CUP) e la specifica dell'importo totale o parziale imputabile a titolo di cofinanziamento: *- nel caso di fattura emessa in forma cartacea è necessario che l'originale della stessa venga annullata con il timbro "Spesa finanziata a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014 - 2020 per un importo pari a € ……., CUP ……..." ;* *- nel caso di fattura emessa in formato elettronico, all'atto dell'emissione della stessa, dovrà essere inserita, nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura, la seguente dicitura: "Spesa finanziata a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014 - 2020 per un importo pari a € ……., CUP ……..."* [7. Agevolazioni concedibili] [9. Erogazione e rendicontazione delle spese]	Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.D. 6 marzo 2017, "*Le disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento prevedono appositi obblighi e procedure finalizzati ad evitare un doppio finanziamento della medesima voce di spesa. I beneficiari si attengono al rispetto di tali obblighi e procedure, assicurando anche, ove richiesto, che i documenti giustificativi di spesa o di pagamento contengano, nell'oggetto, il riferimento al programma operativo, al singolo intervento, al codice identificativo del progetto e al codice unico di progetto (CUP)*". Al fine, dunque, di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, vale a dire al fine di evitare che una spesa inserita in una domanda di pagamento a valere su uno dei fondi SIE sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro Programma, i bandi richiedono che tutte le fatture e/o i documenti giustificativi presentati contengano riferimenti al Programma nei termini sopra descritti. Tale indicazione deve essere fornita anche nel caso di presentazione di fattura elettronica. Si precisa, peraltro, che il riferimento alla "voce di spesa" contenuto nel predetto decreto direttoriale è mutuato dall'originaria scrittura dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che nella versione vigente, a seguito delle modifiche apportate dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, si riferisce più chiaramente alla mera "spesa".

3.3. Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari	
Riferimento normativo	D.P.R. 22/2018 art. 2, c. 2, lettera d); DD 6 marzo 2017, art. 4
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta ad assicurare, attraverso previsioni dei bandi e in sede di verifica delle spese, la riconduciblità delle spese medesime all'intervento cofinanziato. A tal fine le modalità di pagamento devono consentire la piena tracciabilità e la riconducibilità alle fatture e ai giustificativi di spesa per cui è richiesta l'agevolazione.

Possibile formulazione da inserire nel bando	
"Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono, i soggetti beneficiari sono tenuti ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer ovvero mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o	Ai fini della rendicontazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a effettuare i pagamenti delle spese sostenute attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa oggetto delle richieste di erogazione. La

postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito con indicazione della causale: "Bene acquistato ai sensi del Bando …". Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria".	formulazione che si riporta è presente in alcuni recenti bandi del Ministero dello sviluppo economico. Non è esclusa, peraltro, in assoluto la possibilità di pagamenti in contanti, che sono ammissibili secondo i criteri esplicitati dall'art. 4, comma 2, del DD 6 marzo 2017, ai sensi del quale "*Fatte salve eventuali norme restrittive previste dalle disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento e nel rispetto della normativa nazionale antiriciclaggio, in casi debitamente giustificati sono ammessi i pagamenti in contanti e altre forme di pagamento, purché supportati da documentazione idonea a fornire ragionevoli garanzie circa l'effettività della spesa rendicontata. L'idoneità di tale documentazione è valutata dai soggetti preposti alle attività di verifica della spesa rendicontata".* Sull'uso del contante, il D.P.R. 22/2018 in materia di ammissibilità della spesa cofinanziata non aggiunge altro a tali previsioni e fa rinvio ai limiti della "normativa di riferimento". Quest'ultima, a livello nazionale è costituita dal D.lgs n. 231/2007 che, nel recepire la III Direttiva CE (2005/60/CE)1, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario prevedendo un aumento delle restrizioni relativamente all'uso del contante e dei titoli al portatore. Tale norma è stata successivamente modificata e poi sostanzialmente riscritta dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e si tratta tuttora di una normativa in evoluzione, anche al fine della necessità di adeguamento ai diversi interventi delle direttive comunitarie in materia. Per quanto riguarda l'uso del contante, attualmente la soglia per il trasferimento di denaro, in via generale, è pari a 3.000 euro e il trasferimento di denaro contante, anche se d'importo inferiore alla citata soglia, non è consentito quando lo stesso è artificiosamente frazionato allo scopo di eludere la legge.

4. CONTROLLI SULLE INIZIATIVE COFINANZIATE

4.1 Verifiche di gestione e disposizioni in tema di controllo		
Riferimento normativo	Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 e ss.	
Sintesi dei contenuti	Per le iniziative da rendicontare alla Commissione europea, l'Amministrazione, sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione del Programma, è tenuta al controllo amministrativo-documentale del 100% delle iniziative agevolate e a verifiche *in loco* anche a campione. Ai controlli assegnati alla responsabilità dell'Autorità di gestione seguono quelli effettuati dai diversi attori del sistema di gestione e controllo e quelli operati a livello di Unione e europea.	
Possibile formulazione da inserire nel bando		***Note***

"In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. *Ulteriori controlli possono essere disposti dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia.* *Per l'effettuazione delle attività di controllo, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".* *"A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni* [ove ricorra]*, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento* [ove ricorra]". [Formulazione eventuale per misure agevolative erogate a fronte della realizzazione di un investimento. All'interno della formulazione, può anche essere riportato il dato percentuale e i criteri di determinazione del campione]. 	Allo scopo di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria dei Fondi SIE, la Programmazione 2014-2020 richiede che gli Stati membri si dotino di un sistema articolato di controllo, composto da differenti soggetti, interni ovvero esterni al programma (i.e. effettuati da soggetti indipendenti o non direttamente coinvolti nell'attuazione e gestione del programma). Pur se la formulazione del bando avrà cura di richiamare, sia pure genericamente, i controlli effettuati ad ogni livello (e in questo senso si propone una possibile formulazione tipo da inserire nel bando), assumono particolare rilievo, in sede di attuazione, le verifiche propedeutiche alla presentazione della certificazione della spesa alla Commissione Europea, operate sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (c.d. verifiche di gestione), che comprendono verifiche amministrative e verifiche sul posto. Dal punto di vista procedurale, va segnalato che, sebbene la normativa nazionale non imponga il controllo amministrativo sul totale delle domande di agevolazione/erogazione presentate, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli su base documentale devono essere svolti sul 100% delle domande di rimborso e dei relativi giustificativi che accompagnano ciascuna domanda; questi, inoltre, devono essere completati prima che l'Amministrazione presenti domanda di rimborso delle spese in questione alla Commissione Europea. A completamento delle verifiche amministrative l'Amministrazione deve effettuare anche verifiche sul posto, le quali, possono essere svolte su un campione di operazioni. Ai fini della determinazione del campione di riferimento, particolare attenzione deve essere riservata al principio di proporzionalità in base al quale la portata e la frequenza di tali verifiche devono essere proporzionali al livello di rischio associato all'operazione, alla sua complessità, all'ammontare del sostegno pubblico destinato all'operazione e agli esiti delle verifiche amministrative e degli audit effettuati. Per quanto riguarda il contenuto dei controlli, vale anzitutto la previsione che demanda all'Autorità di gestione il compito di verificare: "*che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione*" (art. 125, par. 4, lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013). In chiave più operativa, gli orientamenti per l'attuazione dei controlli sono fornite principalmente, a livello di Commissione europea, dalle "*Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione*" (EFESIF_14-0012_02 final 17/09/2015) e, a livello nazionale, con riferimento specifico al PON IC, dal "*Manuale delle verifiche di gestione*". Sulla base delle predette indicazioni, i controlli avranno ad oggetto, principalmente:

	a) nel caso di controlli documentali, profili generali di ammissibilità dell'operazione e della spesa, utilizzando apposite check-list, che danno evidenza della verifica circa: - la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione dimostrante il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e il diritto all'erogazione del contributo (anche in merito alle verifiche compiute ai sensi della normativa antimafia, sulla regolarità contributiva, ecc); - la completezza, coerenza/conformità della documentazione giustificativa di spesa, la relativa correttezza dal punto di vista normativo e la riferibilità al periodo consentito dal Programma e alle tipologie di spesa ammissibili (in sostanza, saranno verificate tutte le condizioni di ammissibilità della spesa come esplicitate al punto 3 del presente allegato); - l'assenza di cumulo - il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e dei principi di sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione - l'esistenza di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata. b) nel caso di controlli *in loco*, gli elementi fisici e tecnici del progetto e, in particolare: - l'esistenza e l'effettiva operatività del beneficiario; - la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale; - la sussistenza di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni; - l'avanzamento/completamento del programma/progetto cofinanziato; - l'esistenza e conformità di beni, opere e servizi cofinanziati; - l'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità sul sostegno dei fondi; - la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, pari opportunità e non discriminazione; - la stabilità delle operazioni in conformità con quanto stabilito dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Si tratta, quindi di verifiche che concernono i diversi vincoli esaminati dal presente documento, posti sia da norme nazionali che da norme europee. Da essi deriva che particolare attenzione dovrà essere data all'esplicitazione nel bando degli obblighi corrispondenti in capo al beneficiario.

4.2 Stabilità delle operazioni	
Riferimento normativo	Regolamento Ue 1303/2013, art. 71, DD 6 marzo 2017, art. 7

Sintesi dei contenuti	Nel caso di interventi che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, l'Amministrazione, attraverso visite *in loco*, verifica il rispetto del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 Reg. (UE) n. 1303/3013. Si tratta di un controllo *ex post* che si aggiunge agli ordinari controlli ed è effettuato a campione. Le verifiche sono finalizzate a confermare il diritto al rimborso della spesa certificata per l'operazione nei cinque anni (tre anni per le PMI) successivi alla conclusione della stessa operazione (*rectius* dal pagamento finale). Vincoli temporali ulteriori (10 anni) sono previsti alla "delocalizzazione" al di fuori del territorio dell'Unione, salvo nel caso in cui l'impresa sia una PMI. La constatata violazione comporta il rimborso delle agevolazioni ricevute da parte del beneficiario. A tal fine i bandi prevedono specifiche disposizioni volte al rispetto del vincolo anche nell'ambito della disciplina delle cause di revoca delle agevolazioni.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
"Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate qualora: (…) *a) l'impresa beneficiaria cessi o trasferisca l'attività agevolata al di fuori dell'area del Programma, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di liquidazione del saldo dell'agevolazione spettante, se piccola o media impresa, ovvero cinque anni, in caso di grande impresa, ovvero qualora, entro lo stesso termine, intervenga una modifica sostanziale tale da alterare la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione del programma, con il risultato di comprometterne irrimediabilmente gli obiettivi originari;* *b) l'impresa beneficiaria delocalizzi l'attività produttiva oggetto del programma al di fuori dell'Unione prima che siano trascorsi 10 anni dalla data liquidazione del saldo dell'agevolazione.* *Nei casi di cui alla lettera a) la revoca è parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento dell'investimento. Nel caso di cui alla lettera b) la revoca è totale ed è pari all'intero ammontare dell'agevolazione concessa a fronte del programma ammesso".* [le diverse condizioni di revoca possono essere accorpate in un'unica disposizione. Nel rispetto della predetta casistica, il bando può, poi, prevedere delle condizioni più restrittive o ulteriori e declinare diverse ipotesi di cessazione o distrazione, anche alla luce dei vincoli derivanti dal regime di aiuti utilizzato]. 	Ai fini dell'efficacia dell'intervento dei Fondi SIE, la Commissione europea ha previsto specifiche regole che garantiscono il carattere durevole degli investimenti. Affinché venga impedito che l'utilizzo di tali fondi provochi un vantaggio indebito è necessario che venga rispettato, tra l'altro, il principio della "stabilità delle operazioni". Il principio stabilisce che le operazioni cofinanziate che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi non devono, in un determinato arco di tempo, decorrente dal pagamento finale al beneficiario, subire modifiche sostanziali in grado di alterarne natura o utilizzo. Tale principio si traduce: - nell'obbligo di mantenimento dell'investimento per un determinato periodo temporale e - nel divieto di delocalizzazione dell'unità produttiva oggetto di investimento. Per quanto riguarda il primo vincolo, le disposizioni di riferimento individuano in cinque anni il periodo minimo da considerare per il mantenimento degli investimenti, salvo deroghe previste dalla disciplina degli aiuti di Stato. In particolare il contributo è fornito dai Fondi SIE è rimborsato laddove, entro il predetto arco temporale, si verifichino le seguenti fattispecie: - cessazione o rilocalizzazione dell'attività agevolata fuori dalle aree del programma; - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico; - una modifica sostanziale in grado di alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Lo stesso articolo 71 prevede la possibilità per lo Stato membro di considerare un periodo di tre anni nel caso in cui l'operazione sia realizzata da una PMI. Per il PON IC è stato optato per il predetto termine dei tre anni, espressamente indicato nel DD 6 marzo 2017. Per quanto attiene al divieto di delocalizzazione, il richiamato articolo 71 prevede che, nel caso di un investimento in infrastrutture ovvero di un investimento produttivo, il contributo fornito dai Fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

	Nel caso del termine di mantenimento triennale e quinquennale, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, mentre il mancato mantenimento decennale prevede un recupero totale dell'agevolazione. La verifica del rispetto del principio di stabilità è espletata attraverso la verifica *in loco*.

4.3 Disponibilità dei documenti	
Riferimento normativo	Regolamento Ue 1303/2013, art. 140, par. 1-6, DD 6 marzo 2017, art. 2, commi 3 e 4 e art. 6
Sintesi dei contenuti	I soggetti beneficiari devono ricevere informazioni relative all'obbligo di conservazione della documentazione di spesa relativa al programma/progetto cofinanziato che, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate, è pari ad un periodo di due anni, indipendente dall'importo della spesa ammissibile del progetto/programma, decorrenti dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Possibile formulazione da inserire nel bando	***Note***
L'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei [dieci] anni successivi al completamento del progetto e ad esibirla in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti. *Il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all'impresa beneficiaria.* *I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.* 	Il soggetto beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione di spesa relativa al programma/progetto per un periodo successivo alla sua realizzazione, al fine di consentire i controlli sulla spesa ad opera dei diversi organi preposti. In linea generale, nella prassi del Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, i bandi per agevolazioni alle imprese si attestano su un obbligo di conservazione in capo a beneficiario pari a dieci anni, in analogia con le disposizioni dell'ordinamento nazionale che trattano la conservazione della documentazione amministrativa e contabile a fini fiscali. Tale termine decennale è normalmente fatto decorrere dalla data di completamento del programma agevolato. Nel caso di aiuti in esenzione, un siffatto obbligo di conservazione è espressamente previsto dall'articolo 12 del Reg.(UE) 651/2014, ai fini del controllo da parte della CE sugli aiuti esentati. Per le spese sostenute attraverso l'utilizzo di fondi SIE, l'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 pone un termine diverso, che si applica a prescindere dagli obblighi nazionali. Ai sensi della citata disposizione, i soggetti beneficiari, per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 di euro, devono garantire la disponibilità di detta documentazione per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. Il predetto periodo di tre anni è ridotto a due anni per le operazioni per le quali la spesa ammissibile è superiore a 1.000.000 euro. Tuttavia, lo stesso articolo 140 consente alle autorità competenti di prevedere un termine unico, pari a due anni, per tutte le operazioni, a prescindere dal valore economico delle stesse.

	In attuazione di tale ultima disposizione, l'articolo 6 del DD 6 marzo 2017 ha stabilito, per i beneficiari di agevolazioni a valere sulle risorse del PON IC, l'obbligo di conservare la documentazione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione per tutti gli interventi, indipendentemente dalla relativa spesa ammissibile. Il predetto termine è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. Si tratta, pertanto di un obbligo correlato alla presentazione annuale dei conti. Secondo l'art. 138 del Reg. 1303/2013, ogni anno a partire dal 2016 fino al 2025 compreso, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 15 febbraio, i conti relativi al periodo contabile precedente. Ne consegue che il periodo di conservazione dei documenti non è uguale per tutti i beneficiari, ma varia in funzione dell'anno in cui le spese finali di un progetto sono inserite nei conti dall'Autorità di Gestione del programma Ai fini del rispetto di tale obbligo da parte dei beneficiari, l'Autorità di gestione è tenuta a comunicare a ciascun soggetto interessato, la data di decorrenza dei predetti termini. Sotto il profilo delle modalità di conservazione, ai fini degli adempimenti europei, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere conservati sotto forma di originali (in cartaceo o formato elettronico), ovvero, solo in casi debitamente giustificati (ad esempio lo smarrimento attestato da apposita denuncia), sotto forma di copie autenticate. L'effettiva presenza della documentazione attestante i pagamenti effettuati è verificata *in loco*. In detta sede i soggetti preposti al controllo acquisiscono e archiviano copia di tutta la documentazione oggetto di verifica nell'apposito fascicolo dell'operazione, al fine di garantire una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

5. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

5.1 Obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno dei fondi SIE	
Riferimento normativo	Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII; Regolamento (Ue) 821/2014, artt. 4 e 5; D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017, art. 10, Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON Imprese e Competitività 2014-2020
Sintesi dei contenuti	L'Amministrazione è tenuta ad assicurare, attraverso le previsioni dei bandi e con i controlli sulla relativa attuazione, il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione posti a carico del beneficiario sul sostegno ricevuto dal PON IC.

Possibile formulazione da inserire nel bando	*Note*
"Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013, durante l'attuazione del programma/progetto i beneficiari devono adottare le misure necessarie per informare e comunicare il pubblico del sostegno ottenuto nel quadro del programma operativo: *a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;* *b) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per la quale il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro* [previsione eventuale per i bandi che prevedono il finanziamento di tali investimenti]*;* *c) collocando, per le operazioni che non rientrano nel precedente punto, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso dell'unità produttiva.* *Entro tre mesi dal completamento del progetto/programma, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:* *a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 euro;* *b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione* [previsione eventuale per i bandi che prevedono il finanziamento di tali investimenti]. *Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi con le modalità individuate dal documento "Linee guida e manuale per i beneficiari dei finanziamenti PON IC 2014-2020" pubblicato nel portale del programma www.ponic.gov.it".*	Gli adempimenti relativi alle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli.

ALLEGATO C – GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI DI USO CORRENTE

Si riporta di seguito una raccolta delle definizioni più correntemente utilizzate nei bandi adottati nelle materie di interesse. Di ciascuna definizione è, altresì, specificata la fonte, o una delle fonti, di provenienza.

- A-

- **«aiuto»**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea [Reg. (UE) 651/2014];
- **«aiuti ad hoc»**: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti [Reg. (UE) 651/2014];
- **«aiuti individuali»:** i) gli aiuti ad hoc; e ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti [Reg. (UE) 651/2014];
- **«attivi immateriali»:** attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale [Reg. (UE) 651/2014];
- **«attivi materiali»:** attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature [Reg. (UE) 651/2014];
- **«avvio dei lavori»:** nei regimi in esenzione dalla notifica, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito [Reg. (UE) 651/2014]; negli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, l'inizio di attività di RSI o il primo accordo tra il beneficiario e i contraenti per la realizzazione del progetto, se l'accordo è anteriore. I lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e l'effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati inizio dei lavori [Comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01)]; la nozione non ricorre per gli aiuti "*de minimis*";

- C -

- **«Carta degli aiuti a finalità regionale»:** la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;

- **«centri di ricerca»:** imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione degli Organismi di ricerca [D.M. 8 marzo 2013];
- **«commercializzazione di prodotti agricoli»:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo [Reg. (UE) 651/2014];
- **«contratto di rete»:** il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

- D -

- **«data di concessione degli aiuti»:** data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti [Reg. (UE) 651/2014];
- **«delocalizzazione»:** il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE [Reg. (UE) 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084]; ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto dignità), il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile [D.L. 87/2018, art. 5];

- E -

- **«equivalente sovvenzione lordo»:** importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere [Reg. (UE) 651/2014];

- G -

- **«grandi imprese»:** le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese (cfr. PMI);

- I -

- **«impresa in difficoltà»:** un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze indicate dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- **«impresa unica»:** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica [Regolamento (UE) n. 1407/2013];
- **«innovazione dell'organizzazione»:** l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati [Reg. (UE) 651/2014];
- **«innovazione di processo»:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati [Reg. (UE) 651/2014];
- **«intensità di aiuto»:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri [Reg. (UE) 651/2014];

- L -

- **«lavoratore autonomo»:** persona fisica che si obbliga a compiere, dietro compenso, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il lavoratore autonomo può svolgere attività manuali o intellettuali. Colui che svolge le attività intellettuali può identificarsi nel libero professionista o nel professionista senza ordine [titolo III del libro quinto del codice civile];

- **«liberi professionisti»** coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

- O -

- **«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati [Reg. (UE) 651/2014];

- P -

- **«piano di valutazione»:** un documento che lo Stato membro trasmette all'approvazione della Commissione europea per regimi con dotazione annuale media di aiuti di Stato superiore a 150 milioni di EUR, al fine di consentire l'applicabilità del regime per un periodo maggiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore, contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione [Reg. (UE) 651/2014];
- **«PMI o piccole e medie imprese»:** le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonché dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- **«prodotti agricoli»:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; [Reg. (UE) 651/2014];
- **«produzione primaria di prodotti agricoli»:** la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti [Reg. (UE) 651/2014];

- **«progetto»:** nell'ambito degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 de 2012, il piano d'impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione [D.M. 8 marzo 2013];
- **«programma»:** nell'ambito degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto legge n. 83 de 2012, il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione [D.M. 8 marzo 2013];

- R -

- **«regime di aiuti»:** qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito [Reg. (UE) 651/2014];
- **«Regioni in transizione»:** le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna [Decisione di esecuzione (UE) n. 99/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014, Allegato II];
- **«Regioni meno sviluppate»:** le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia [Decisione di esecuzione (UE) n. 99/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014, Allegato I];
- **«Regioni più sviluppate»:** le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto [Decisione di esecuzione (UE) n. 99/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014, Allegato III];
- **«reti di imprese**»: le imprese che sottoscrivono il contratto di cui all'art 3 co 4-quater, del decreto legge n. 5 del 2009;
- **«ricerca fondamentale»:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [Reg. (UE) 651/2014];
- **«ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche [Reg. (UE) 651/2014];

- S -

- **«start-up innovativa»:** l'impresa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del medesimo decreto-legge;
- **«strategia nazionale di specializzazione intelligente»:** strategia di innovazione nazionale di cui all'articolo 2, punto 3, del Regolamento (UE) 1303/2013, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e assentita dalla Commissione europea con lettera Ares (2016)1730825 del 12 aprile 2016, costituente, ai sensi dell'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per gli interventi di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuati dai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'articolo 9 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- **«sviluppo sperimentale»:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti [Reg. (UE) 651/2014];

- T -

- **«trasformazione di prodotti agricoli»:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita [Reg. (UE) 651/2014];
- **«tutela dell'ambiente»** o **«tutela ambientale»**: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili [Reg. (UE) 651/2014].

APPENDICE - PRINCIPALI FONTI DI RIFERIMENTO

Di seguito un elenco delle principali fonti normative e amministrative utili alla predisposizione del bando nelle materie d'interesse:

Programmazione 2014-2020

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, pubblicato nella GUUE L 347 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pubblicato nella GUUE L 193 del 30 luglio 2018;
- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, pubblicato nella GUUE L 69 del 8 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223 del 29 luglio 2014;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" pubblicato nella GUUE L 347 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13 maggio 2014;
- Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014. Modificato dalla decisione di esecuzione della commissione dell' 8 febbraio 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021;
- Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale, del 24 novembre 2015 e, successivamente, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 finale, del 7 dicembre 2017 (nel seguito PON "Imprese e competitività");
- Programma nazionale complementare "Imprese e competitività" 2014-2020, approvato con delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 10;
- Criteri di selezione delle operazioni del PON "Imprese e competitività" approvati dal Comitato di Sorveglianza a seguito della procedura scritta avviata con nota del 25 novembre 2015, prot. n. 91131, e conclusa con nota del 16 dicembre 2015, prot. n. 97781;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";*
- Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assentita dalla Commissione europea con lettera Ares (2016)1730825 del 12 aprile 2016;
- Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 ,pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);
- Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazioneper i beneficiari dei finanziamenti del PON Imprese e Competitività 2014-2020 (www.ponic.gov.it).

Aiuti di Stato

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 del 8-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 188, *articoli 107*, *108* e *109*;
- Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella nella GUUE L. 156 del 20 giugno 2017;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale adottata con decisione C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014 della Commissione Europea, e modificata con decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016 della Commissione Europea;
- Comunicazione 2013/C 209/01 del 23 luglio 2013 della Commissione Europea, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020;
- Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 della Commissione Europea, relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;

- Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione europea del 22 gennaio 2014, Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
- Comunicazione 2014/C 198/02 della Commissione europea, che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree;
- Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- C(2010)4505 definitivo, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (Aiuto di Stato N 182/2010);
- C(2016) 2517 final, Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a "mid-cap" Aiuto di Stato SA.43296 (2015/N).

Fondo per la crescita sostenibile

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 *"Misure urgenti per la crescita del Paese",* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, "*Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*", pubblicato nella Gazz. Uff. n. 113 de l 16 maggio 2013;
- Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Disposizioni generali

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, *"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";*
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";*
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*", Gazz. Uff. n. 175 del 28 luglio 2017;
- Legge 11 novembre 2011, n.180, *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";*

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività",* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, *"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27",* Gazz. Uff. n. 81 del 7 aprile 2014;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";*
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 *"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese",* convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";*
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- *Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;*
- *Istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria adottate in data 23 aprile 2018, e pubblicate successivamente nella GURI, Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018.*